Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 17 gennaio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 novembre 2000, n. 0416/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 8, Capo 3°. Individuazione delle categorie di opere e delle aliquote percentuali per la determinazione degli oneri di progettazione generali di collaudo, per le opere di competenza della Direzione regionale dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 8, terzo comma;

CONSIDERATO che in base alla predetta norma risulta necessario provvedere, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, alla determinazione delle aliquote per oneri di progettazione, generali e di collaudo, da applicarsi sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, per le opere fruenti di contributo regionale, e quelle di competenza della Regione;

CONSIDERATO che le menzionate norme non precludono la possibilità che si faccia luogo all'adozione di più provvedimenti determinativi di aliquote per i diversi settori dell'intervento regionale;

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di determinare - in analogia con quanto previsto per altre Direzioni regionali - specifiche aliquote per le opere realizzate dagli Enti di sviluppo industriale che rientrano nelle competenze della Direzione regionale dell'industria, nell'attesa che venga emanato un provvedimento unitario in materia come previsto con propria deliberazione n. 2201, del 2 luglio 2000;

TENUTO CONTO della natura delle opere realizzate dagli enti di sviluppo industriale ed avuto riguardo anche alle vigenti tariffe professionali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3416 del 10 novembre 2000;

DECRETA

1. Le aliquote per commisurare gli oneri di proget-

tazione, generali e di collaudo per le opere realizzate dagli enti di sviluppo industriale di competenza della Direzione regionale dell'Industria, ai sensi dell'articolo 8, 3° comma, della legge regionale 31 ottobre 1989, n. 46, sono determinate come segue:

a) opere di urbanizzazione primaria (articolo 91 della legge regionale 52/1991)
   - fino a lire 1.000 milioni 11%
   - oltre lire 1.000 milioni 10%
b) tutte le altre categorie di opere (tra cui le opere edilizie, gli impianti di depurazione di acqua, gli impianti tecnologici, le discariche per lo smaltimento di rifiuti, manutenzioni straordinarie di qualsiasi opera, ecc.)
   - fino a lire 1.000 milioni 12%
   - oltre lire 1.000 milioni 11%

2. Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua applicando all'ammontare dei lavori e delle espropriazioni l'aliquota relativa allo scaglione intero inferiore, sommando l'importo così ottenuto a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota successiva, all'eccedenza.

3. Nel caso di progetti le cui opere appartengono ad entrambi i raggruppamenti si utilizza l'aliquota riferita al raggruppamento il cui importo complessivo dei lavori risulti prevalente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 novembre 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 173

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 29 dicembre 2000, n. 37.

I.P.A.B. «Fondazione G.B. Comencini» di Udine. Proroga incarico commissariale.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il precedente decreto n. 10 del 17 febbraio 2000, con il quale alla signora Mariarosa Tollon è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione G.B. Comencini» avente sede amministrativa presso la Provincia di Udine;

ATTESO che il Commissario, incaricato di adottare gli atti contabili mancanti e tutti quelli necessari per la presa d'atto della cessata attività e la conseguente liquidazione dell'Ente, sino alla data odierna, ha potuto provvedere all'approvazione dei conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, con propri atti deliberativi nn. 98, 99 e 100 che andranno in pubblicazione e deposito presso la suddetta Amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257;

ATTESO che per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti della Fondazione occorre provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 ed a quella del conto consuntivo per l'esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per tali adempimenti e le difficoltà operative connesse;

VISTA la nota del 20 dicembre ultimo scorso, con la quale il Commissario straordinario, in considerazione di quanto sopra esposto, ha chiesto la concessione di una proroga dell'incarico di mesi sei, rispetto al termine del 31 dicembre 2000 fissato con il citato decreto assessorile n. 10/2000;

RITENUTO indispensabile concedere la proroga richiesta con decorrenza dal 1° gennaio prossimo venturo;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

di prorogare di mesi sei, per le ragioni addotte in premessa, l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione G.B. Comencini» avente sede amministrativa presso la Provincia di Udine, conferito con decreto assessorile 17 febbraio 2000, n. 10, alla signora Mariarosa Tollon, dipendente in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.

L'incarico, che non comporterà alcun onere per l'Ente, dovrà concludersi, pertanto, entro il 30 giugno 2001.

Il Commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà affisso all'Albo dell'Amministrazione provinciale di Udine e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, lì 29 dicembre 2000

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 4 dicembre 2000, n. 750.

Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999. Approvazione.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di sviluppo rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di sviluppo rurale approvato, al punto 8 - procedure per l'attuazione - della Misura h - imboschimento delle superfici agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero bando - Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli» inerente la disciplina del sostegno alla misura h del Piano di sviluppo rurale;

DECRETA

Di approvare e rendere esecutivo nel testo allegato al presente decreto il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999.

Udine, lì 4 dicembre 2000

POZZO

BANDO - REGOLAMENTO

IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI

art. 31 - Reg. CE 1257/99

Misura h del Piano di Sviluppo Rurale

(Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2902)

INDICE

1. ELEMENTI ESSENZIALI PER TUTTE LE AZIONI

Premessa

La misura "*imboschimento dei terreni agricoli*" del Piano di Sviluppo Rurale intende **favorire la riduzione delle produzioni agricole eccedentarie** sostituendole con coltivazioni legnose, la cui finalità può essere di tipo produttivo o ambientale.
Nel complesso gli obiettivi della misura sono:
1. incrementare l'estensione delle superfici boschive;
2. migliorare e valorizzare le produzioni legnose, contribuendo a ridurre le importazioni;
3. favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente;
4. contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento dell'anidride carbonica;
5. ridurre le produzioni eccedentarie;
6. favorire la realizzazione di iniziative ambientali in aree a forte caratterizzazione produttiva;
7. recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale;
8. favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali;
9. creare nuove nicchie ecologiche per favorire l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica;
10. ridurre i rischi di dissesto idrogeologico attraverso l'estensione delle aree boscate.

La coltivazione del pioppo su pioppo non è finanziata con questa misura ma con la sottomisura "*imboschimento dei terreni non agricoli*" contenuta nella misura "forestale" del Piano di sviluppo rurale.
Una graduatoria regionale specifica è prevista per questa misura. Per la sua formazione si terrà conto in modo prioritario della rapidità dei tempi d'esecuzione previsti nei progetti, così come la liquidazione dei contributi terrà conto dei tempi e delle quantità che il beneficiario si è impegnato a rispettare.
Sono considerate ammissibili le spese per lavori eseguiti da terzi o in proprio, acquisti di materiali, spese tecniche e IVA (quando dovuta). In sede di liquidazione il beneficiario dovrà giustificare una quota delle spese mediante fatture: tale quota è variabile a seconda della percentuale di finanziamento pubblico erogabile e della tipologia del beneficiario.

L'Unione Europea, e l'Italia in particolare, pur con un bilancio commerciale positivo nel settore dei prodotti della selvicoltura, risulta essere un importatore netto di materie prime legnose. Per poter essere competitive nel prossimo futuro, le industrie del sistema legno devono assicurarsi una fornitura di materia prima regolare, d'elevata qualità ed economicamente vantaggiosa. L'imboschimento dei terreni agricoli può contribuire ad accrescere tali produzioni legnose.
Oltre alle finalità produttive degli impianti vi possono essere anche finalità ambientali e di difesa del suolo allo scopo di ripristinare gli habitat naturali che lo sfruttamento del territorio ha talvolta compromesso, creando le condizioni per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

1.1 - INTERVENTI FINANZIABILI

La misura intende incentivare la realizzazione d'impianti su **superfici agricole che sono state coltivate in entrambe le due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda**.
Le coltivazioni agricole precedenti riconosciute ai fini del presente regolamento sono quelle **orticole, floricole, viticole, frutticole cerealicole e a seminativi**. Il pioppeto non è considerato coltura agraria.

I terreni assoggettati ai benefici previsti dalla normativa sul ***set-aside*** alla scadenza dell'impegno al ritiro sono equiparati a seminativo, fatta eccezione per quelli che hanno beneficiato della deroga per la coltivazione a pioppo che, ai fini del presente regolamento, sono considerati terreni non agricoli.

Tutti gli impianti realizzati con questo regolamento non sono considerati "bosco" per la normativa forestale regionale. È previsto il finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:

1. Impianto di boschi misti a ciclo lungo (ciclo di permanenza minimo di 20 anni).
2. Arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo (ciclo di permanenza minimo di 20 anni).

3. Impianti per produzione di biomassa a ciclo lungo (ciclo di permanenza minimo di 15 anni).
4. Impianti di cloni selezionati di pioppo ecc. a ciclo breve (ciclo di permanenza minimo di 8 anni).

Nella Tabella A è riportato uno schema riassuntivo delle azioni della presente misura. La definizione di IATP è indicata nel paragrafo 1.2.

Tabella A

Contributo per	**beneficiario**	**Tipo di impianto**	**Importi massimi a ha**	
impianto	Imprenditore agricolo singolo o associato, proprietario pubblico o privato, singolo o associato	Boschi misti arboreti da legno impianti per biomasse specie a rapido accrescimento	9.681.350 L. 9.681.350 L. 5.808.810 L. 6.776.945 L.	5.000 € 5.000 € 3.000 € 3.500 €
manutenzione degli impianti a ciclo lungo	Imprenditore agricolo singolo o associato, proprietario privato singolo o associato	Boschi misti arboreti da legno impianti per biomasse	1°, 2° e 3° anno 871.321 L./ha/anno (450 €/ha/anno) 4° e 5° anno 387.254 L./ha/anno (200 €/ha/anno)	
compensazione delle perdite di reddito per impianti a ciclo lungo	Imprenditore agricolo singolo o associato, proprietario privato singolo o associato	Boschi misti arboreti da legno impianti per biomasse	1.355.389 L./ha/anno (700 €/ha/anno) per gli IATP 348.528 L./ha/anno (180 €/ha/anno) per le altre persone fisiche o giuridiche	

Nella tabella A_1 sono indicate le percentuali di finanziamento pubblico sulla spesa ammissibile a seconda della tipologia di beneficiario e della tipologia di impianto con evidenziazione dei casi in cui l'IVA può essere riconosciuta come spesa ammissibile. In ogni caso non potrà essere concesso un contributo superiore al massimale individuato per ogni azione.

Tabella A_1

Beneficiario		**Percentuali di finanziamento pubblico sulla spesa ammissibile**	**IVA**
Proprietario o affittuario agricoltore con partita IVA		80%	no
Proprietario non agricoltore	Ente pubblico	100%	si
	Proprietario privato, ecc.	80%	si

Per gli impianti effettuati dagli Enti pubblici, è riconosciuta, nei limiti del massimale previsto per ciascuna azione, una maggiorazione del 10% della spesa sostenuta per l'impianto, per le successive operazioni di risarcimento delle piantine morte.

1.2 - BENEFICIARI

I beneficiari sono i proprietari pubblici o privati di superfici agricole e gli agricoltori proprietari di terreni agricoli o in possesso legittimo degli stessi. I requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Per agricoltori s'intendono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, (in breve IA) che ricavano almeno il 25% del proprio reddito dall'attività agricola, e che vi dedicano almeno il 25% del tempo complessivo di lavoro.

***Per agricoltori si intendono anche gli imprenditori agricoli a titolo principale, successivamente denominati IATP, individuati dall'art. 2 della Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche e integrazioni* e dal regolamento di esecuzione approvato con DPG n 375/99.**

In particolare sono considerati IATP gli imprenditori agricoli lavoratori autonomi di cui all'art. 2 del DPG 375/99 comma 1 punto a) (posizione previdenziale presso l'INPS-ex gestione SCAU): gli imprenditori agricoli che dimostrano di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del DPG 375/99 comma 1

punto b) (possesso di un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50% del reddito complessivo, dedizione all'attività agricola di oltre il 50% del tempo complessivo di lavoro, possesso di sufficiente capacità professionale); le società semplici e le società in accomandita semplice di cui all'art. 2 del DPG 375/99 comma 1 rispettivamente punti c) e d).

Sono altresì considerate IATP le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DPG 375/99 comma 1 punto a), e le società cooperative, i consorzi e le società consortili di cui all'art. 4 del DPG 375/99 com. 1 punto b).

1.3 - SPESE AMMISSIBILI

Il presente documento operativo individua per ogni azione il massimale concedibile e la spesa massima ammessa distinta per singole voci di costo. La sommatoria delle spese ammissibili per lavori, acquisti di materiali, spese tecniche e IVA sono **finanziate fino al 100% per gli Enti Pubblici e fino all'80% per tutte le altre tipologie di beneficiario** come indicato nella tabella A_1.

Eventuali voci di costo non contemplate nel presente documento dovranno essere preventivamente esaminate dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e approvate in via definitiva dalla Direzione regionale delle foreste.

L'approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione regionale delle foreste, a seguito dell'istruttoria definitiva, fa da riferimento per la quantificazione dell'aiuto pubblico da concedere.

Non saranno liquidate spese superiori per quantità e per prezzo a quanto riportato nel presente documento o a quanto contenuto nel progetto approvato.

Sui lavori e acquisti previsti e ritenuti ammissibili possono essere applicate le spese tecniche fino ad un massimo del 12% per i servizi svolti da liberi professionisti dottori agronomi forestali e periti agrari per progettazione, direzione lavori, stati d'avanzamento, contabilità, certificato finale. L'ammontare delle spese tecniche liquidabili è definito sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.

Qualora il beneficiario utilizzi le piante provenienti dai vivai regionali, il progetto non deve considerare la voce di costo relativa alla loro fornitura.

Le spese, riconosciute congrue all'atto della domanda, dovranno essere confermate in sede di consuntivo e verifica finale sulla base delle misure relative ai lavori effettivamente eseguiti e riportate nel certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori.

1.3.1 - Fatture

Le fatture possono comprendere la globalità dei lavori eseguiti in progetto e un'unica fattura può contenere l'indicazione generica delle singole voci. Le fatture devono coprire una percentuale variabile della spessa ammissibile in relazione alla tipologia del beneficiario e dell'intervento (vedi tabella A_2).

Gli enti pubblici devono presentare fatture sul 100% della spesa ammissibile, i proprietari privati non agricoltori su almeno l'80% della spesa ammissibile e, in ogni caso, per l'acquisto di piantine, *shelters*, pacciamatura e pali.

Gli agricoltori devono presentare fatture su almeno il 50% della spesa e, in ogni caso, per l'acquisto di piantine, *shelters*, pacciamatura e pali.

Tabella A_2

beneficiario		**% di fatturazione minima sulla spesa ammissibile**
Proprietario o affittuario agricoltore con partita IVA		50%
Proprietario non agricoltore	Ente pubblico	100%
	Proprietario privato, ecc.	80%

1.3.2 - IVA (Vedi tabella A_1)

Per i proprietari non agricoltori (per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo) l'imposta sarà liquidata come spesa ammissibile ma senza superare il massimale previsto per ogni azione. Per gli agricoltori l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.

Le voci di costo riportate nel presente documento operativo sono da considerarsi IVA esclusa.

1.4 - SPESE NON FATTURABILI

I sostegni finanziari da corrispondere a favore dei beneficiari che eseguono direttamente i lavori, sono determinati tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita e comunque entro gli importi massimi riconosciuti in sede di istruttoria. Vengono orientativamente indicati i seguenti costi orari: operatore agricolo 20.000 L./ora (10,33 €/ora), trattore: 35.000 L./ora (18,08 €/ora). In tal senso il beneficiario al momento della presentazione della domanda deve dichiarare che intende fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare di tale contributo in natura sulla base delle tariffe orarie indicate dal presente documento operativo.

La percentuale di finanziamento non coperta da fondi pubblici è posta a carico del beneficiario e può configurarsi come quota di lavori eseguiti direttamente dallo stesso e pertanto non deve essere supportata da documenti comprovanti la spesa.

Le spese sostenute per i lavori di manutenzione non necessitano di fatture.

1.5 - DELIMITAZIONE GEOGRAFICA

La misura è applicabile sulle superfici agricole di pianura o di collina. L'utilizzo della paulownia è ammesso di norma nell'area della pianura friulana posta al di sopra della linea delle risorgive.

Non è ammesso a finanziamento il rimboschimento di terreni ricadenti nel territorio delle comunità montane, delle zone soggette a vincolo idrogeologico, delle zone umide, dei pascoli, dei prati così come individuati nell'**allegato A**, e delle aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi. Gli arboreti da legno e i pioppeti sono ammessi anche sulle superfici pianeggianti dell'alta pianura friulana ricadenti all'interno delle comunità montane purché non soggette a vincolo idrogeologico.

I pioppeti sono ammessi anche nelle aree golenali purchè ciò non sia espressamente vietato dall'autorità di bacino.

1.6 - CAUSE DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE

I finanziamenti previsti dal presente documento operativo non sono cumulabili sulla stessa superficie e per la stessa finalità con nessun altro finanziamento, sia comunitario, nazionale, regionale ecc.).

La paulownia è impiegabile solo negli impianti a rapido accrescimento (azione 4). Non è mai ammesso l'utilizzo della *Robinia pseudoacacia*, di *Alnus cordata*, *Castanea sativa*, *Juglans nigra*, *Pinus halepensis*, *Pinus nigra*, *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Quercus rubra* e di specie non compatibili con le condizioni stazionali.

Gli enti pubblici che procedono alle operazioni di impianto non beneficiano dei sostegni per le manutenzioni, né per i mancati redditi per nessuna delle azioni della presente misura.

Il sostegni non sono concessi agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

Non sono accordati sostegni per l'impianto d'abeti natalizi.

1.7 - ISTRUTTORIA

1.7.1 - Fase transitoria

Per il periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione di questo regolamento, si prescinde dalle procedure da esso individuate e vengono riconosciuti se ritenuti congrui e necessari, lavori realizzati successivamente alla presentazione di una domanda indirizzata alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con allegata relazione tecnica e programma di spesa.

Pertanto per il 1° anno di applicazione del Piano di Sviluppo Rurale, il **termine per la presentazione delle domande per impianti da realizzare entro la primavera del 2001 scade il 10 febbraio 2001**; verrà redatta una graduatoria di merito per l'accesso al contributo con priorità per gli imprenditori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, proprietari pubblici e privati. Sarà utilizzato il criterio cronologico della data di presentazione della domanda e valutata la tipologia degli interventi con priorità per i boschi misti, l'arboricoltura da legno ed i pioppeti.

Gli eventuali esclusi dal beneficio per il primo anno a causa dell'esaurimento della copertura finanziaria, saranno inseriti nella graduatoria relativa alla fase definitiva.

1.7.2 - Fase definitiva

Successivamente all'approvazione del presente documento operativo potranno essere presentate le domande durante tutto l'anno indirizzate alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e redatte sulla base di una modulistica disponibile presso questi uffici fino al 30 novembre del 2005.

Il bando di ammissione al contributo è di tipo aperto, ma verrà tenuto conto come punteggio di preferenza delle domande pervenute prima del 30 giugno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ispettorato provvede a fare l'istruttoria delle pratiche pervenute entro il 30 novembre precedente, a definire gli interventi ammissibili e la congruità della spesa, l'ammontare del sostegno pubblico ed ad assegnare il punteggio provvisorio di graduatoria. Copia della documentazione dell'istruttoria e delle priorità viene trasmessa entro lo stesso termine alla Direzione regionale delle foreste che provvederà a inserire il beneficiario nella graduatoria regionale comunicando al medesimo la posizione ed il termine entro il quale deve essere completato il lavoro. Verrà redatto anche un elenco delle pratiche inammissibili.

Parametro principale per la formazione della graduatoria regionale sarà rappresentata dai tempi più rapidi proposti per l'esecuzione degli interventi progettati.

1.7.3 - Liquidazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno, ad esecuzione parziale o totale dei lavori può essere richiesta da parte del beneficiario la liquidazione delle spese sostenute: in entrambi i casi verrà erogato un importo pari all'70% dei lavori eseguiti (per i lavori conclusi il restante 30% verrà liquidato solo dopo verifica finale dell'Ispettorato delle foreste competente). L'importo lavori minimo eseguito per avere diritto all'erogazione di uno stato di avanzamento è di lire 10 milioni (5.164,57 Euro); per ogni azione sono possibili non più di due stati di avanzamento.

Si considera positiva la riuscita dell'impianto quando presenta un attecchimento pari ad almeno l'80% delle piantine con obbligo per altro di sostituzione delle fallanze nella prima stagione vegetativa (in tal senso viene eseguita una verifica in sede di controllo sulle manutenzioni). Per percentuali d'attecchimento inferiori viene sospeso il collaudo.

La priorità verrà riservata alle richieste di liquidazione complete in ogni loro parte (le richieste di liquidazione incomplete verranno direttamente restituite al richiedente), a quelle relative a interventi realizzati secondo le quantità ed i tempi definiti nella domanda, e a parità di questa condizione a quelle che perverranno prima in ordine cronologico.

Qualora in sede di accertamento risulti che la superficie imboschita sia inferiore a quella minima prevista dal presente documento operativo, l'aiuto non viene concesso. Qualora tale superficie risulti superiore a quella ammessa, l'importo viene calcolato sulla base della superficie ammessa in sede di istruttoria.

La liquidazione dei premi per mancati redditi e manutenzioni viene annualmente concessa solo dopo la conclusione dei lavori di impianto e sulla base di una dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione da presentarsi alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio tra il 1 ed il 31 ottobre di ogni anno.

1.8 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Il beneficiario deve essere proprietario legittimo delle superfici agricole su cui intende procedere ai lavori d'impianto.

In alternativa il beneficiario deve essere in possesso da almeno due anni di un regolare contratto d'affitto scritto da cui deve emergere il diritto del beneficiario ad usare il fondo per il periodo d'impegno del contributo comunitario e per il tipo d'impianto da realizzare.

Nel caso di contratti d'affitto di prossima scadenza è richiesta un'integrazione al contratto per un periodo sufficiente a garantire l'impegno comunitario assunto.

1.9 - DOCUMENTAZIONE

1.9.1 - Domanda di contributo

L'elenco della documentazione necessaria per accedere al contributo viene riportata di seguito. Domande carenti dei documentati indicati comportano il respingimento della domanda stessa.

- **La domanda viene redatta in carta semplice sulla base dell'allegato B contenente altresì i requisiti del beneficiario.**
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968 sulla base dell'**allegato C** ovvero visura catastale che dimostra il titolo di **proprietà** dei terreni interessati dall'intervento.
- Nel caso in cui la superficie agricola non sia di proprietà del beneficiario deve essere presentata fotocopia in carta semplice del contratto di affitto registrato che deve avere validità pari al ciclo di permanenza minimo previsto per la tipologia d'impianto e che deve essere in vigore da almeno due annate agrarie precedenti la data di presentazione della domanda. In tal senso possono essere presentati contratti integrativi. In sostituzione della copia del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968 secondo l'**allegato C**.
- L'impianto deve essere compatibile con il piano regolatore comunale in vigore e con le normative in materia di conservazione e protezione sulla natura. In tal senso il beneficiario deve presentare apposita dichiarazione del professionista incaricato o nulla *osta* del Comune.
- Dichiarazione del professionista che si assume la piena e totale responsabilità anche penale di quanto da lui dichiarato ai sensi delle vigenti norme (art. 2 della legge 898/86), che la superficie interessata è agricola come definita dal presente regolamento, con indicazione dello stato di coltura delle superfici interessate, nelle due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda (5 per il pioppo).
- Relazione tecnica con perizia di spesa in tre copie, redatta e firmata da un dottore agronomo forestale o perito agrario abilitato, e che deve delineare in modo preciso: motivazioni e obiettivi dell'intervento; tipologia dell'impianto, sesto di impianto, incidenza percentuale delle diverse specie utilizzate, localizzazione dell'intervento (Comune foglio mappale), parametri agronomici del substrato e caratteristiche climatiche; superfici utili riferite a ciascuna particella catastale, al netto di eventuali tare, descritte sia analiticamente che in cartografia (la superficie utile va calcolata al lordo dei tre metri della distanza di rispetto dalla fila esterna e dalla testata delle file); planimetrie catastali

e corografie generali al 25:000 e di dettaglio al 5:000 o al 10:000; quantificazione dettagliata dei costi previsti; ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori (mese e anno) e delle richieste di liquidazione per stati di avanzamento o stati finali (mese e anno). Nella relazione tecnica deve essere fatto riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle servitù di metanodotto o elettrodotto, nonché alle fasce di salvaguardia dalle strade comunali, provinciali statali e autostrade previste dal codice della strada.

- Piano di coltura e conservazione in tre copie dell'impianto contenente la descrizione dettagliata delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza obbligatorio dell'impianto stesso.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo l'art. 2 della L. n. 15/1968 attestante la qualifica di IATP da redarre secondo gli **allegati D**.

1.9.2 Richiesta di liquidazioni

- La richiesta di liquidazione per stato d'avanzamento, sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori, deve essere inoltrata alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e viene redatta in carta semplice sulla base dell'**allegato E**.
- Per la liquidazione dello stato d'avanzamento alla richiesta deve essere allegata l'indicazione cartografica (corografia e planimetria catastale) e analitica delle particella catastali effettivamente imboschite.
- A fine lavori deve essere predisposto dal direttore dei lavori (libero professionista abilitato) il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale, l'indicazione cartografica (corografia e planimetria catastale) e analitica delle particella catastali effettivamente imboschite. Questa documentazione deve essere allegata alla richiesta di liquidazione finale assieme alle copie delle fatture quietanziate, dove dovute, e relative a spese effettivamente sostenute.
- Per gli impianti di pioppo la liquidazione finale è concessa allegando alla contabilità finale anche i certificati di identità clonale delle pioppelle utilizzate.
- I liberi professionisti (agronomi, forestali o periti agrario) si assumono la piena e totale responsabilità anche penale di quanto da loro dichiarato ai sensi delle vigenti norme (art. 2 della legge 898/86).
- I funzionari regionali, titolari del procedimento sono sollevati da ogni responsabilità in ordine a mendaci o inesatte dichiarazioni contenute negli atti suddetti predisposti dal professionista – direttore dei lavori o dal beneficiario.
- Il beneficiario che abbia diritto al pagamento degli aiuti annuali per la manutenzione ed il mancato reddito è tenuto a presentare dal 1° al 31 ottobre di ogni anno e per tutta la durata dell'impegno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (**allegato F**) con la quale attesta di aver adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la domanda.

1.10– SELEZIONE, PRIORITÀ ED ESCLUSIONE

In fase d'istruttoria l'Ispettorato delle foreste attribuirà un punteggio provvisorio sulla base della tipologia del beneficiario, della natura dell'intervento, della superficie oggetto dei lavori. A tal fine le domande e le documentazioni allegate dovranno essere complete in ogni loro parte. Le domande irregolari o incomplete per mancanza di uno o più documenti previsti nel paragrafo 1.9 relativo alla documentazione, verranno respinte. I punteggi necessari alla formazione della graduatoria dei progetti si assegnano sulla base della tabella B.

Tabella B

Tipo di beneficiario	**punti**
IATP	10
IA	3
Enti pubblici	2
Proprietari privati	1
Superficie di impianto	**punti**
Tra 5.000 e 10.000 m^2	1
Tra 10.001 e 50.000 m^2	3
> a 50.000 m^2	10
Tipo di impianto	**punti**
Imboschimenti	10
Pioppeto e arboricoltura da legno	7
Impianti per biomasse	2
Paulownia	1
Domanda	**punti**
Domanda completa presentata prima del 30 giugno	5

La Direzione regionale delle foreste individuerà il punteggio definitivo assegnando ai punteggi provvisori raggiunti da ogni domanda un coefficiente di conversione da 0 (esclusione) a 1 (progetto ottimo) in relazione alla validità complessiva del progetto proposto, alla data di presentazione delle domande agli Ispettorati e alla rapidità dei tempi di esecuzione dei lavori previsti.

1.11 - CONTROLLI

I controlli si articolano in controlli amministrativi ed in controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal Reg. CEE 3887/1992 della Commissione e successive modificazioni e integrazioni e dal Reg CE 1750/1999 della Commissione.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio deve provvedere ad eseguire i seguenti controlli:

1.11.1 - Controlli amministrativi:

1. Verifica dell'ammissibilità di tutte le domande compresa l'eventuale verifica della contabilità dei beneficiari.
2. Verifica sul posto di almeno il 5% delle domande.
3. Controllo della veridicità di almeno il 2% delle autocertificazioni allegate alla domanda.

1.11.2 - Controlli in loco

I controlli in loco sono quelli di cui ai punti a) e b). Le domande oggetto di controllo in loco sono determinate sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del reg. CE 3887/1999. In particolare si dovrà tenere conto dell'importo dell'aiuto, del numero di particelle catastali e della superficie interessate, e dell'esito dei controlli effettuati negli anni precedenti.

Le verifiche sul posto relative ai controlli amministrativi di cui al paragrafo 1.11.1 punto 2, non sono computabili tra i controlli di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo.

a) Controlli in loco prima delle liquidazioni

1. Controllo annuale di almeno il 5% delle richieste di stato di avanzamento.
2. Controllo annuale del 100% delle richieste di saldo finale.
3. Controllo annuale di almeno il 5% delle richieste per mancati redditi e/o manutenzioni.

b) Controlli in loco dopo le liquidazioni

Il controllo annuale per la verifica degli impegni sottoscritti deve interessare almeno il 5% dei beneficiari.

1.12 - SANZIONI

Per le sanzioni si applica quanto disposto dal reg. CE n. 3887/1992 della Commissione, dal Reg. Ce 1257/1999 del Consiglio, dal Reg. Ce 1750/1999 della Commissione nonché della L. 898/1986 e loro successive modificazioni e integrazioni.

1.12.1 - False dichiarazioni

In particolare qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale di cui al reg. CE 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, il beneficiario è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

1.12.2 - Mancato rispetto degli impegni

Qualora gli impegni non vengano mantenuti dal beneficiario e in relazione allo stato colturale dell'impianto, il **beneficiario è tenuto a rimborsare in toto o in parte il finanziamento ricevuto maggiorato degli interessi**. Resta salva l'applicazione d'eventuali sanzioni amministrative o penali.

Se durante i controlli, successivamente al 5° anno, viene riscontrata la presenza in campo di residui di pacciamatura plastica, il pagamento del premio per il mancato reddito viene sospeso in attesa della rimozione e smaltimento del film plastico.

1.12.3 - Superfici imboschite

Qualora prima di procedere ad una liquidazione si constati che la superficie dichiarata dal beneficiario supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore (espropriazione per cause di pubblica utilità, calamità naturale grave, attacco parassitario grave, danni gravi causati da animali selvatici qualora non siano dovuti all'incuria del beneficiario), la superficie effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di due ettari, ma non più del 20%, la superficie determinata al momento del controllo.

Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata in sede di controllo, fatti salvi i casi di forza maggiore sopra richiamati, non è concesso nessun aiuto.

1.13 - CAMBIO DI BENEFICIARIO

Se nel corso dell'impegno il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la proprietà o il possesso dei terreni interessati ad un altro soggetto, quest'ultimo subentra nell'impegno per il restante periodo adeguando la perdita di reddito sulla base dei requisiti posseduti. Tale adeguamento non è obbligatorio nei casi di successione per decesso del beneficiario.

Il frazionamento delle superfici in aree inferiori al minimo consentito per l'accesso al contributo, non modifica il diritto o l'obbligo acquisito.

2. DESCRIZIONE SPECIFICA PER CIASCUNA AZIONE

2.1 - IMPIANTO DI BOSCHI MISTI A CICLO LUNGO.

Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di boschi misti con finalità multiple comprese quelle per la produzione di legname, ma volte soprattutto alla riqualificazione ambientale delle aree agricole. Il ciclo di permanenza minimo è di 20 anni. La densità massima ammessa è di 1.900 piante a ettaro e devono essere utilizzate specie arboree e specie arbustive appartenenti alla flora regionale e finalizzate a ricreare i popolamenti forestali tipici della pianura friulana (querco-carpineti); l'utilizzo delle specie arbustive è ammesso fino al 20% del numero complessivo di piante utilizzate. Non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2; nel caso di impianti in continuità con altre aree già imboschite (anche bosco naturale), si prescinde dal limite di superficie a patto che l'area contigua a "bosco" sia di almeno 10.000 m^2.

Per quanto riguarda gli impianti realizzati su fila unica, questi devono avere lunghezza minima di 1.000 m se isolati o di 100 m se associati ad altre superfici, mentre per il calcolo della superficie interessata si considera una larghezza di 6 m. Solo per l'impianto di filari è ammesso l'utilizzo del gelso.

- **Contributi per le spese d'impianto:**

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere in ogni caso il massimale di **5.000 €/ha (9.681.350 lire/ha)**, comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. La pacciamatura plastica eventualmente utilizzata ha un altezza massima di m 1,20, uno spessore di 0,1 mm e uno sviluppo complessivo massimo di ml 2.600. In tabella C sono riportati i costi ad ettaro ammessi per l'impianto di 1.900 piante: per densità inferiori gli importi a ettaro relativi al picchettamento dei filari e alla segnatura delle buchette, all'acquisto della pacciamatutra plastica, alla stesura della pacciamatura plastica, all'apertura delle buchette, all'acquisto delle piantine a radice nuda e al trapianto delle piantine saranno proporzionalmente ridotti fermo restando il valore di costo unitario.

Tabella C

Operazione impianto 1900 plantine a ettaro	Spesa ammessa	
	Lire/ha	€/ha
Aratura profonda	400.000	206,58
Concimazione di fondo	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29
Picchettamento filari e segnatura buchette (2.600 m per 200 lire/m – 0,10 €/m)	520.000	268,56
Acquisto di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Stesura di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Apertura 1.900 buchette per 300 lire - 0,15 € a buchetta	570.000	294,38
Acquisto 1.900 piantine a radice nuda per 1.200 lire - 0,62 € cadauna	2.280.000	1.177,52
Trapianto 1.900 piantine per 1.800 lire - 0,93 € cadauna	3.420.000	1.766,28
Semina di prato con specie autoctone	250.000	129,11
Totale spesa ammissibile per lavori	**9.540.000**	**4.927**

In determinati casi può essere ammesso a finanziamento anche l'utilizzo di pali tutori (non più di uno per pianta) o di shelter per un massimo, in entrambi i casi, di 280 pezzi a ettaro. Per quantità inferiori il sostegno deve essere proporzionalmente ridotto

Tabella C$_1$

Impianto 1900 plantine a ettaro	Spesa ammessa	
	Lire/ha	€/ha
Palo tutore per le specie principali (3000 lire – 1,55 Euro cadauno)	840.000	433,82
Shelter per le specie principali (1000 lire – 0,52 Euro cadauno)	280.000	144,61

- **Contributi per le spese di manutenzione**

Il premio per le manutenzioni copre per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione è riportato in tabella C_2.

Tabella C_2

Anno	Importo in lire	Importo in €
1°, 2° e 3° anno	871.321 lire/ha/anno	450 € /ha /anno
4° e 5° anno	387.254 lire/ha/anno	200 € /ha /anno

Operazioni obbligatorie

La frangizollatura, o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguita almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso. La potatura sulle piante d'avvenire deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato. Lo smaltimento della pacciamatura plastica deve avvenire entro il 5° anno.
La mancata esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatori comporta la revoca degli aiuti relativi e di quelli per mancato reddito.
Eventuali trattamenti fitosanitari devono essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati delle foreste e adeguatamente giustificati.

- **Contributi per il mancato reddito**

Il premio destinato a compensare le perdite di reddito è concesso per 20 anni. Gli importi sono riportati in tabella C_3:

Tabella C_3

Beneficiario	Importo massimo	
	Lire	€
IATP singoli o associati	1.355.389 ha/anno	700 ha/anno
Altre persone fisiche o giuridiche	348.528 ha/anno	180 ha/anno

2.2 - ARBORICOLTURA DA LEGNO CON SPECIE PREGIATE.

Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti finalizzati a produrre legno utilizzando specie pregiate da un punto di vista economico (ciliegio, noce, acero montano, frassino maggiore, tiglio). La densità di impianto è variabile: possono essere realizzati impianti a bassa densità o ad alta densità (massimo 1.900 piante a ettaro) facendo ricorso anche a specie arboree di accompagnamento di minore importanza economica ma ritenute necessarie per il buon esito dell'impianto (ad esempio ontano nero o carpino bianco). Il ciclo di permanenza minimo è di 20 anni.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico, mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2.

- **Contributi per le spese d'impianto:**

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere in ogni caso il massimale di **5.000 €/ha (9.681.350 lire/ha)**, comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. La pacciamatura plastica eventualmente utilizzata ha un altezza massima di m 1,20, uno spessore di 0,1 mm e uno sviluppo complessivo massimo di ml 2.600. In tabella D sono riportati i costi ad ettaro ammessi per l'impianto di 1.900 piante ad ettaro: per densità inferiori gli importi a ettaro relativi al picchettamento dei filari e alla segnatura delle buchette, all'acquisto della pacciamatutra plastica, alla stesura della pacciamatura plastica, all'apertura delle buchette, all'acquisto delle piantine a radice nuda e al trapianto delle piantine saranno proporzionalmente ridotti fermo restando il valore di costo unitario.

Tabella D

Operazione impianto 1900 piantine a ettaro	**Spesa ammessa**	
	Lire/ha	**€/ha**
Aratura profonda	400.000	206,58
Concimazione di fondo	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29
Picchettamento filari e segnatura buchette (2.600 m per 200 lire/m – 0,10 €/m)	520.000	268,56
Acquisto di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Stesura di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Apertura 1.900 buchette per 300 lire - 0,15 € a buchetta	570.000	294,38
Acquisto 1.900 piantine a radice nuda per 1.200 lire - 0,62 € cadauna	2.280.000	1.177,52
Trapianto 1.900 piantine per 1.800 lire - 0,93 € cadauna	3.420.000	1.766,28
Semina di prato con specie autoctone	250.000	129,11
Totale spesa ammissibile per lavori	**9.540.000**	**4.927**

In determinati casi può essere ammesso a finanziamento anche l'utilizzo di pali tutori (uno per pianta) o di *shelter* per un massimo, in entrambi i casi, di 280 pezzi a ettaro. Per quantità inferiori il sostegno deve essere proporzionalmente ridotto.

Tabella D 1

Impianto 1900 piantine a ettaro	**Spesa ammessa**	
	Lire/ha	**€/ha**
Palo tutore per le specie principali (3000 lire – 1,55 € cadauno)	840.000	433,82
Shelter per le specie principali (1000 lire – 0,52 € cadauno)	280.000	144,61

- **Contributi per le spese di manutenzione**

Il premio per le manutenzioni copre per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione è riportato in tabella D_2.

Tabella D_2.

Anno	**Importo in lire**	**Importo in Euro**
1°, 2° e 3° anno	871.321 lire/ha/anno	450 € /ha /anno
4° e 5° anno	387.254 lire/ha/anno	200 € /ha /anno

Operazioni obbligatorie di manutenzione

La frangizollatura, o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso. La potatura sulle piante d'avvenire deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nel successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato. Lo smaltimento della pacciamatura plastica deve avvenire entro il 5° anno.
La mancata esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatori comporta la revoca degli aiuti relativi e di quelli per mancato reddito.
Eventuali trattamenti fitosanitari devono essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati delle foreste e adeguatamente giustificati.

- **Contributi per il mancato reddito**

Il premio destinato a compensare le perdite di reddito è concesso per 20 anni. Gli importi sono riportati in tabella D_3:

Tabella D 3

Beneficiario	**Importo massimo**	
	Lire	€
IATP singoli o associati	1.355.389 ha/anno	700 ha/anno
Altre persone fisiche o giuridiche	348.528 ha/anno	180 ha/anno

2.3 - IMPIANTI PER PRODUZIONE DI BIOMASSA.

È ammesso a finanziamento l'impianto con pioppo nero, pioppo bianco, platani e salici da utilizzare periodicamente secondo turni anche molto brevi (2-3 anni) per la produzione di biomassa forestale da destinare ad usi energetici. La densità massima di impianto è di 3.000 piante a ettaro. Il ciclo di permanenza minimo è di 15 anni.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2;

- **Contributi per le spese d'impianto:**

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di **5.808.810 lire/ha (3.000 €/ha)** comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. Le singole voci di costo sono riportate in tabella E. Eventuali trattamenti fitosanitari possono essere previsti in progetto ma non sono ammessi a finanziamento.

Tabella E

Operazione	Spesa ammessa	
	L./ha	€/ha
Aratura profonda	400.000	206,58
Erpicatura	200.000	103,29
Concimazione di fondo	225.000	116,20
Trasporto e distribuzione del concime	80.000	41,32
Acquisto talee (3.000 talee a 500 lire - 0,26 Euro cadauna)	1.500.000	774,69
Trapianto (3.000 talee a 330 lire - 0,17 Euro cadauna)	990.000	511,29
Totale spesa ammissibile per lavori	**3.395.000**	**1.753,37**

- **Contributi per le spese di manutenzione**

Il premio per le manutenzioni copre per un periodo non superiore a 3 anni i costi di manutenzione e non può eccedere **580.881 lire/ha/anno (300 € /ha /anno)**;

Operazioni obbligatorie

La frangizollatura deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.

La mancata esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatori comporta la revoca degli aiuti relativi alla manutenzione e di quelli per mancato reddito

- **Contributi per il mancato reddito**

Il premio destinato a compensare le perdite di reddito è concesso per 15 anni. Gli importi sono riportati in tabella E_2:

Tabella E $_2$

Beneficiario	Importo massimo	
	Lire	€
IATP singoli o associati	1.355.389 ha/anno	700 ha/anno
Altre persone fisiche o giuridiche	348.528 ha/anno	180 ha/anno

2.4 - IMPIANTO DI CLONI SELEZIONATI DI PIOPPO ECC. A CICLO BREVE.

2.4.1 - PIOPPETI

L'iniziativa finanzia l'impianto a bassa densità (da 330 a 250 piante a ettaro) di pioppi euroamericani selezionati per produzioni di qualità. L'impianto è ammesso a finanziamento quando il terreno è stato coltivato continuamente nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il ciclo di permanenza minimo è di 8 anni.

La superficie minima d'intervento è di 10.000 m^2, formati da corpi di superficie non inferiore a 3.000 m^2.

- **Contributi per le spese d'impianto:**

L'importo concesso è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di **6.776.945 L./ha (3.500 €/ha)** comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. In tabella F sono riportati le spese unitarie ammesse nell'ipotesi di impianto di 280 pioppelle ad ettaro e di 330 piante ad ettaro.

Non sono previsti sostegni per manutenzioni e mancati redditi, neanche qualora fossero previsti in progetto turni superiori a 15 anni.

Tabella F

Operazione	Spesa ammessa a ha			
	Sesto 280 piante/ha		Sesto 330 piante/ha	
	Lire	€	Lire	€
Ripuntatura 80-100 cm	350.000	180,76	350.000	180,76
Aratura profonda	400.000	206,58	400.000	206,58
Concimazione di fondo (5 q.li/ha)	260.000	134,28	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29	200.000	103,29
Acquisto pioppelle a 5.100 L. – 2,63 Euro cadauna	1.428.000	737,50	1.683.000	869,20
Carico, trasporto e scarico pioppelle	160.000	82,63	160.000	82,63
Messa a dimora pioppelle (Tracciamento, picchettamento, esecuzione buche, potatura e ritombamento)	1.485.000	766,94	1.485.000	766,94
Totale spesa ammissibile per lavori	**4.363.000**	**2.253,00**	**4.618.000**	**2.385,00**

2.4.2 - PAULOWNIA

L'utilizzo della paulownia (con sesti d'impianto da 330 a 250 piante a ettaro) è ammesso esclusivamente per impianti sperimentali, a discrezione della Direzione regionale delle foreste, sulla base di esperienze già collaudate e di specifici piani di gestione e coltivazione che siano di garanzia per il risultato finale. Il ciclo di permanenza minimo è di 8 anni.

La superficie minima d'intervento è di 10.000 m^2 accorpati. Per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 5.000 m^2.

- **Contributi per le spese d'impianto:**

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di **6.776.945 L./ha (3.500 €/ha)** comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. In tabella sono riportati le spese unitarie ammesse per l'impianto di 330 piantine ad ettaro: per densità inferiori gli importi ammessi relativi all'acquisto delle piantine deve essere proporzionalmente ridotti.

Non sono previsti sostegni per manutenzioni e mancati redditi, neanche qualora fossero previsti in progetto turni superiori a 15 anni.

Le piante di paulownia utilizzate possono essere piantine in vaso, ceppaiette o astoni radicati.

Operazione	**Spesa ammessa a ha**	
	Lire	€
Ripuntatura 80-100 cm	350.000	180,76
Aratura profonda	400.000	206,58
Concimazione di fondo (5 q.li/ha)	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29
Acquisto piantine (330 piante a 6.000 L. - 3,10 Euro l'una)	1.980.000	1.022,58
Carico, trasporto e scarico piantine	160.000	82,63
Tracciamento, picchettamento, esecuzione buche, potatura e ritombamento	1.485.000	766,94
Totale spesa ammissibile per lavori	**4.915.000**	**2.538,39**

ALLEGATO A

In particolare le formazioni prative sulle quali non è possibile il finanziamento sono:

1. prati magri e asciutti
2. prati umidi

1. PRATI MAGRI E ASCIUTTI

In regione sono presenti le seguenti categorie:

1.1. Steppe su calcare – zone carsiche con presenza delle seguenti specie caratteristiche: Eryngium amethystinum, Stipa eriocaulis, Chrysopogon gryllus, Centaurea cristata, Potentilla australis, Satureja montana, Plantago carinata, Globularia wilkommni, Teucrium montanum, Pulsatilla montana.

1.2. Magredi su depositi alluvionali della alta pianura friulana con le seguenti specie: Chrysopogon gryllus, Globularia punctata, Centaurea dicroantha, Scabiosa graminifolia, Bromus condensatus, Cytisus pseudoprocumbens, Thesium divaricatum, Ophrys apifera, Sanguisorba minor, Orchis morio, Chamaecytisus purpureus, Euphorbia triflora, Salvia pratensis, Polygala nicaensis, Stipa eriocaulis, Sesleria albicans

1.3. Prati asciutti derivati da concimazione dei magredi - alta e media pianura friulana

a) specie differenziali dal magredo originario:

Arrenatherum elatius, Dactylis glomerata, Bromus erectus, Scabiosa columbaria, Briza media, Koeleria pyramidata;

b) specie del magredo che si riducono drasticamente:

Globularia punctata, Sanguisorba minor, Euphorbia triflora, Stipa eriocaulis, Ophris apifera, Thesium divaricatum, Centaurea dicroantha

2. PRATI UMIDI SU ALLUVIONI DELLA MEDIA E BASSA PIANURA: sono individuabili le seguenti tipologie:

2.1. Torbiere basse alcaline (molto rare ormai)

Erucastrum palustre, Armeria helodes, Schoenus nigricans, Primula farinosa, Senecio daria

2.2. Molinieti (inondati)

Molinia arundinacea, Gladiolus palustris, Gentiana pneumonanthe, Lysimachia vulgaris

2.3. Arrenatereti dal sfalcio

Arrenatherum elatius, Dactylis glonerata, Pimpinella saxifraga, Ranunculus bulbosus, Pastinaca sativa, Cirsium oleraceum, Holcus lanatus, Filipendula ulmaria, Valeriana dioica.

Allegato B

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (Codice 06)

DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE

REG. CE N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1999

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

PROTOCOLLO

NUMERO DOMANDA

ANNO 200__

ENTE — CODICE* — DENOMINAZIONE: ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI

QUADRO A - SOGGETTO RICHIEDENTE

SEZ. I (Dati identificativi del soggetto richiedente)

Natura giuridica** — C.U.A.A. (CODICE FISCALE) (obbligatorio) — PARTITA IVA (obbligatoria se posseduta) — DATA DI RILASCIO P.IVA (giorno, mese, anno)

COD.ISCR. ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

N. REGISTRO IMPRESE — Posizione INPS

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME (se persona fisica)

SESSO M F — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA, IMPIANTO, SEDE OPERATIVA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo per persone giuridiche o enti pubblici)

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

SESSO M F — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - (Modalità di pagamento prescelta)

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. Conto Corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO ☐

QUADRO B - MISURA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

MISURA	AZIONE	DESCRIZIONE	superficie interessata ettari	are	ca	Totale spesa pubblica LIRE	EURO	Quota FEAOG LIRE	EURO
H		IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE							
	1	Impianto di boschi misti a ciclo lungo							
	2	Arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo							
	3	Impianti per la produzione di biomassa a ciclo lungo							
	4	Impianti di cloni selezionati di pioppo ecc. a ciclo breve							

superficie totale interessata ettari ___ are ___ ca ___

Totale spesa pubblica L. ______ Quota FEAOG L. ______

Totale spesa pubblica E. ______ Quota FEAOG E. ______

MISURA	SOTTOMISURA	AZIONE	DESCRIZIONE	superficie interessata ettari	are	ca	Totale spesa pubblica LIRE	EURO	Quota FEAOG LIRE	EURO
I			ALTRE MISURE FORESTALI							
	1		Imboschimento delle superfici non agricole							
		1	Impianto di boschi misti a ciclo lungo							
		2	Arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo							
		3	Impianti per la produzione di biomassa a ciclo lungo							
		4	Impianti di cloni selezionati di pioppo ecc. a ciclo breve							

superficie totale interessata ettari ___ are ___ ca ___

Totale spesa pubblica L. ______ Quota FEAOG L. ______

Totale spesa pubblica E. ______ Quota FEAOG E. ______

QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Il sottoscritto: ______________________ in qualità di ______________________

consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 15/68, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi e consapevole che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,

Chiede:
- di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. CE 1257/1999, come dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Friuli-Venezia Giulia
- di attivare nella suindicata azienda/impresa o area ubicata nel comune di ...., la misura indicata nella presente domanda e negli allegati regionali sottoscritti, come precisato nel bando

Dichiara:
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR regionale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano di Sviluppo Rurale regionale per accedere alla misura prescelta
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg. CE 1257/1999, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR regionale e nel bando
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
- SI [ ] NO [ ] di essere in possesso della Partita IVA in quanto esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633
- SI [ ] NO [ ] di utilizzare piantine provenienti da vivai forestali regionali
- che le superfici oggetto dell'intervento non godono di altri contributi comunitari, nazionali, regionali, ecc.
- di essere: proprietario [ ] possessore [ ] dei terreni oggetto dell'intervento
- di non beneficiare del sostegno al prepensionamento, così come richiesto dall'art. 31 del Reg. CE n. 1257/99

Si impegna:
- a corrispondere puntualmente, entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda alle eventuali richieste dell'ufficio regionale di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotti
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente
- ad eseguire lavori in proprio per un importo pari a L. ______
- a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e la pubblicazione della graduatoria, a fronte del programma di investimenti siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali agevolazioni

QUADRO D - DATI RELATIVI ALL'AZIENDA AGRICOLA

Superficie totale aziendale Ettari Are Ca

Superficie agricola utilizzata (SAU) Ettari Are Ca

ETA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE: minore di 40 anni | IA o IATP | P.F o P.G. — maggiore di 55 anni | IA o IATP | P.F o P.G.

PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA:

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	Ettari	% della SAU	% del totale
Grandi colture/seminativi			
Orticolture			
Colture permanenti			
Viticoltura			
Frutticoltura			
Olivicoltura			
Prati permanenti e pascoli			
Altre aziende (comprese quelle miste)			
Foreste e altri terreni boschivi			
Altro			
TOTALE			

QUADRO E - ATTIVITA' COMPLEMENTARI SVOLTE DALL'AZIENDA

- [ ] Agriturismo
- [ ] Attività ricreative
- [ ] Artigianato
- [ ] Lavorazione e trasformazione prodotti agricoli
- [ ] Contoterzismo
- [ ] Produzione di energia rinnovabile

QUADRO F - PROSPETTO RIASSUNTIVO

Dichiara di aver compilato:

QUADRO
- A sezioni I II
- B quadro
- C quadro
- D quadro
- E quadro
- F quadro
- G sezione
- sezione

Altri Allegati

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello anche ai fini dei controlli da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali

La presente dichiarazione può essere firmata alla presenza del dipendente della struttura ricevente oppure firmata ed inviata unitamente a fotocopia del documento di identità

Fatto a

il giorno mese anno

Firma

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA

(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO N.

RILASCIATO DA IL

LEGENDA QUADRO A

		Descrizione
*	582	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di UDINE
	580	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di PORDENONE
	700	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TOLMEZZO
	579	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di GORIZIA
	581	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TRIESTE
**	IATP	Imprenditore agricolo a titolo principale ([1])
	IA	Imprenditore agricolo
	PF o PG	Persona fisica o persona giuridica
	ENTE	Ente pubblico
		([1]) per IATP si intendono gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui alla LR 6/96 e successive modificazioni e integrazioni.

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

Indicare il Codice Fiscale del richiedente.
L'Ufficio competente alla ricezione delle domande deve riportare il numero della domanda dalla prima pagina.

Codice Misura
Indicare il codice della Misura per la quale è richiesto l'aiuto.

Codice azione, sottoazione e descrizione
Indicare il codice dell'azione ed eventualmente della sottoazione con la relativa descrizione definita nella scheda misura del bando.

Riquadro 1 – Comune
Indicare il codice ISTAT della Provincia e del Comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla Circolare ministeriale n. D/1663 del 29 ottobre 1992, in cui viene riportata in allegato l'elenco dei Comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del Comune stesso.

Riquadro 2 – Casi particolari
Qualora la particella ricada in uno dei seguenti casi, indicare il codice corrispondente:

1	riordino fondiario
2	zona coperta da segreto militare
3	uso civico
4	zona demaniale
5	particella interessata da un frazionamento successivo al 31.12.97
6	ex catasto austroungarico (catasto tabellare)

Riquadro 3 – Dati catastali
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- subalterno.

Riquadro 4 – Superficie catastale
Indicare la superficie catastale totale di ciascuna particella espressa in ettari e are.

Riquadro 5 – Tipo di conduzione
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1	proprietà
2	affitto

Riquadro 6 – Codice coltura
Indicare la coltura in atto utilizzando i codici riportati nella Tabella.

Colture	codice	Colture	codice
Orticole	02	Cerealicole	06
Floricole	03	Altri seminativi	07
Viticole	04	Set aside	08
Frutticole	05	Altro	09

Riquadro 7 – Superficie utilizzata
Per ogni particella indicare la superficie interessata all'intervento e per la quale si richiede l'aiuto.
Per ciascun quadro di misura compilato riportare il totale della superficie utilizzata.
Nel caso in cui i campi di un quadro non dovessero essere sufficienti ad indicare tutte le superfici utilizzate, proseguire la compilazione utilizzando i quadri successivi, avendo cura di ripetere le stesse informazioni riguardanti: misura, azione, sottoazione, descrizione.
Riquadro 8 – Tipo area
Il presente riquadro dev'essere compilato o dal richiedente o a cura dell'Ufficio competente alla ricezione delle domande.
Indicare l'area ove ricade la superficie di ciascuna particella, utilizzando i seguenti codici.

A – Aree svantaggiate

A1	zona svantaggiata
A2	zona soggetta a vincolo ambientale

B – Area obiettivo 2 - Barrare la casella qualora la particella di terreno sia in un comune delimitato ai sensi del regolamento CE 1260/1999, articolo 4.

C – Aree protette

C1	Riserva naturale regionale
C2	Altre aree naturali protette

D - Zona nella rete NATURA 2000 - Barrare la casella qualora la particella di terreno sia in un'area classificata Natura 2000.

Riquadro 9 – Irrigabile
Barrare la casella qualora la particella di terreno sia effettivamente irrigabile.

ALLEGATO C (TERRENI AGRICOLI di proprietà o in affitto valido per la *misura h*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt..____________________, nat.. a ______________________,
il______________, residente a______________________via_______________,
località______________________, n.______________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. di essere in possesso dei fondi sotto indicati:

Comune	foglio	mappale	Proprietà o possesso (*)

2. che i contratti d'affitto relativi ai terreni sopra indicati sono validi da almeno due annate agrarie precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto previsto dal Reg. CE 1257/19999, che hanno una durata pari o superiore alla periodo di permanenza obbligatorio previsto per gli impianti da realizzare e che consente la realizzazione di impianti con specie legnose.

Fatto, letto e sottoscritto.

____
(data)

____
(Il dichiarante)

** ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor______________________________è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a______________________________________

____
(data)

____
IL FUNZIONARIO

* Indicare una delle seguenti categorie:
- proprietario;
- contratto di affitto registrato

**In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

ALLEGATO D_1 (per imprenditori agricoli a titolo principale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt..______________________, nat.. a ______________________,
il______________, residente a______________________ via______________________,
località______________________, n.______________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere______________________*; di essere iscritto in qualità di LAVORATORE AUTONOMO PRESSO L'I.N.P.S. - GESTIONE EX S.C.A.U. NELL'AMBITO DELLA POSIZIONE PREVIDEN-ZIALE n.______________________;
-di essere in possesso del requisito di cui alla lettera_____del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fatto, letto e sottoscritto.

______________ (data) ______________ (Il dichiarante)

* Indicare una delle seguenti categorie:
- imprenditore agricolo titolare di impresa individuale;
- imprenditore agricolo socio della società di persone ______________________(1);
- imprenditore agricolo socio della cooperativa ______________________(1);

(1) indicare la denominazione/ragione sociale

ALLEGATO D_2 (per imprenditori agricoli a titolo principale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt.. ________________________, nat.. a ______________________________,
il__________________, residente a____________________________via_ ____________________,
località___________________________________, n.__________________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. di essere_________________________________*;
2. di dedicare alla attività agricola oltre il 50% del tempo complessivo di lavoro e comunque oltre 950 ore annue;
3. di possedere un reddito proveniente dall'azienda agricola pari a lire________________________, un reddito complessivo, dedotte le indennità di carica elettiva in Enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole, ed in persone giuridiche operanti in agricoltura, pari a lire______________, e che pertanto il reddito proveniente dall'azienda agricola è superiore al 50% del reddito complessivo come sopra descritto;
4. di essere in possesso del requisito di cui alla lettera_____ del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

IN ALTERNATIVA AL PUNTO 3.

3.a. di possedere redditi diversi da quelli agrari, dominicali e da indennità di carica per lire_________________________, che il volume d'affari derivante dall'azienda agricola e desunto dalla dichiarazione I.V.A. ammonta a lire_____________________________________, e che pertanto tali redditi non superano il 25% del volume d'affari.

Fatto, letto e sottoscritto.

______________________ ______________________
(data) (Il dichiarante)

** ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor________________________________è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a______________________________________

____
(data)

____
IL FUNZIONARIO

* Indicare una delle seguenti categorie:
- imprenditore agricolo titolare di impresa individuale;
- imprenditore agricolo socio della società di persone ______________________________(1);
- imprenditore agricolo socio della cooperativa ______________________________(1);

(1) indicare la denominazione/ragione sociale

**In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità

ALLEGATO D_3 (per imprenditori agricoli a titolo principale – LEGALE RAPPRESENTANTE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt..______________________________, nat.. a ______________________________, il__________________, residente a____________________________via__________________________, località_________________________________, n.____________________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante del____(1), che lo statuto del___ medesim____ prevede l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali; che dai bilanci approvati negli ultimi due anni il reddito dell'azienda agricola condotta dal... medesim... risulta essere almeno pari al 50% del reddito complessivo; che la persona preposta alla conduzione dell'azienda agricola denominata____sita in Comune di ______________________________________è ..l.. signor____________________________________nat.. ______________ ..a __________________il______________________________.

Fatto, letto e sottoscritto.

______________________ (data)

______________________ (Il dichiarante)

*..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor________________________________è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a____

______________________ (data)

______________________ IL FUNZIONARIO

(1) indicare la denominazione/ragione sociale dell'impresa.

*In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità

ALLEGATO D4 (per imprenditori agricoli a titolo principale – CONDUTTORE DELL'AZIENDA AGRICOLA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt..______________________, nat.. a ______________________________, il_____________________, residente a______________________, via______________________________, località______________________________, n.______________________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere preposto alla conduzione dell'azienda agricola denominata____sita in Comune di______________________________loc.______________________________________, gestita dal ______________________________(1); di essere in possesso del requisito di cui alla lettera____ del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni; di non essere preposto alla conduzione di altra azienda agricola sia nell'ambito della stessa impresa sia di altra.

Fatto, letto e sottoscritto.

______________ (data)

______________ (Il dichiarante)

* ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor______________________________è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a____

______________ (data)

______________ IL FUNZIONARIO

(1) indicare la denominazione/ragione sociale dell'impresa.

*In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

ALLEGATO E (Stato d'avanzamento)

I sottoscritti____, rispettivamente estensore della domanda di contributo n.______________________________datata__________________________, e direttore dei lavori

DICHIARANO

1. che sono stati realizzati lavori per Lire_______________________pari a €______________.
2. che le particelle catastali sui cui sono stati eseguiti i lavori sono i seguenti:

Comune	foglio	Particella catastale	Superficie eseguita

CHIEDONO

La liquidazione dello stato di avanzamento per i lavori eseguiti.

____
(data)

____
(Il beneficiario)

____
il direttore dei lavori
(timbro e firma)

ALLEGATO F (Stato colturale dell'impianto)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt.._ ___________________, nat.. a _ ______________________________________,
il_________________, residente a___ _______________ ________via____________________________,
località___________________________________, n.___ _________________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Che le operazioni di manutenzione previste nel progetto approvato sono state eseguite, che l'impianto è in buone condizioni vegetative e non ha subito danni, che la superficie impiantata non è stata successivamente ridotta rispetto a quella accertata dall'Ispettorato delle foreste di ____________.

Fatto, letto e sottoscritto.

____
(data)

____
(Il dichiarante)

* ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a

____
(data)

____
IL FUNZIONARIO

*In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità

VISTO: L'ASSESSORE ALLE FORESTE: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 4 dicembre 2000, n. 755.

Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999. Approvazione.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di sviluppo rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di sviluppo rurale approvato, al punto 5 - procedure per l'attuazione - della Misura i - altre misure forestali, comprendenti l'imboschimento di superfici non agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di sviluppo rurale;

DECRETA

Di approvare e rendere esecutivo nel testo allegato al presente decreto il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999.

Udine, lì 4 dicembre 2000

POZZO

BANDO - REGOLAMENTO

IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI NON AGRICOLI

art. 30 - Reg. CE 1257/99

Misura i del Piano di Sviluppo Rurale

(Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2902)

INDICE

1. ELEMENTI ESSENZIALI PER TUTTE LE AZIONI

La sottomisura "imboschimento dei terreni non agricoli" del Piano di Sviluppo Rurale intende sostenere gli interventi volti ad aumentare le produzioni legnose di qualità e specificatamente la pioppicoltura e l'arboricoltura da legno.

Nel complesso gli obiettivi della misura sono:

1. incrementare l'estensione delle superfici boschive;
2. migliorare e valorizzare le produzioni legnose, contribuendo a ridurre le importazioni;
3. favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente;
4. contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento dell'anidride carbonica;
5. favorire la realizzazione di iniziative ambientali in aree a forte caratterizzazione produttiva;
6. recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale;
7. favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali;
8. creare nuove nicchie ecologiche per favorire l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica;
9. ridurre i rischi di dissesto idrogeologico attraverso l'estensione delle aree boscate.

La coltivazione del pioppo su pioppo sarà finanziata con gli strumenti del Reg CE 1257/1999 o della LR 65/1976, in relazione alla disponibilità finanziaria dei due fondi, e pertanto anche la documentazione necessaria all'ottenimento del contributo sarà la stessa. **Per l'impianto di pioppeti non è richiesto pertanto alcun documento a firma di liberi professionisti abilitati.**

Verrà redatta una graduatoria regionale specifica per questa sottomisura. Per la sua formazione si terrà conto in modo prioritario della rapidità dei tempi d'esecuzione previsti nei progetti, così come la liquidazione dei contributi terrà conto del rispetto dei tempi di esecuzione e del rispetto delle quantità dichiarate dal beneficiario nel progetto.

Sono considerate ammissibili le spese per lavori eseguiti da terzi o in proprio, acquisti di materiali, spese tecniche e IVA (quando dovuta). In sede di liquidazione il beneficiario dovrà giustificare una quota delle spese mediante fatture: tale quota è variabile a seconda della percentuale di finanziamento pubblico erogabile e della tipologia del beneficiario.

L'Unione Europea, e l'Italia in particolare, pur con un bilancio commerciale positivo nel settore dei prodotti della selvicoltura, risulta essere un importatore netto di materie prime legnose. Per poter essere competitive nel prossimo futuro, le industrie del sistema legno devono assicurarsi una fornitura di materia prima regolare, d'elevata qualità ed economicamente vantaggiosa. L'imboschimento dei terreni agricoli può contribuire ad accrescere tali produzioni legnose.
Oltre alle finalità produttive degli impianti vi possono essere anche finalità ambientali e di difesa del suolo allo scopo di ripristinare gli habitat naturali che lo sfruttamento del territorio ha talvolta compromesso, creando le condizioni per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

1.1 - INTERVENTI FINANZIABILI

La misura intende incentivare la realizzazione d'impianti su superfici non agricole, comprese quelle che sono state coltivate in una sola delle due annate agrarie precedenti la data di presentazione della domanda. I terreni assoggettati ai benefici previsti dalla normativa sul ***set-aside*** alla scadenza dell'impegno al ritiro sono equiparati a seminativo, fatta eccezione per quelli che hanno beneficiato della deroga per la coltivazione a pioppo che, ai fini del presente regolamento, sono considerati terreni non agricoli.

Tutti gli impianti realizzati con questo regolamento non sono considerati "bosco" per la normativa forestale regionale.

È previsto il finanziamento delle seguenti tipologie d'intervento:

1) Impianto di boschi misti a ciclo lungo (ciclo di permanenza minimo di 20 anni).
2) Arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo (ciclo di permanenza minimo di 20 anni).
3) Impianti per produzione di biomassa a ciclo lungo (ciclo di permanenza minimo di 15 anni).
4) Impianti di cloni selezionati di pioppo (ciclo di permanenza minimo di 8 anni).

Nella Tabella A è riportato uno schema riassuntivo delle azioni della presente misura

Tabella A

Contributo per	beneficiario	Tipo di impianto	Importi massimi a ha	
impianto	Imprenditore agricolo	Boschi misti	11.617.620 L.	6.000 Euro
	singolo o associato	arboreti da legno	11.617.620 L.	6.000 Euro
	proprietario pubblico o	impianti per biomasse	5.808.810 L.	3.000 Euro
	privato singolo o associato	specie a rapido accrescimento	6.776.945 L.	3.500 Euro

Nella tabella A_1 sono indicate le percentuali di finanziamento pubblico sulla spesa ammissibile a seconda della tipologia di beneficiario e della tipologia di impianto con evidenziazione dei casi in cui l'IVA può essere riconosciuta come costo. In ogni caso non potrà essere concesso un contributo superiore al massimale individuato per ogni azione.

Tabella A_1

Beneficiario		Percentuali di finanziamento pubblico sulla spesa ammissibile		IVA
		Boschi misti, ecc	pioppeti	
Proprietario o affittuario agricoltore con partita IVA		80%	70%	no
Delegato con partita IVA		0%	70%	no
Proprietario non agricoltore	Ente pubblico	100%	0%	si
	Proprietario privato, ecc.	80%	70%	si

1.2 - BENEFICIARI

I beneficiari sono i proprietari pubblici o privati di superfici non agricole, gli agricoltori proprietari o in possesso legittimo degli stessi e, per i pioppeti, i soggetti delegati dai proprietari.

I requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. Gli enti pubblici possono beneficiare esclusivamente dei benefici di cui all'azione 1 (impianto di boschi misti a ciclo lungo).

1.3 - SPESE AMMISSIBILI

Il presente documento operativo individua per ogni azione il massimale concedibile e la spesa massima ammessa distinta per singole voci di costo. La sommatoria delle spese ammissibili per lavori, acquisti di materiali, spese tecniche e IVA sono **finanziate fino al 100% per gli Enti Pubblici e fino all'80% per le altre tipologie di beneficiario. Per l'impianto di pioppeti la percentuale di finanziamento è del 70%** (Vedi tabella A_1).

Eventuali voci di costo non contemplate nel presente documento dovranno essere preventivamente esaminate dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e approvate in via definitiva dalla Direzione regionale delle foreste.

L'approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione regionale delle foreste, a seguito dell'istruttoria definitiva, fa da riferimento per la quantificazione dell'aiuto pubblico da concedere.

L'approvazione del progetto esecutivo a seguito dell'istruttoria definisce la quantificazione dell'aiuto pubblico da concedere.

Non saranno liquidate spese superiori per quantità e per prezzo a quanto riportato nel presente documento o a quanto contenuto nel progetto approvato dall'Ispettorato forestale.

Per le azioni 1, 2 e 3 relativamente ai lavori e acquisti previsti e ritenuti ammissibili possono essere applicate le spese tecniche fino ad un massimo del 12% per i servizi professionali di dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari per progettazione, direzione lavori, stati d'avanzamento, contabilità, certificato finale. L'ammontare delle spese tecniche liquidabili è definito sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati. **Per i soli pioppeti non è richiesto un progetto a firma di un professionista e pertanto tra le voci di costo non sono considerate le spese tecniche.**

Qualora il beneficiario utilizzi le piante provenienti dai vivai regionali, il progetto non deve considerare la voce di costo relativa alla loro fornitura.

Le spese, riconosciute congrue all'atto della domanda, dovranno essere confermate in sede di consuntivo e verifica finale sulla base delle misure relative ai lavori effettivamente eseguiti e riportate nel certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori (salvo che per i pioppeti).

1.3.1 Fatture

Le fatture possono comprendere la globalità dei lavori eseguiti in progetto e un'unica fattura può contenere l'indicazione generica delle singole voci. Le fatture devono coprire una percentuale variabile della spessa ammissibile in relazione alla tipologia del beneficiario e dell'intervento (vedi tabella A_2).

Gli enti pubblici devono presentare fatture sul 100% della spesa ammissibile, i proprietari privati non agricoltori su almeno l'80% della spesa ammissibile (70% per il pioppo) e, in ogni caso, per l'acquisto di piantine, shelters, pacciamatura e pali.

Gli agricoltori e delegati dai proprietari (entrambi in possesso di partita IVA) devono essere presentare fatture su almeno il 50% della spesa ammissibile e, in ogni caso, per l'acquisto di piantine, shelters, pacciamatura e pali.

Tabella A_2

beneficiario		**% di fatturazione minima sulla spesa ammissibile**	
		Boschi misti ecc	**pioppeti**
Proprietario o affittuario agricoltore con partita IVA		50%	50%
Delegato con partita IVA		Escluso dal beneficio	50%
Proprietario non agricoltore	Ente pubblico	100%	Escluso dal beneficio
	Proprietario privato, ecc.	80%	70%

1.3.2 IVA (Vedi tabella A_1)

Per i proprietari non agricoltori (per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo) l'imposta sarà liquidata come spesa ammissibile ma senza superare il massimale previsto per ogni azione. Per gli agricoltori l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.

Le voci di costo riportate nel presente documento operativo sono da considerarsi IVA esclusa.

1.4 - SPESE NON FATTURABILI

I sostegni finanziari da corrispondere a favore dei beneficiari che eseguono direttamente i lavori, sono determinati tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita e comunque entro gli importi massimi riconosciuti in sede di istruttoria. Vengono orientativamente indicati i seguenti costi orari: operatore agricolo Lire 20.000/ora (10,33 €/ora), trattore: 35.000 Lire/ora (18,08 €/ora). In tal senso il beneficiario al momento della presentazione della domanda deve dichiarare che intende fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare di tale contributo in natura sulla base delle tariffe orarie indicate dal presente documento operativo.

La percentuale di finanziamento non coperta da fondi pubblici è posta a carico del beneficiario, può essere relativa a lavori eseguiti direttamente dallo stesso e pertanto non deve essere necessariamente supportata da documenti comprovanti la spesa.

1.5 - DELIMITAZIONE GEOGRAFICA

La misura è applicabile sulle superfici non agricole di pianura o di collina. Non è ammesso a finanziamento il rimboschimento di terreni ricadenti nel territorio delle comunità montane, delle zone soggette a vincolo idrogeologico, delle zone umide, dei pascoli, dei prati così come individuati nell'**Allegato A**, e delle aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi. Per superfici non agricole si devono intendere quelle non comprese nella misura h – *Imboschimento dei superfici agricole* - e in particolar le superfici in cui è stata abbandonata la coltura agraria, gli incolti produttivi ecc. Gli arboreti da legno e i pioppeti sono ammessi anche sulle superfici pianeggianti dell'alta pianura friulana ricadenti all'interno delle comunità montane purchè non soggette a vincolo idrogeologico.

I pioppeti sono ammessi anche nelle aree golenali purchè ciò non sia espressamente vietato dall'autorità di bacino.

1.6 - CAUSE DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE

I finanziamenti previsti dal presente documento operativo non sono cumulabili sulla stessa superficie e per la stessa finalità con nessun altro finanziamento, sia comunitario, nazionale, regionale ecc.).

Non è mai ammesso a finanziamento l'utilizzo della *Robinia pseudoacacia*, della paulowtnia, di *Alnus cordata, Castanea sativa, Juglans nigra, Pinus halepensis, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus pinea, Quercus rubra* e di specie non compatibili con le condizioni stazionali.

Non sono accordati sostegni per l'impianto d'abeti natalizi.

1.7 - ISTRUTTORIA

1.7.1 - Fase transitoria

Per il periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione di questo regolamento, si prescinde dalle procedure da esso individuate e vengono riconosciuti se ritenuti congrui e necessari, lavori realizzati successivamente alla presentazione di una domanda indirizzata alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con allegata relazione tecnica e programma di spesa.

Pertanto per il 1° anno di applicazione del Piano di Sviluppo Rurale, il **termine per la presentazione delle domande per impianti da realizzare entro la primavera del 2001 scade il 10 febbraio 2001**: verrà redatta una graduatoria di merito per l'accesso al contributo con priorità per gli imprenditori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, proprietari pubblici e privati. Sarà utilizzato il criterio cronologico della data di presentazione della domanda e valutata la tipologia degli interventi con priorità per i boschi misti, l'arboricoltura da legno ed i pioppeti.

Gli eventuali esclusi dal beneficio per il primo anno a causa dell'esaurimento della copertura finanziaria, saranno inseriti nella graduatoria relativa alla fase definitiva.

1.7.2 - Fase definitiva

Successivamente all'approvazione del presente documento operativo potranno essere presentate le domande durante tutto l'anno indirizzate alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e redatte sulla base di una modulistica disponibile presso questi uffici fino al 30 novembre del 2005.

Il bando di ammissione al contributo è di tipo aperto, ma verrà tenuto conto come punteggio di preferenza delle domande pervenute prima del 30 giugno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ispettorato provvede a fare l'istruttoria delle pratiche pervenute entro il 30 novembre precedente, a definire gli interventi ammissibili e la congruità della spesa, l'ammontare del sostegno pubblico ed ad assegnare il punteggio provvisorio di graduatoria. Copia della documentazione dell'istruttoria e delle priorità viene trasmessa entro lo stesso termine alla Direzione regionale delle foreste che provvederà a inserire il beneficiario nella graduatoria regionale comunicando al medesimo la posizione ed il termine entro il quale deve essere completato il lavoro. Verrà redatto anche un elenco delle pratiche inammissibili.

Parametro principale per la formazione della graduatoria regionale sarà rappresentata dalla rapidità proposta per l'esecuzione degli interventi progettati.

1.7.3 - Liquidazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno, ad esecuzione parziale o totale dei lavori può essere richiesta da parte del beneficiario la liquidazione delle spese sostenute: in entrambi i casi verrà erogato un importo pari all'70% dei lavori eseguiti (per i lavori conclusi il restante 30% verrà liquidato solo dopo verifica finale dell'Ispettorato delle foreste competente). L'importo lavori minimo eseguito per avere diritto all'erogazione di uno stato di avanzamento è di lire 10 milioni (5.164,57 Euro); per ogni azione sono possibili non più di due stati di avanzamento.

Si considera positiva la riuscita dell'impianto quando presenta un attecchimento pari ad almeno l'80% delle piantine con obbligo per altro di sostituzione delle fallanze nella prima stagione vegetativa (in tal senso viene eseguita una verifica in sede di controllo sulle manutenzioni). Per percentuali di attecchimento inferiori viene sospeso il collaudo.

La priorità verrà riservata alle richieste di liquidazione complete in ogni loro parte (le richieste di liquidazione incomplete verranno direttamente restituite al richiedente), a quelle relative a interventi realizzati secondo le quantità ed i tempi definiti nella domanda, e a parità di questa condizione a quelle che perverranno prima in ordine cronologico.

Qualora in sede di accertamento risulti che la superficie imboschita sia inferiore a quella minima prevista dal presente documento operativo, l'aiuto non viene concesso. Qualora tale superficie risulti superiore a quella ammessa, l'importo viene calcolato sulla base della superficie ammessa in sede di istruttoria.

1.8 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Il beneficiario deve essere proprietario legittimo delle superfici agricole su cui intende procedere ai lavori d'impianto oppure, limitatamente all'impianto dei pioppeti, delegare formalmente una terza persona titolare di partita IVA autorizzandola ad eseguire i lavori.

In alternativa il beneficiario deve essere in possesso di un regolare contratto d'affitto registrato da cui deve emergere il diritto del beneficiario ad usare il fondo per il periodo d'impegno del contributo comunitario e per il tipo d'impianto da realizzare.

Nel caso di contratti d'affitto di prossima scadenza è ammesso un impegno sottoscritto da antrambe le parti al rinnovo del contratto per un periodo sufficiente a garantire l'impegno comunitario assunto.

1.9 - DOCUMENTAZIONE

1.9.1 - Domanda di contributo

L'elenco della documentazione necessaria per accedere al contributo viene riportata di seguito. Domande carenti dei documentati indicati comportano il respingimento della domanda stessa.

- **La domanda viene redatta in carta semplice sulla base dell'<u>allegato B</u> contenente altresì i requisiti del beneficiario.**

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968 sulla base dell'**allegato C** ovvero visura catastale che dimostra il titolo di **proprietà** dei terreni interessati dall'intervento.
- Nel caso in cui la superficie agricola non sia di proprietà del beneficiario deve essere presentata fotocopia in carta semplice del contratto di affitto registrato che deve avere validità pari al ciclo di permanenza minimo previsto per la tipologia d'impianto. In tal senso possono essere presentati contratti integrativi. In sostituzione della copia del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968 secondo l'**allegato C**.
- L'impianto deve essere compatibile con il piano regolatore comunale in vigore e con le normative in materia di conservazione e protezione sulla natura. In tal senso il beneficiario deve presentare apposita dichiarazione del professionista incaricato o nulla *osta* del Comune.
- relazione tecnica con perizia di spesa in tre copie, redatta e firmata da un dottore agronomo forestale o perito agrario abilitato, e che deve delineare in modo preciso: motivazioni e obiettivi dell'intervento; tipologia dell'impianto, sesto di impianto, incidenza percentuale delle diverse specie utilizzate, localizzazione dell'intervento (Comune foglio mappale), parametri agronomici del substrato e caratteristiche climatiche; superfici utili riferite a ciascuna particella catastale, al netto di eventuali tare, descritte sia analiticamente che in cartografia (la superficie utile va calcolata al lordo dei tre metri della distanza di rispetto dalla fila esterna e dalla testata delle file); planimetrie catastali e corografie generali al 25:000 e di dettaglio al 5:000 o al 10:000; quantificazione dettagliata dei costi previsti; ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori (mese e anno) e delle richieste di liquidazione per stati di avanzamento o stati finali (mese e anno). Nella relazione tecnica deve essere fatto riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle servitù di metanodotto o elettrodotto, nonché alle fasce di salvaguardia dalle strade comunali, provinciali statali e autostrade previste dal codice della strada.
- Piano di coltura e conservazione in tre copie dell'impianto contenente la descrizione dettagliata delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza obbligatorio dell'impianto stesso.

1.9.2 La richiesta di liquidazioni deve contenere:

- La domanda di liquidazione dello stato d'avanzamento o stato finale viene inoltrata alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio sulla base dell'**allegato D**. Deve essere sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori.
- A fine lavori deve essere predisposto dal direttore dei lavori (libero professionista abilitato) il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale, l'indicazione cartografica (corografia e planimetria catastale) e analitica delle particella catastali effettivamente imboschite. Questa documentazione deve essere allegata alla richiesta di liquidazione finale assieme alle copie delle fatture quietanziate, dove dovute, e relative a spese effettivamente sostenute.
- I liberi professionisti (agronomi, forestali o periti agrario) si assumono la piena e totale responsabilità anche penale di quanto da loro dichiarato ai sensi delle vigenti norme (art. 2 della legge 898/86).
- I funzionari regionali, titolari del procedimento sono sollevati da ogni responsabilità in ordine a mendaci o inesatte dichiarazioni contenute negli atti suddetti predisposti dal professionista direttore dei lavori o dal beneficiario.

1.9.3 - PIOPPETI

La domanda di contributo viene redatta in carta semplice sulla base dell'allegato B contenente altresì i requisiti del beneficiario e allegando la medesima documentazione richiesta per l'ottenimento del contributo ai sensi della LR 65/76:

- Visura catastale o equipollente dei terreni interessati all'impianto.

- Copia estratto di mappa con individuazione delle superfici interessate dall'impianto.
- Dichiarazione attestante la disponibilità del fondo:
  Se il beneficiario, purchè titolare di partita IVA, è stato delegato dal proprietario alla realizzazione dell'impianto, dovrà presentare una delega sottoscritta da entrambe le parti sulla base dell'**allegato C_1** e copia della carta d'identità del proprietario.
- Dichiarazione di non contrasto urbanistico.
- Preventivo di spesa redatto in base al prezziario contenuto nel presente documento operativo

Per la liquidazione delle spese inerenti i pioppeti è sufficiente la comunicazione di fine lavori con contestuale dichiarazione di aver effettuato l'impianto come da domanda. La documentazione sarà supportata

- dalle fatture
- dai certificati di identità clonale delle pioppelle
- dalla dichiarazione redatta secondo l'**allegato D_1** dove i beneficiari agricoltori dovranno anche dichiarare le quantità di lavoro eseguite direttamente secondo la tariffa oraria indicata.

1.10 - SELEZIONE, PRIORITÀ ED ESCLUSIONE

In fase d'istruttoria l'Ispettorato delle foreste attribuirà un punteggio provvisorio sulla base della tipologia del beneficiario, della natura dell'intervento, della superficie oggetto dei lavori. A tal fine le domande e le documentazioni allegate dovranno essere complete in ogni loro parte. Le domande irregolari o incompleto per mancanza di uno o più documenti previsti nel paragrafo 1.9 relativo alla documentazione, verranno respinte. I punteggi necessari alla formazione della graduatoria dei progetti si assegnano sulla base della tabella B.

Tabella B

Tipo di beneficiario	**punti**
IATP	10
IA	3
Enti pubblici	2
Proprietari privati	1
Superficie di impianto	**punti**
Tra 5.000 e 10.000 m^2	1
Tra 10.001 e 50.000 m^2	3
> a 50.000 m^2	10
Tipo di impianto	**punti**
Imboschimenti	10
Pioppeto e arboricoltura da legno	7
Impianti per biomasse	2
Domanda	**punti**
Domanda completa presentata prima del 30 giugno	5

La Direzione regionale delle foreste individuerà il punteggio definitivo assegnando ai punteggi provvisori raggiunti da ogni domanda un coefficiente di conversione da 0 (esclusione) a 1 (progetto ottimo) in relazione alla validità complessiva del progetto proposto, alla data di presentazione delle domande agli Ispettorati e alla rapidità dei tempi di esecuzione dei lavori previsti.

1.11 - CONTROLLI

I controlli si articolano in controlli amministrativi ed in controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal Reg. CEE 3887/1992 della Commissione e successive modificazioni e integrazioni e dal Reg CE 1750/1999 della Commissione.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio deve provvedere ad eseguire i seguenti controlli:

1.11.1 - Controlli amministrativi:

1. Verifica dell'ammissibilità di tutte le domande compresa l'eventuale verifica della contabilità dei beneficiari.
2. Verifica sul posto di almeno il 5% delle domande.
3. Controllo della veridicità di almeno il 2% delle autocertificazioni allegate alla domanda.

1.11.2 - Controlli in loco

I controlli in loco sono quelli di cui ai punti a) e b). Le domande oggetto di controllo in loco sono determinate sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del reg. CE 3887/1999. In particolare si dovrà tenere conto dell'importo dell'aiuto, del numero di particelle catastali e della superficie interessate, e dell'esito dei controlli effettuati negli anni precedenti.

Le verifiche sul posto relative ai controlli amministrativi di cui al paragrafo 1.11.1 punto 2, non sono computabili tra i controlli di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo.

a) Controlli in loco prima delle liquidazioni

1. Controllo annuale di almeno il 5% delle richieste di stato di avanzamento.
2. Controllo annuale del 100% delle richieste di saldo finale.
3. Controllo annuale di almeno il 5% delle richieste per mancati redditi e/o manutenzioni.

b) Controlli in loco dopo le liquidazioni

Il controllo annuale per la verifica degli impegni sottoscritti deve interessare almeno il 5% dei beneficiari.

1.12 - SANZIONI

Per le sanzioni si applica quanto disposto dal reg. CE n. 3887/1992 della Commissione, dal Reg. Ce 1257/1999 del Consiglio, dal Reg. Ce 1750/1999 della Commissione nonché della L. 898/1986 e loro successive modificazioni e integrazioni.

1.12.1 - False dichiarazioni

In particolare qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale di cui al reg. CE 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, il beneficiario è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

1.12.2 - Mancato rispetto degli impegni

Qualora gli impegni non vengano mantenuti dal beneficiario e in relazione allo stato colturale dell'impianto, il **beneficiario è tenuto a rimborsare in toto o in parte il finanziamento ricevuto maggiorato degli interessi**. Resta salva l'applicazione d'eventuali sanzioni amministrative o penali.

Se durante i controlli, successivamente al 5° anno, viene riscontrata la presenza in campo di residui di pacciamatura plastica, il pagamento del premio per il mancato reddito viene sospeso in attesa della rimozione e smaltimento del film plastico.

1.12.3 - Superfici imboschite

Qualora prima di procedere ad una liquidazione si constati che la superficie dichiarata dal beneficiario supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore (espropriazione per cause di pubblica utilità, calamità naturale grave, attacco parassitario grave, danni gravi causati da animali selvatici qualora non siano dovuti all'incuria del beneficiario), la superficie effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di due ettari, ma non più del 20%, la superficie determinata al momento del controllo.

Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata in sede di controllo, fatti salvi i casi di forza maggiore sopra richiamati, non è concesso nessun aiuto.

1.13 - CAMBIO DI BENEFICIARIO

Se nel corso dell'impegno il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la proprietà o il possesso dei terreni interessati ad un altro soggetto, quest'ultimo subentra nell'impegno per il restante periodo.

Il frazionamento delle superfici in aree inferiori al minimo consentito per l'accesso al contributo, non modifica il diritto o l'obbligo acquisito.

2. DESCRIZIONE SPECIFICA PER CIASCUNA AZIONE

2.10 - IMPIANTO DI BOSCHI MISTI A CICLO LUNGO.

Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di boschi misti con finalità multiple comprese quelle per la produzione di legname e la riqualificazione ambientale. Il ciclo di permanenza minimo è di 20 anni. La densità massima ammessa è di 1.900 piante a ettaro e devono essere utilizzate specie arboree e specie arbustive appartenenti alla flora regionale e finalizzate a ricreare i popolamenti forestali tipici della pianura friulana (querco-carpineti); l'utilizzo delle specie arbustive è ammesso fino al 20% del numero complessivo di piante utilizzate. Non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico, mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3000 m^2; nel caso di impianti in continuità con altre aree già imboschite (anche bosco naturale), si prescinde dal limite di superficie a patto che l'area contigua a "bosco" sia di almeno 10.000 m^2.

Per quanto riguarda gli impianti realizzati su fila unica, questi devono avere lunghezza minima di 1.000 m se isolati o di 100 m se associati ad altre superfici imboschite, mentre per il calcolo della superficie interessata si considera una larghezza di 6 m.

- **Contributi per le spese d'impianto**:

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere in ogni caso il massimale di **6.000 €/ha (11.617.620 lire/ha)**, comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. La pacciamatura plastica eventualmente utilizzata ha un altezza massima di m 1,20, uno spessore di 0,1 mm e uno sviluppo complessivo massimo di ml 2.600. In tabella C sono riportati i costi ad ettaro ammessi per l'impianto di 1.900 piante: per densità inferiori gli importi a ettaro relativi al picchettamento dei filari e alla segnatura delle buchette, all'acquisto della pacciamatutra plastica, alla stesura della pacciamatura plastica, all'apertura delle buchette, all'acquisto delle piantine a radice nuda e al trapianto delle piantine saranno proporzionalmente ridotti fermo restando il valore di costo unitario.

Tabella C

Operazione impianto 1900 piantine a ettaro	**Spesa ammessa**	
	Lire/ha	**€/ha**
Aratura profonda	400.000	206,58
Concimazione di fondo	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29
Picchettamento filari e segnatura buchette (2.600 m per 200 lire/m – 0,10 €/m)	520.000	268,56
Acquisto di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Stesura di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Apertura 1.900 buchette per 300 lire - 0,15 € a buchetta	570.000	294,38
Acquisto 1.900 piantine a radice nuda per 1.200 lire - 0,62 € cadauna	2.280.000	1.177,52
Trapianto 1.900 piantine per 1.800 lire - 0,93 € cadauna	3.420.000	1.766,28
Semina di prato con specie autoctone	250.000	129,11
Totale spesa ammissibile per lavori	**9.540.000**	**4.927**

In determinati casi può essere ammesso a finanziamento anche l'utilizzo di pali tutori (non più di uno per pianta) o di *shelter* per un massimo, in entrambi i casi, di 280 pezzi a ettaro. Per quantità inferiori il sostegno deve essere proporzionalmente ridotto. Le spese ammesse sono riportate in tabella C-.

Tabella C

Impianto 1900 piantine a ettaro	**Spesa ammessa**	
	Lire/ha	**€/ha**
Palo tutore per le specie principali (3000 lire – 1,55 € cadauno)	840.000	433,82
Shelter per le specie principali (1000 lire – 0,52 € cadauno)	280.000	144,61

Operazioni obbligatorie di manutenzione

La frangizollatura, o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso. La potatura sulle piante d'avvenire deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato. **Lo smaltimento della pacciamatura plastica deve avvenire entro il 5° anno.**

Eventuali trattamenti fitosanitari devono essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati delle foreste e adeguatamente giustificati.

2.2 - ARBORICOLTURA DA LEGNO CON SPECIE PREGIATE.

Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti finalizzati a produrre legno utilizzando specie pregiate da un punto di vista economico (ciliegio, noce, acero montano, frassino maggiore, tiglio). La densità di impianto è variabile: possono essere realizzati impianti a bassa densità o ad alta densità (massimo 1.900 piante a ettaro) facendo ricorso anche a specie arboree di accompagnamento di minore importanza economica ma ritenute necessarie per il buon esito dell'impianto (ad esempio ontano nero o carpino bianco). Il ciclo di permanenza minimo è di 20 anni.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico mentre, per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2.

- **Contributi per le spese d'impianto**:

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere in ogni caso il massimale di **6.000 €/ha (11.617.620 lire/ha)**, comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. La pacciamatura plastica eventualmente utilizzata ha un altezza massima di m 1,20, uno spessore di 0,1 mm e uno sviluppo complessivo massimo di ml 2.600. In tabella D sono riportati i costi ad ettaro ammessi per l'impianto di 1.900 piante: per densità inferiori gli importi a ettaro relativi al picchettamento dei filari e alla segnatura delle buchette, all'acquisto della pacciamatutra plastica, alla stesura della pacciamatura plastica, all'apertura delle buchette, all'acquisto delle piantine a radice nuda e al trapianto delle piantine saranno proporzionalmente ridotti fermo restando il valore di costo unitario.

Tabella D

Operazione impianto 1900 piantine a ettaro	**Spesa ammessa**	
	Lire/ha	**€/ha**
Aratura profonda	400.000	206,58
Concimazione di fondo	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29
Picchettamento filari e segnatura buchette (2.600 m per 200 lire/m – 0,10 €/m)	520.000	268,56
Acquisto di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Stesura di pacciamatura plastica (2.600 m per 300 lire/m – 0,15 €/m)	780.000	402,84
Apertura 1.900 buchette per 300 lire - 0,15 € a buchetta	570.000	294,38
Acquisto 1.900 piantine a radice nuda per 1.200 lire - 0,62 € cadauna	2.280.000	1.177,52
Trapianto 1.900 piantine per 1.800 lire - 0,93 € cadauna	3.420.000	1.766,28
Semina di prato con specie autoctone	250.000	129,11
Totale spesa ammissibile per lavori	**9.540.000**	**4.927**

In determinati casi può essere ammesso a finanziamento anche l'utilizzo di pali tutori (non più di uno per pianta) o di *shelter* per un massimo, in entrambi i casi, di 280 pezzi a ettaro. Per quantità inferiori il sostegno deve essere proporzionalmente ridotto. Le spese ammesse sono riportate in tabella D_1.

Tabella D_1

Impianto 1900 piantine a ettaro	**Spesa ammessa**	
	Lire/ha	**€/ha**
Palo tutore per le specie principali (3000 lire – 1,55 € cadauno)	840.000	433,82
Shelter per le specie principali (1000 lire – 0,52 € cadauno)	280.000	144,61

Operazioni obbligatorie di manutenzione

La frangizollatura, o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso. La potatura sulle piante d'avvenire deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato. **Lo smaltimento della pacciamatura plastica deve avvenire entro il 5° anno.** Eventuali trattamenti fitosanitari devono essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati delle foreste e adeguatamente giustificati.

2.3 - IMPIANTI PER PRODUZIONE DI BIOMASSA.

È ammesso a finanziamento l'impianto con pioppo nero, pioppo bianco, platani e salici da utilizzare periodicamente secondo turni anche molto brevi (2-3 anni) per la produzione di biomassa forestale da destinare ad usi energetici o industriali. La densità massima di impianto è di 3.000 piante a ettaro. Il ciclo di permanenza minimo è di 15 anni.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2.

- **Contributi per le spese d'impianto:**

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di **5.808.810 lire/ha (3.000 €/ha)** comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. Le singole voci di costo sono riportate in tabella E. Eventuali trattamenti fitosanitari sono da prevedersi in progetto ma non sono ammessi a finanziamento.

Tabella E

Operazione	**Spesa ammessa**	
	L./ha	€/ha
Aratura profonda	400.000	206,58
Erpicatura	200.000	103,29
Concimazione di fondo	225.000	116,20
Trasporto e distribuzione del concime	80.000	41,32
Acquisto talee (3.000 talee a 500 lire - 0,26 € cadauna)	1.500.000	774,69
Trapianto (3.000 talee a 330 lire - 0,17 € cadauna)	990.000	511,29
Totale spesa ammissibile per lavori	**3.395.000**	**1.753,37**

Operazioni obbligatorie di manutenzione

La frangizollatura deve essere eseguita almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.

2.4 - Impianto di cloni selezionati di pioppo

L'iniziativa finanzia l'impianto a bassa densità (da 330 a 250 piante a ettaro) di pioppi euroamericani selezionati per produzioni di qualità. È possibile procedere all'impianto di pioppo su pioppo. Il ciclo di permanenza minimo è di 8 anni. La superficie minima d'intervento è di 10.000 m^2, formati da corpi di superficie non inferiore a 3.000 m^2.

- **Contributi per le spese d'impianto del pioppeto:**

L'importo concesso è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, e non può eccedere il massimale di **6.776.945 L./ha (3.500 €/ha)**, comprensivo delle spese per lavori e IVA, quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario. In tabella F sono riportati le spese unitarie ammesse nell'ipotesi di impianto di 280 pioppelle ad ettaro e di 330 piante ad ettaro. Non sono previsti sostegni per manutenzioni e mancati redditi, neanche qualora fossero previsti in progetto turni superiori a 15 anni.

Tabella F

Operazione	**Spesa ammessa a ha**			
	Sesto 280 piante/ha		**Sesto 330 piante/ha**	
	Lire	€	Lire	€
Ripuntatura 80-100 cm	350.000	180,76	350.000	180,76
Aratura profonda	400.000	206,58	400.000	206,58
Concimazione di fondo (5 q.li/ha)	260.000	134,28	260.000	134,28
Trasporto e distribuzione di concime	80.000	41,32	80.000	41,32
Erpicatura con frangizolle	200.000	103,29	200.000	103,29
Acquisto pioppelle a 5.100 L. - 2,63 Euro cadauna	1.428.000	737,50	1.683.000	869,20
Carico, trasporto e scarico pioppelle	160.000	82,63	160.000	82,63
Messa a dimora pioppelle (Tracciamento, picchettamento, esecuzione buche, potatura e ritombamento)	1.485.000	766,94	1.485.000	766,94
Totale spesa ammissibile per lavori	**4.363.000**	**2.253,00**	**4.618.000**	**2.385,00**

ALLEGATO A

In particolare le formazioni prative sulle quali non è possibile il finanziamento sono:

1. prati magri e asciutti
2. prati umidi

1. PRATI MAGRI E ASCIUTTI

In regione sono presenti le seguenti categorie:

1.1. Steppe su calcare – zone carsiche con presenza delle seguenti specie caratteristiche: Eryngium amethystinum, Stipa eriocaulis, Chrysopogon gryllus, Centaurea cristata, Potentilla australis, Satureja montana, Plantago carinata, Globularia wilkommni, Teucrium montanum, Pulsatilla montana.

1.2. Magredi su depositi alluvionali della alta pianura friulana con le seguenti specie: Chrysopogon gryllus, Globularia punctata, Centaurea dicroantha, Scabiosa graminifolia, Bromus condensatus, Cytisus pseudoprocumbens, Thesium divaricatum, Ophrys apifera, Sanguisorba minor, Orchis morio, Chamaecytisus purpureus, Euphorbia triflora, Salvia pratensis, Polygala nicaensis, Stipa eriocaulis, Sesleria albicans

1.3. Prati asciutti derivati da concimazione dei magredi - alta e media pianura friulana

a) specie differenziali dal magredo originario:

Arrenatherum elatius, Dactylis glomerata, Bromus erectus, Scabiosa columbaria, Briza media, Koeleria pyramidata;

b) specie del magredo che si riducono drasticamente:

Globularia punctata, Sanguisorba minor, Euphorbia triflora, Stipa eriocaulis, Ophris apifera, Thesium divaricatum, Centaurea dicroantha

2. PRATI UMIDI SU ALLUVIONI DELLA MEDIA E BASSA PIANURA: sono individuabili le seguenti tipologie:

2.1. Torbiere basse alcaline (molto rare ormai)

Erucastrum palustre, Armeria helodes, Schoenus nigricans, Primula farinosa, Senecio daria

2.2. Molinieti (inondati)

Molinia arundinacea, Gladiolus palustris, Gentiana pneumonanthe, Lysimachia vulgaris

2.3. Arrenatereti dal sfalcio

Arrenatherum elatius, Dactylis glonerata, Pimpinella saxifraga, Ranunculus bulbosus, Pastinaca sativa, Cirsium oleraceum, Holcus lanatus, Filipendula ulmaria, Valeriana dioica.

Allegato B

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (Codice 06)

DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE

REG. CE N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1999

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

PROTOCOLLO

NUMERO DOMANDA

ANNO 200__

ENTE — CODICE* — DENOMINAZIONE: ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI

QUADRO A - SOGGETTO RICHIEDENTE

SEZ. I (Dati identificativi del soggetto richiedente)

Natura giuridica** — C.U.A.A. (CODICE FISCALE) (obbligatorio) — PARTITA IVA (obbligatoria se posseduta) — DATA DI RILASCIO P. IVA (giorno, mese, anno)

COD. ISCR. ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

N. REGISTRO IMPRESE — Posizione INPS

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME (se persona fisica)

SESSO (M / F) — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA, IMPIANTO, SEDE OPERATIVA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo per persone giuridiche o enti pubblici)

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

SESSO (M / F) — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - (modalità di pagamento prescelta)

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. Conto Corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO ☐

QUADRO B - MISURA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

MISURA	AZIONE	DESCRIZIONE	superficie interessata ettari are ca	Totale spesa pubblica LIRE	EURO	Quota FEAOG LIRE	EURO
H		**IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE**					
	1	Impianto di boschi misti a ciclo lungo					
	2	Arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo					
	3	Impianti per la produzione di biomassa a ciclo lungo					
	4	Impianti di cloni selezionati di pioppo ecc. a ciclo breve					

superficie totale interessata ettari are ca
Totale spesa pubblica L. **Quota FEAOG L.**
Totale spesa pubblica E. **Quota FEAOG E.**

MISURA	DESCRIZIONE	superficie interessata ettari are ca	Totale spesa pubblica LIRE	EURO	Quota FEAOG LIRE	EURO
I	**ALTRE MISURE FORESTALI**					
SOTTOMISURA 1	**Imboschimento delle superfici non agricole**					
AZIONE 1	Impianto di boschi misti a ciclo lungo					
AZIONE 2	Arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo					
AZIONE 3	Impianti per la produzione di biomassa a ciclo lungo					
AZIONE 4	Impianti di cloni selezionati di pioppo ecc. a ciclo breve					

superficie totale interessata ettari are ca
Totale spesa pubblica L. **Quota FEAOG L.**
Totale spesa pubblica E. **Quota FEAOG E.**

QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Il sottoscritto: ______________________ in qualità di ______________________

consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 15/68, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi e consapevole che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 decadrà dai benefici eventualmente conferiti,

Chiede:
- di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. CE 1257/1999, come dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Friuli Venezia Giulia
- di attivare nella suindicata azienda/impresa o aree ubicate nel comune di ...., la misura indicata nella presente domanda e negli allegati regionali sottoscritti,come precisato nel bando

Dichiara:
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR regionale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano di Sviluppo Rurale regionale,per accedere alla misura prescelta
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg. CE 1257/1999, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR regionale e nel bando
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
- SI | NO - di essere in possesso della Partita IVA in quanto esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633
- SI | NO - di utilizzare piantine provenienti da vivai forestali regionali
- che le superfici oggetto dell'intervento non godono di altri contributi comunitari, nazionali, regionali, ecc
- di essere: proprietario ☐ possessore ☐ dei terreni oggetto dell'intervento
- di non beneficiare del sostegno al prepensionamento, così come richiesto dall'art. 31 del Reg. CE n. 1257/99

Si impegna:
- a corrispondere puntualmente, entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda alle eventuali richieste dell'ufficio regionale di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotti
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente
- ad eseguire lavori in proprio per un importo pari a L. ....
- a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e la pubblicazione della graduatoria, a fronte del programma di investimenti siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali agevolazioni

QUADRO D - DATI RELATIVI ALL'AZIENDA AGRICOLA

Superficie totale aziendale Ettari ___ Are ___ Ca ___ **Superficie agricola utilizzata (SAU)** Ettari ___ Are ___ Ca ___

ETA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE: minore di 40 anni | IA o IATP | P.F. o P.G. — maggiore di 55 anni | IA o IATP | P.F. o P.G.

PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA:

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	Ettari	% della SAU	% del totale
Grandi colture/seminativi			
Orticolture			
Colture permanenti			
Viticoltura			
Frutticoltura			
Olivicoltura			
Prati permanenti e pascoli			
Altre aziende (comprese quelle miste)			
Foreste e altri terreni boschivi			
Altro			
TOTALE			

QUADRO E - ATTIVITA' COMPLEMENTARI SVOLTE DALL'AZIENDA

- [ ] Agriturismo
- [ ] Attività ricreative
- [ ] Artigianato
- [ ] Lavorazione e trasformazione prodotti agricoli
- [ ] Contoterzismo
- [ ] Produzione di energia rinnovabile

QUADRO F - PROSPETTO RIASSUNTIVO

Dichiara di aver compilato:

QUADRO
- A sezioni I II
- B quadro
- C quadro
- D quadro
- E quadro
- F quadro
- G sezione
- sezione

Altri Allegati

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello anche ai fini dei controlli da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali

La presente dichiarazione può essere firmata alla presenza del dipendente della struttura ricevente oppure firmata ed inviata unitamente a fotocopia del documento di identità

Fatto a

il giorno mese anno

Firma

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA

(Timbro e firma del funzionario responsabile)

LEGENDA QUADRO A

		Descrizione
*	582	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di UDINE
	580	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di PORDENONE
	700	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TOLMEZZO
	579	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di GORIZIA
	581	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TRIESTE
**	IATP	Imprenditore agricolo a titolo principale ([1])
	IA	Imprenditore agricolo
	PF o PG	Persona fisica o persona giuridica
	ENTE	Ente pubblico
		([1]) per IATP si intendono gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui alla LR 6/96 e successive modificazioni e integrazioni.

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

Indicare il Codice Fiscale del richiedente.
L'Ufficio competente alla ricezione delle domande deve riportare il numero della domanda dalla prima pagina.

Codice Misura
Indicare il codice della Misura per la quale è richiesto l'aiuto.

Codice azione, sottoazione e descrizione
Indicare il codice dell'azione ed eventualmente della sottoazione con la relativa descrizione definita nella scheda misura del bando.

Riquadro 1 – Comune
Indicare il codice ISTAT della Provincia e del Comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla Circolare ministeriale n. D/1663 del 29 ottobre 1992, in cui viene riportata in allegato l'elenco dei Comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del Comune stesso.

Riquadro 2 – Casi particolari
Qualora la particella ricada in uno dei seguenti casi, indicare il codice corrispondente:

1	riordino fondiario
2	zona coperta da segreto militare
3	uso civico
4	zona demaniale
5	particella interessata da un frazionamento successivo al 31.12.97
6	ex catasto austroungarico (catasto tabellare)

Riquadro 3 – Dati catastali
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- subalterno.

Riquadro 4 – Superficie catastale
Indicare la superficie catastale totale di ciascuna particella espressa in ettari e are.

Riquadro 5 – Tipo di conduzione
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1	proprietà
2	affitto

Riquadro 6 – Codice coltura
Indicare la coltura in atto utilizzando i codici riportati nella Tabella.

Colture	codice	Colture	codice
Orticole	02	Cerealicole	06
Floricole	03	Altri seminativi	07
Viticole	04	Set aside	08
Frutticole	05	Altro	09

Riquadro 7 – Superficie utilizzata
Per ogni particella indicare la superficie interessata all'intervento e per la quale si richiede l'aiuto.
Per ciascun quadro di misura compilato riportare il totale della superficie utilizzata.
Nel caso in cui i campi di un quadro non dovessero essere sufficienti ad indicare tutte le superfici utilizzate, proseguire la compilazione utilizzando i quadri successivi, avendo cura di ripetere le stesse informazioni riguardanti: misura, azione, sottoazione, descrizione.
Riquadro 8 – Tipo area
Il presente riquadro dev'essere compilato o dal richiedente o a cura dell'Ufficio competente alla ricezione delle domande.
Indicare l'area ove ricade la superficie di ciascuna particella, utilizzando i seguenti codici.

A – Aree svantaggiate

A1	zona svantaggiata
A2	zona soggetta a vincolo ambientale

B – Area obiettivo 2 - Barrare la casella qualora la particella di terreno sia in un comune delimitato ai sensi del regolamento CE 1260/1999, articolo 4.

C – Aree protette

C1	Riserva naturale regionale
C2	Altre aree naturali protette

D - Zona nella rete NATURA 2000 - Barrare la casella qualora la particella di terreno sia in un'area classificata Natura 2000.

Riquadro 9 – Irrigabile
Barrare la casella qualora la particella di terreno sia effettivamente irrigabile.

ALLEGATO C (TERRENI NON AGRICOLI di proprietà o in affitto)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt..________________, nat.. a ______________________,
il________________, residente a________________via____________________,
località______________________________, n.________________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. di essere in possesso dei fondi sotto indicati:

Comune	foglio	mappale	Proprietà o possesso (*)

2. che i contratti d'affitto relativi ai terreni sopra indicati hanno una durata pari o superiore alla periodo di permanenza obbligatorio previsto per gli impianti da realizzare e che consentono la realizzazione di impianti con specie legnose.

Fatto, letto e sottoscritto.

____
(data)

____
(Il dichiarante)

** ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor________________________________è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a________________________________

____
(data)

____
IL FUNZIONARIO

* indicare una delle seguenti categorie:

- proprietario;
- contratto di affitto registrato.

**In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

ALLEGATO C_1 (TERRENI NON AGRICOLI per l'impianto di pioppeti su istanza di SOGGETTI DELEGATI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt..______________________, nat.. a ______________________,
il______________, residente a______________________via______________________,
località______________________, n.__________, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di delegare il Sig.______________________ nat.. a ______________________,
il______________, residente a______________________via______________________,
località______________________, n.__________, a utilizzare i fondi sottoindicati per l'impianto di pioppeti:

Comune	foglio	mappale

Fatto, letto e sottoscritto.

____
(data)

____
(Il dichiarante)

* ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor______________________è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a______________________

____
(data)

____
IL FUNZIONARIO

*In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

ALLEGATO D (Stato d'avanzamento)

I sottoscritti____, rispettivamente estensore della domanda di contributo n.______________________________datata____________________, e direttore dei lavori

DICHIARANO

1. che sono stati realizzati lavori per Lire____________________pari a €______________.
2. che le particelle catastali sui cui sono stati eseguiti i lavori sono i seguenti:

Comune	foglio	Particella catastale	Superficie eseguita

CHIEDONO

La liquidazione dello stato di avanzamento per i lavori eseguiti.

____
(data)

____________________ ____________________
(Il beneficiario) il direttore dei lavori
(timbro e firma)

ALLEGATO D₁ (liquidazione dei pioppeti sui TERRENI NON AGRICOLI)

I sottoscritti_______________________________________, rispettivamente estensore della domanda di contributo n.________________________datata________________________, e direttore dei lavori

DICHIARANO

1. che i lavori sono stati completati in data____________________
2. che sono stati realizzati lavori per Lire____________________pari a €______________.
3. che le particelle catastali sui cui sono stati eseguiti i lavori sono i seguenti:

Comune	foglio	Particella catastale	Superficie eseguita

CHIEDONO

La liquidazione delle spese relativeai lavori eseguiti.

____
(data)

____
(Il beneficiario)

____
il direttore dei lavori
(timbro e firma)

VISTO: L'ASSESSORE ALLE FORESTE: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 29 dicembre 2000, n. 794.

Bando-Regolamento relativo alla raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 d'approvazione della proposta di Piano di sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 d'approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di sviluppo rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di sviluppo rurale approvato, al punto 5 «Procedure per l'attuazione» della misura i - altre misure forestali comprendente la sottomisura «Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura», prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando - Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo alla raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i4 del Piano di sviluppo rurale;

DECRETA

Di approvare e rendere esecutivo nel testo allegato al presente decreto il «Bando-Regolamento relativo alla raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999.

Udine, lì 29 dicembre 2000

POZZO

BANDO - REGOLAMENTO

RACCOLTA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SELVICOLTURA

(Aiuti alle imprese boschive)

art. 30 - Reg. CE 1257/99, 3° trattino

Misura i del Piano di Sviluppo Rurale

(Decisione della Commissione delle Comunità Europee C [2000] 2902)

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE COMUNE A TUTTE LE SOTTOMISURE E AZIONI:

PREMESSA

Per razionalizzare il settore forestale risulta necessario favorire il continuo ammodernamento delle imprese boschive con attrezzature tecnologicamente avanzate caratterizzate da maggiore produttività ed elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli d'emissioni inquinanti e basso impatto sull'ambiente forestale. Gli operatori forestali devono essere per altro qualificati e capaci di utilizzare le moderne tecnologie a disposizione.

Le operazioni selvicolturali dovranno essere conformi alle linee guida ed ai principi della selvicoltura naturalistica formalizzati sulla base delle tipologie forestali esistenti nel Friuli–Venezia Giulia. In particolare l'esercizio della selvicoltura è possibile attraverso:

- l'azione del tecnico selvicoltore, che pianifica e organizza la raccolta e la commercializzazione del prodotto legnoso;
- l'azione degli operatori forestali che hanno il compito di provvedere materialmente all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e dei miglioramenti colturali.

La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi

- aumentare la produttività dell'impresa boschiva;
- promuovere modalità di utilizzazione con impatti ambientali il più contenuti possibile;
- migliorare la qualità degli assortimenti legnosi;
- razionalizzare l'organizzazione del lavoro boschivo;
- migliorare la sicurezza degli operatori forestali;
- incentivare lo sviluppo di sistemi razionali di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura adeguando e rinnovando il parco macchine degli operatori forestali;
- .acquisizione di macchinari per l'approvvigionamento ed il conferimento di biomasse forestali a fini energetici.

1.1 - INTERVENTI FINANZIABILI

È previsto il finanziamento di 2 categorie di azioni:

- Acquisto di macchinari e attrezzature per le utilizzazioni forestali o finalizzate alla riqualificazione ambientale delle aree forestali.
- Realizzazione, o acquisto ad eccezione dei terreni, e adeguamento di piazzali di stoccaggio del legname tondo, di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati.

Sono considerate ammmissibili anche le spese sostenute per l'<u>acquisto di materiale usato</u> (reg. CE 1685/2000) se sono rispettate le condizioni seguenti, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose:

a) Dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario.

b) Il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo.

c) Le caratteristiche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard pertinenti.

Gli interventi finanziabili e le caratteristiche tecniche sono riportate nelle azioni ed esplicitate negli allegati.

1.2 - BENEFICIARI

Le categorie dei beneficiari sono:

1. le imprese boschive (artigiane, cooperative ecc.), anche in forma societaria, dotate dei necessari requisiti di specializzazione per i lavori forestali;
2. proprietari forestali, privati singoli o associati ovvero Comuni singoli o associati, ovvero i loro consorzi purchè organizzati in forma d'impresa;
3. soggetti delegati dai proprietari limitatamente alle aree di stoccaggio ad uso collettivo;

1.3 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese, per essere ritenute ammissibili, devono riguardare investimenti legati all'uso del legno come materia prima e limitatamente alle operazioni che precedono la trasformazione industriale. Le spese per lavori, acquisti di materiali, spese tecniche e IVA sono finanziate fino al 40% della spesa ammissibile.

Il finanziamento pubblico non può superare in ogni caso **100.000 € (193.627.000** Lire) all'anno per beneficiario e per un periodo non superiore a tre anni, in conformità alle regole "*de minimis*" di cui alla comunicazione CE 96/C68/06.

Eventuali voci di costo non contemplate nel presente documento dovranno essere preventivamente esaminate dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e approvate in via definitiva dalla Direzione regionale delle foreste.

L'approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione regionale delle foreste, a seguito dell'istruttoria definitiva, fa da riferimento per la quantificazione dell'aiuto pubblico da concedere.

Non saranno liquidate spese superiori per quantità e per prezzo a quanto riportato nel presente documento o a quanto contenuto nel progetto approvato.

Tra le spese ammissibili sono riconosciute le spese per la redazione del piano d'impresa e l'assistenza per la concessione del contributo, purchè documentate da fattura. Per investimenti che prevedono importi superiori a **lire 50.000.000 (€ 25.822,84)**, sono ammesse spese per un massimo di **lire 1.500.000 (€ 774,69)** IVA esclusa; per investimenti inferiori o uguali a **lire 50.000.000 (€ 25.822,84)**, sono ammesse spese per un massimo di **lire 1.000.000 (€ 516,46)** IVA esclusa.

Le spese, riconosciute congrue all'atto della domanda, dovranno essere confermate in sede di consuntivo e verifica finale sulla base delle misure relative ai lavori effettivamente eseguiti e riportate nel certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori.

1.3.1 - Fatture

I beneficiari dovranno comprovare le spese sostenute per lavori ed interventi con fatture relative all'intera spesa ammissibile.

1.3.2 - IVA

Per i proprietari non titolari di partita IVA e per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta sarà liquidata come spesa ammissibile ma senza superare il massimale previsto. Per gli imprenditori l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.

Le voci di costo riportate nel presente documento operativo sono da considerarsi IVA esclusa.

1.4 - DELIMITAZIONE GEOGRAFICA

L'area interessata dai benefici è l'intero territorio regionale. I beneficiari ricadenti nei territori delle Comunità montane delle province di Udine e di Pordenone all'interno dell'Obiettivo 2 risulteranno prioritari rispetto alle realtà distribuite sul restante territorio regionale.

1.5 - CAUSE DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE

Sono escluse dal finanziamento le proprietà forestali regionali e quelle dello Stato o gestite da organi statali; in particolare restano escluse le proprietà del demanio statale, del FEC, dell'ENEL ecc.

È escluso il sostegno alle attività di trasformazione industriale (segherie).

Vengono escluse le imprese che, in base al codice di classificazione delle attività economiche ai fini iscrizione IVA, svolgono prevalentemente, nell'ambito del settore Agricoltura caccia e selvicoltura, attività agricole di cui al codice 01 e/o che operano con regime IVA speciale e il cui titolare sia in possesso di una posizione previdenziale INPS – ex gestione SCAU - come imprenditore agricolo.

Non sono inoltre ammessi finanziamenti per:

- Investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione).
- Investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale.
- Investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali.
- Investimenti che non soddisfino i requisiti di compatibilità ambientale o che prevedano l'uso di prodotti inquinanti e nocivi per l'ambiente.

1.6 - ISTRUTTORIA E DOCUMENTAZIONE

1.6.1 - Fase transitoria

Per il periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione di questo regolamento, si prescinde dalle procedure da esso individuate e possono essere riconosciute, se ritenute congrue e necessarie, anche le spese già sostenute per investimenti realizzati antecedentemente alla presentazione di una domanda, che dovrà essere indirizzata alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con allegata relazione tecnica e programma di spesa.

Verrà redatta una graduatoria di merito per l'accesso al contributo utilizzando il criterio cronologico della data di presentazione della domanda e valutando la tipologia degli interventi proposti.

Potranno essere ammesse a finanziamento, a prescindere dal bando, unicamente le azioni che si potranno concludere ed essere documentate per intero entro il 30 luglio 2001.

1.6.2 - Fase definitiva

Successivamente all'approvazione del presente documento operativo potranno essere presentate le domande durante tutto l'anno indirizzate alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e redatte sulla base di una modulistica disponibile presso questi uffici fino al 30 novembre del 2005. Per programmi pluriennali e comunque per le singole azioni dovrà essere indicata la scadenza temporale relativa alla realizzazione della spesa (prima o dopo il 30 luglio d'ogni anno).

Il bando di ammissione al contributo è di tipo aperto, ma verrà tenuto conto come punteggio di preferenza delle domande pervenute prima del 30 giugno.

Entro il 20 febbraio d'ogni anno l'Ispettorato provvede a fare una prima istruttoria, a definire gli interventi ammissibili e la congruità della spesa, l'ammontare del sostegno pubblico ed assegna il punteggio provvisorio di graduatoria. Copia della documentazione dell'istruttoria e delle priorità viene trasmessa alla Direzione regionale delle foreste.

Entro il 30 marzo di ogni anno la Direzione regionale delle foreste approva formalmente il progetto e stila l'elenco generale in ordine prioritario dei beneficiari e delle pratiche inammissibili. Le risultanze sono rese

pubbliche e verrà comunicato al beneficiario il termine entro il quale deve essere completato il lavoro. Verrà redatto anche un elenco delle pratiche inammissibili.

Ove necessario, e prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario presenterà il progetto esecutivo per le opere che intende realizzare.

1.6.3 - Liquidazioni

Durante la realizzazione dei lavori e degli investimenti é possibile l'erogazione di stati d'avanzamento pari al 100% delle spese sostenute per le attrezzature del 70% per le infrastrutture. L'importo minimo delle spese sostenute e necessario per avere diritto all'erogazione di uno stato d'avanzamento è di **20.000.000 di lire (10.329,14 €)**;

Entro il 30 giugno di ogni anno, ad esecuzione parziale o totale dei lavori può essere richiesta da parte del beneficiario la liquidazione delle spese sostenute. Il finanziamento dell'acconto (o stato di avanzamento) viene erogato sulla base della verifica di collaudo effettuato dall'Ispettorato delle foreste competente per territorio.

La priorità verrà riservata alle richieste di liquidazione complete in ogni loro parte, a quelle relative a interventi realizzati secondo le tipologie di investimento e nei tempi definiti nella domanda, e a parità di questa condizione a quelle che perverranno prima in ordine cronologico.

1.7 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1.7.1 - imprese boschive

Le imprese boschive (artigiane, cooperative ecc.) anche in forma societaria devono essere dotate dei necessari **requisiti di specializzazione per i lavori forestali**.

La **redditività dell'impresa** è dimostrata dai contratti di vendita dei lotti boschivi oppure dalle convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzazione boschiva.

Il **rispetto dell'ambiente** viene dimostrato dall'osservanza delle norme forestali a tutela del bosco attualmente in vigore.

1.7.2 – proprietari forestali

Per ottenere il finanziamento, il beneficiario deve possedere i requisiti dell'**impresa strutturata** ed organizzata attraverso un piano d'impresa che individui il carattere non temporaneo dell'investimento ed un equilibrato rapporto costi/benefici.

La **redditività dell'impresa** è dimostrata dal bilancio, da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale pianificata, oppure dalle assegnazioni di legname per uso civico.

Il **rispetto dell'ambiente** viene dimostrato dall'osservanza delle norme forestali a tutela del bosco attualmente in vigore o dal conseguimento dell'ecocertificazione forestale secondo le norme ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC ecc.

1.8 - DOCUMENTAZIONE

1.8.1 - Domanda di contributo

L'elenco della documentazione necessaria per accedere al contributo viene riportata di seguito. Per il periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione di questo regolamento si può prescindere dalla completezza della documentazione necessaria nella "fase definitiva".

La domanda viene redatta in carta semplice sulla base dell'Allegato A contenente altresì i requisiti del beneficiario e allegando:

1. Scheda conoscitiva del beneficiario sulla base dell'**Allegato B**.
2. Preventivi dei macchinari e schede tecniche delle attrezzature.
3. Relazione tecnica sintetica redatta da un tecnico qualificato in rapporto alle competenze professionali richieste per la tipologia degli investimenti da realizzare. Deve essere prevista una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e degli investimenti per acquisti di macchine e attrezzature (mese e anno) e delle richieste di liquidazione per stati d'avanzamento o stati finali (mese e anno). Tali informazioni potranno essere contenute nel piano d'impresa.

Le modalità di compilazione della domanda e della scheda conoscitiva sono riportate nell'**Allegato C**.

1.8.2 - Documentazione specifica per le imprese boschive

- **Piano d'impresa** a firma di un tecnico forestale abilitato che individui attraverso i contratti di lavorazione, il volume di materiale utilizzato e l'organizzazione aziendale, la redditività dell'impresa e l'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito. Il piano può riprendere i dettagli della scheda conoscitiva. Tale condizione non è richiesta per le aziende di nuova costituzione.

- Copia dei contratti di vendita dei lotti boschivi, convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzazione boschiva. In alternativa è sufficiente la dichiarazione redatta sulla base dell'**Allegato B**.

- Copia di valido certificato d'idoneità tecnica (a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di enti pubblici e per la conduzione di lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprità pubblica). In alternativa è sufficiente la dichiarazione redatta sulla base dell'**Allegato B**.

1.8.3 - Documentazione specifica per i proprietari o soggetti delegati

- **Piano d'impresa** che individui il carattere non temporaneo dell'investimento, ed un equilibrato rapporto costi/benefici.

- Copia del bilancio, da cui si evincono i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale pianificata.

1.8.4 Richiesta di liquidazioni

- La richiesta di liquidazione per stato d'avanzamento, sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori, deve essere inoltrata alla Direzione regionale delle foreste per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e viene redatta in carta semplice sulla base dell'**Allegato D**.
- A fine lavori deve essere predisposto dal direttore dei lavori (libero professionista abilitato) il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale. Questa documentazione deve essere allegata alla richiesta di liquidazione finale e alle copie delle fatture quietanziate, dove dovute, e relative a spese effettivamente sostenute.

1.9– SELEZIONE, PRIORITÀ ED ESCLUSIONE

In fase d'istruttoria l'Ispettorato delle foreste attribuirà un punteggio provvisorio: la **priorità assoluta** sarà riservata nei primi due anni di finanziamento alle imprese private rispetto a quelle pubbliche, alle imprese di nuova costituzione, alle imprese forestali pure che non hanno goduto di finanziamenti con il regolamento 867/91 e alle altre imprese forestali che godono dei punteggi più elevati.

Le imprese boschive avranno la **priorità assoluta** di finanziamenti rispetto ai proprietari.

Priorità nella concessione dei contributi verrà data alle imprese che hanno effettuato i lavori di utilizzazione forestale nel rispetto della normativa forestale in vigore.

I progetti inerenti la realizzazione e l'adeguamento di piazzali di stoccaggio e magazzini, saranno valutati discrezionalmente in fase d'istruttoria. Saranno finanziate in via **prioritaria** le iniziative di servizio collettivo che si raccordano con l'attività commerciale della Borsa del Legno regionale.

I punteggi necessari alla formazione della graduatoria dei progetti presentati dalle imprese boschive o dai proprietari che svolgono attività d'utilizzazione boschiva, si assegnano sulla base della **tabella A**.

In corso d'istruttoria potranno essere escluse le iniziative meno importanti e non qualificanti rispetto al complesso delle domande presentate.

I progetti con punteggi bassi potranno essere accantonati e riservati ad una particolare graduatoria, dalla quale saranno ripescati in relazione alla disponibilità finanziaria ed in relazione alla tempestività dell'intervento proposto.

Tabella A

1) Lotti pubblici assunti						
N.	0	1	2	3	4	>4
punti	0	2	4	6	8	10

2) lavorati in proprio nell'ultimo anno						
m^3	0	< 500	500 – 1.000	1001-2.000	2.000 – 3.000	> 3.000
Punti	0	2	4	8	12	16

3) Lavori per conto terzi nell'ultimo anno						
Taglio e allestimento	m^3	0	< 500	500 – 1.000	1001-2.000	> 2.000
	punti	0	2	4	8	12
Esbosco per via terrestre	m^3	0	< 500	500 – 1.000	1001-2.000	> 2.000
	punti	0	1	2	3	4
Esbosco per teleferica	m^3	0	< 500	500 – 1.000	1001-2.000	> 2.000
	punti	0	2	4	6	8

4) Interventi colturali (ultimo biennio)					
N.	0	1	2	3	>4
Punti	0	1	2	3	6

5) Dimensione aziendale (ultimo anno)									
Operai	n.	0		1 – 3		4 – 8	9 – 12	> 12	
	punti	0		6		8	12	16	
Giornate lavorative	n.	0	< 150	150 – 300	301 – 500	501 - 700	701 – 1.000	> 1.000	
	punti	0	2	3	4	6	8	10	

6) Certificato d'idoneità				
Tipo (m^3)	Assente	500	500 – 1.000	> 1.000
Punti	0	1	2	4

7) Contributi ottenuti negli ultimi 10 anni			
N di contributi	Sommatoria dei pesi		
1	-5		
2	-10		
> 3	-15		

8) Innovazione tecnologica: presenza o carenza della macchina nella realtà locale, sostituzione di macchine obsolete			
Macchina	Presente	Sostituzione	Assente
Punti	0	2	6

9) Azienda di recente costituzione o costituita da personale giovane	
Punti	8
10) Imprese boschive che non svolgono esclusivamente lavori forestali di utilizzazione e commercializzazione	
Punti	- 6
11) imprese pubbliche rispetto a quelle private	
Punti	- 5
12) Presentazione del piano di impresa	
A seconda della qualità del piano, fino al massimo punti	30
13) Imprese boschive pure che hanno eseguito utilizzazioni col sistema dell'affidamento dei lavori	
Fino a punti	20

1.10 - CONTROLLI

In generale i controlli relativi agli investimenti riguardano:

1. La corrispondenza degli importi messi in liquidazione ai beneficiari finali con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa.

2. La fondatezza delle domande di pagamento (stati di avanzamento e saldi) che devono basarsi su su spese effettivamente sostenute.

3. La presenza di eventuali carenze o rischi nell'esecuzione di azioni e interventi.

4. L'accertamento che i contributi finanziari erogati rientrino nei limiti fissati e che siano stati pagati ai destinatari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati.

5. L'accertamento che la destinazione o la prevista destinazione dell'intervento finanziato corrisponde a quella descritta nella domanda.

In particolare l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio deve provvedere a verificare l'ammissibilità di tutte le domande; a controllare la veridicità di almeno il 2% delle autocertificazioni allegate alla domanda; a controllare in loco tutti gli investimenti per i quali il beneficiario chiede la liquidazione di uno stato d'avanzamento o del saldo finale; a controllare annualmente e per la durata dell'impegno che gli investimenti effettuati non siano adibiti a scopi diversi da quelli per i quali si è ricevuto il finanziamento.

1.11 - SANZIONI

- **False dichiarazioni**

In particolare qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale di cui al reg. CE 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, il beneficiario è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

- **Mancato rispetto degli impegni**

Qualora gli impegni non vengano mantenuti dal beneficiario, il **beneficiario è tenuto a rimborsare in toto il finanziamento ricevuto maggiorato degli interessi.** Resta salva l'applicazione d'eventuali sanzioni amministrative o penali.

2. DESCRIZIONE SPECIFICA PER CIASCUNA AZIONE

2.1 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LE UTILIZZAZIONI FORESTALI O FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE FORESTALI.

2.1.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

E' previsto l'acquisto d'attrezzature e macchine che aumentano la produttività, riducono l'aleatorietà stagionale della lavorazione, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sull'inquinamento acustico, nonché l'assenza d'impatti negativi, su suolo, acqua, aria, e sugli ecosistemi forestali in generale.

Sono compresi in questa categoria gli investimenti connessi a tutte le fasi legate alla gestione della utilizzazione e della riqualificazione forestale da parte dell'impresa boschiva: dalla preparazione delle vie di esbosco, alle opere di riqualificazione forestale ed ambientale, dall'abbattimento delle piante, al completo allestimento del legname tondo e all'esbosco finalizzato alla vendita dei tronchi in allestimento tondo e scortecciati a piazzale.

I macchinari e le attrezzature acquistabili sono indicati nell'**Allegato E.**

In via subordinata sono finanziati anche acquisti, a livello delle imprese, per attrezzature informatiche quali *hardware* e *software* per la gestione della Borsa del legno e dell'Osservatorio del legno.

La richiesta di contributo dovrà essere accompagnata da un "Piano delle attrezzature tecniche aziendali" dal quale risulti il modello o i modelli organizzativi aziendali per i lavori di utilizzazione forestale, l'idoneità delle macchine e delle attrezzature da acquistare e la logica tecnica che sta alla base dell'acquisto delle nuove macchine, con la dimostrazione dell'ottimale inserimento nel modello organizzativo futuro. Tale documento-progetto dovrà essere a firma di un dottore forestale abilitato.

2.1.2 - DEFINIZIONE DEI REQUISITI D'AMMISSIONE

Le imprese boschive (artigiane, cooperative ecc.) organizzate anche in forma societaria, devono essere dotate dei necessari requisiti di specializzazione per i lavori forestali:

- Iscrizione alla camera di commercio per le imprese che svolgono attività d'utilizzazione boschiva anche in modo secondario.
- Regolarità della posizione previdenziale e assistenziale degli operai dell'impresa.

Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività. A questo scopo potrà essere esaminata, in sede di valutazione delle domande e dei progetti, la situazione finanziaria dei richiedenti e la capacità d'investimento.

2.1.3 - CAUSE SPECIFICHE D'ESCLUSIONE

Le macchine e le attrezzature finanziate **non sono alienabili prima di 5 anni dalla data di acquisto**.

Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo per spese ammissibili inferiori ai **10.000.000 di lire (5.164,67 €)**.

2.2 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PIAZZALI DI STOCCAGGIO E MAGAZZINI

2.2.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

Il finanziamento è concesso per investimenti finalizzati al miglioramento della commercializzazione dei prodotti:

- costruzione o adeguamento di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionamento del legname grezzo;
- costruzione o adeguamento di centri per la raccolta e la vendita del legname grezzo alle imprese di trasformazione.
- costruzione o adeguamento di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati.

È finanziato anche l'**acquisto di beni immobili**, vale a dire edifici già costruiti e **ad esclusione dei terreni** su cui si trovano, purchè siano direttamente connessi alle finalità dell'azione.

Ai fini dell'ammissibilità, un professionista qualificato e indipendente deve certificare con perizia giurata che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specifcare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.

L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che, nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte del FEOGA Garanzia, darebbe adito ad un doppio aiuto.

2.2.2 - CONTRIBUTI PREVISTI

Sui lavori previsti e ritenuti ammissibili possono essere ammesse a contributo le spese tecniche fino ad un massimo del 12% per i servizi professionali di progettazione, direzione lavori, stati d'avanzamento, contabilità, certificato finale.

2.2.3 - CAUSE DI ESCLUSIONE/LIMITAZIONI

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di terreni.

I piazzali di stoccaggio e i magazzini **non potranno essere adibiti a scopi diversi** da quelli per i quali si è ricevuto il finanziamento, **per 10 anni dalla loro realizzazione o dal loro adeguamento.**

Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo per spese ammissibili inferiori ai **20.000.000 di lire (10.329,14 €).**

QUADRO [illegible] - MISURA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

MISURA	DESCRIZIONE
I	**ALTRE MISURE FORESTALI**
SOTTOMISURA	
4	**RACCOLTA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SELVICOLTURA**

AZIONE		Totale spesa pubblica LIRE	Totale spesa pubblica EURO	Quota FEAOG LIRE	Quota FEAOG EURO
1	Acquisto di macchinari e attrezzature per le utilizzazioni forestali o finalizzate alla riqualificazione ambientale delle aree forestali				
2	Realizzazione e adeguamento di piazzali di stoccaggio e magazzini				

Totale spesa pubblica L. ____________ **Quota FEAOG L.** ____________

Totale spesa pubblica E. ____________ **Quota FEAOG E.** ____________

[illegible]

Il sottoscritto:

____________________ in qualità di ____________________

consapevole delle proprie responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 15/68, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi e consapevole che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,

Chiede:

- di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. CE 1257/1999, come dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Friuli-Venezia Giulia
- di attivare nella suindicata azienda/impresa o area ubicata nel comune di .... la misura indicata nella presente domanda e negli allegati regionali sottoscritti, come precisato nel bando

Dichiara:

- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR regionale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano di Sviluppo Rurale regionale per accedere alla misura prescelta
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg. CE 1257/1999, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR regionale e nel bando
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione prevista, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
- SI | NO - di essere in possesso della Partita IVA in quanto esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633
- che le superfici e le attrezzature oggetto dell'intervento non godono di altri contributi comunitari, nazionali, regionali, ecc.
- di essere: proprietario [ ] possessore [ ] dei terreni oggetto dell'intervento

Si impegna:

- a corrispondere puntualmente, entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda alle eventuali richieste dell'ufficio regionale di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotti
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente
- a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e la pubblicazione della graduatoria, a fronte del programma di investimenti siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali agevolazioni

LEGENDA

Quadro A			Descrizione
	*	582	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di UDINE
		580	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di PORDENONE
		700	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TOLMEZZO
		579	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di GORIZIA
		581	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TRIESTE
	**	IBS	Imprenditore boschivo singolo
		S	Società di imprenditori boschivi
		SC	Società cooperativa
		C1	Consorzio di proprietari
		C2	Comuni singoli o associati
		SD	Soggetti delegati dai proprietari limitatamente alle aree di stoccaggio ad uso collettivo

ALLEGATO B

REGOLAMENTO CEE 1257/99 – Sottomisura I.4

SCHEDA CONOSCITIVA

1. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA DOPO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1.1 Descrizione delle attività attuali del beneficiario e di quelle previste dopo la realizzazione del progetto, della loro entità e dell'ambito territoriale d'influenza.
(Indicare se trattasi di azienda proprietaria di boschi o d'impresa di utilizzazione boschiva).

N.B. Può essere contenuto nel piano d'impresa e delle attrezzature tecnico aziendali.

____

____

____

____

1.2 Indicare se trattasi d'impresa provvista di certificato di idoneità negli ultimi 2 anni.

Per l'anno _____ ☐ si no ☐ per l'anno _____ ☐ si no ☐.
Ultimo certificato di idoneità: fino 500 m^3 ☐; 500-1.000 m^3 ☐; >1.000 m^3 ☐

1.3 Elenco e descrizione dei fabbricati esistenti

(stabilimenti, magazzini, locali di servizio, uffici, alloggi, piazzali o depositi esterni, ecc.)

Descrizione e destinazione	Ubicazione Comune	Volume e Superficie	
		m^2	m^3
1)			

1.4 Elenco e descrizione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature esistenti per taglio, raccolta, trasporto e lavorazione dei prodotti legnosi.

Descrizione impianti, macchine ed attrezzature	Anno di acquisto
1)	

1.5 Tipo di soprassuolo utilizzato e prodotti legnosi lavorati – commercializzati

1) Numero lotti boschivi pubblici assunti in proprio nel biennio _____

NUMERO ______

2) m³ lavorati nell'anno ______ in proprio

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

- Legna da ardere quintali/10 ____
- Legname da opera di latifoglie m^3 ____
- Legname da opera di conifere m^3 ____
- **TOTALE** ____

3) m³ lavorati nell'anno______conto terzi

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

- Legna da ardere quintali/10 ____
- Legname da opera di latifoglie m^3 ____
- Legname da opera di conifere m^3 ____
- **TOTALE** ____

TIPOLOGIA DI LAVORO

- Taglio ed allestimento m^3 ____
- esbosco per via terrestre m^3 ____
- esbosco per teleferica m^3 ____
- **TOTALE** ____

4) Interventi colturali del biennio_____:

Numero __________ In proprio __________ Conto terzi __________

5) Numero operai occupati e numero ore complessive (anno _____)

	locali, ecc.	*extra-comunitari*
numero operai occupati		
numero giornate lavorate		

1.6 Numero di contributi ottenuti negli ultimi 10 anni __________

1.7 Innovazione tecnologica.

Nella realtà locale la macchina (1)________________(*) è già presente ☐; obsoleta ☐; assente

la macchina (2)________________(*) è già presente ☐; obsoleta ☐; assente

la macchina (3)________________(*) è già presente ☐; obsoleta ☐; assente

(*) indicare il tipo di macchina.

1.8 La richiesta di contributo era stata presentata con il regolamento 867/90 è non era stata accolta per carenza dei fondi: sì ☐; no ☐.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Descrivere in modo sintetico, ma completo, le finalità del progetto ed i suoi obiettivi tecnici ed economici, i fabbricati, le strutture, le macchine e le attrezzature previste, specificarne l'ubicazione e indicare se trattasi di nuove strutture ed attrezzature oppure di ristrutturazioni, ampliamenti, ammodernamenti, ecc.

➢ Titolo del progetto

____

____

➢ Ubicazione dell'investimento

______________ ______________________________ ________

Località *Comune* *Prov.*

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALL'INVESTIMENTO.
(Vedi preventivo di spesa e/o piano di impresa delle attrezzature tecnico aziendali).

2.2 Prospetto degli interventi per fabbricati e strutture da realizzare
(riportare gli interventi in riferimento a nuove costruzioni, ecc.)

Descrizione e destinazione	Volume e Superficie		Costo
	m^2	m^3	

2.3 Prospetto degli interventi per acquisto macchine ed attrezzature

Descrizione impianto ed uso	Costo

3. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.1 Data presunta prevista per inizio lavori ed investimenti

mese	*anno*

3.2 Data prevista per la fine

mese	*anno*

4. IMPEGNO E DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante:

- si impegna, qualora la domanda venga ritenuta ammissibile, a presentare i documenti integrativi al progetto (concessione edilizia se trattasi di costruzioni, ecc.);
- dichiara di aver preso visione delle note esplicative ed istruzioni relative alla presentazione della domanda con particolare riferimento all'allegato C – "Azioni e spese non imputabili ai fini del contributo";
- dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite ed i dati esposti nella presente scheda conoscitiva corrispondono a verità e possono essere verificati su richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia o degli organi nazionali e comunitari.

Data, ______________

Il legale rappresentante

____

(timbro e firma)

ALLEGATO C

1) NOTE ESPLICATIVE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA SCHEDA

1. Un progetto deve riferirsi ad un solo "beneficiario" e ad un singolo impianto o centro di lavorazione-commercializzazione, nel caso di macchine forestali il progetto potrà prevedere più voci.
2. Gli importi ed i valori monetari previsti debbono essere riportati in migliaia di lire ed in Euro.
3. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, rispettando la codificazione prevista.

2) AZIONI E SPESE NON ACCOGLIBILI AI FINI DEL CONTRIBUTO

1. Acquisto di terreni e relative spese.
2. Acquisto di fabbricati destinati alla demolizione o la cui utilizzazione non costituisce un miglioramento per il settore della selvicoltura.
3. Opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto.
4. Lavori o azioni iniziati prima del 3 gennaio 2000, tranne le azioni seguenti:
   a) onorari inerenti la progettazione eseguita da tecnici abilitati e spese relative ai permessi edilizi;
   b) l'installazione, l'incorporazione, i lavori in loco e la messa in servizio non siano stati effettuati;
5. Acquisto di veicoli fuori strada, tranne quelli specializzati per trasporto materiale e mezzi promiscui riportati nello specifico elenco.
6. Attrezzature d'ufficio e altri arredi. Sono però accoglibili gli elaboratori elettronici (*hardware* e *software*) e *telefax*.
7. Acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno.
8. Spese di noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con "*leasing*". Tuttavia detti investimenti possono essere ammessi se il contratto di noleggio/acquisto o "*leasing*" finanziario prevede che il beneficiario diventi proprietario dell'attrezzatura o dell'investimento nei quattro anni successivi alla data di concessione del contributo e vengano escluse le spese amministrative e gli interessi relativi.
9. Investimenti non fisici, compresi gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti per il finanziamento del progetto. Tuttavia sono ammissibili l'assicurazione edilizia per la durata dei lavori, le spese per la concessione edilizia, gli onorari di progettazione tecnica e gli studi di statica.
10. Indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.
11. Spese di prefinanziamento.
12. IVA recuperabile.

13. Riparazioni e lavori di manutenzione di vecchi impianti, macchinari e fabbricati.
14. Acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati.
15. Lavori di abbellimento (sistemazioni a verde, monumenti, insegne pubblicitarie, ecc.).
16. Spese amministrative e di personale dipendente dal beneficiario,
17. Salari, compresi gli oneri sociali, pagati dal beneficiario.
18. Spese generali ed imprevisti che superano globalmente il 12% delle spese ammissibili.

N.B. Tutte le spese dovranno essere documentate, in sede di liquidazione parziale o totale dei contributi, con fotocopia delle fatture regolarmente quietanzate.

ALLEGATO D (Stato d'avanzamento – sottomisura i4)

I sottoscritti__________ ___ ______________ __________, rispettivamente estensore della domanda di contributo n.______________________________datata____________________ , e ☐ direttore dei lavori o ☐ tecnico incaricato per l'assistenza alla concessione del contributo

DICHIARANO

che sono stati realizzati lavori per Lire__________________________pari a €______________.

CHIEDONO

La liquidazione dello stato d'avanzamento per i lavori eseguiti e corrispondenti alle fatture allegate.

____
(data)

____
(Il beneficiario)

____
il direttore dei lavori
(timbro e firma)

ALLEGATO E

MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LE UTILIZZAZIONI FORESTALI O FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE FORESTALI.

- Con l'iniziativa si finanzia l'acquisto di macchinari finalizzati all'ammodernamento della fase di trasformazione che comprende:
  a) il parco macchine delle imprese utilizzatrici (gru a cavo, trattori, scortecciatrici, cippatrici, ecc.)
  b) gli equipaggiamenti leggeri delle imprese di utilizzazione boschiva (motoseghe, verricelli, canalette, attrezzature antinfortunistiche, ecc.).
  c) gli equipaggiamenti per la realizzazione di primi lavori nel bosco o nelle aree limitrofe (scortecciatura, ecc.).
- In particolare tutte le macchine e attrezzature devono riportare il contrassegno "CE", ossia essere conformi alle norme previste dalla direttiva macchine o ad altre norme a livello europeo, tutte le macchine adibite ai lavori forestali devono essere adeguate agli standard di sicurezza previsti.
- In particolare sono possibili investimenti per l'acquisto di:

a) Trattori gommati

- trattori a 4 RM isodiametriche
- trattori a 4 RM isodiametriche e con telaio articolato
- trattori a 4 RM convenzionali.

Le macchine devono essere provviste dei seguenti dispositivi:

- protezione ventrale, protezioni laterali, protezione anteriore (calandra e fanali), protezione fanali posteriori o fanali posteriori smontabili, protezione del posto di guida (integrata al telaio o alla cabina), posto di guida con piattaforma, gradini di accesso al posto di guida staccati dalla piattaforma, dispositivo di guida servoassistito o idrostatico, cambio con inversore, frenatura delle quattro ruote motrici, pneumatici di tipo forestale o preferibilmente pneumatici a bassa pressione tipo "Trelleborg", protezione delle valvole dei pneumatici, cerchioni delle ruote con bordo rinforzato, distributore idraulico a doppio effetto (almeno 1).

Inoltre:

- è privilegiato nel finanziamento, l'allestimento con caricatore idraulico frontale
- le protezioni dei fanali (anteriori e posteriori), e delle parti vetrate della cabina devono essere fatte con griglie piuttosto consistenti (non fili sottili ma con profilati d'acciaio quadri di almeno 8x8 mm;
- il tubo di scarico dei fumi collocato verso l'alto e protetto dai tubi di protezione della cabina;
- non sono finanziabili i trattori con allestimento "frutteto", perché troppo stretti in rapporto all'altezza (baricentro alto) e quindi eccessivamente pericolosi;

b) **Trattori cingolati** (solo eccezionalmente)

- le protezioni dei fanali (anteriori e posteriori) e delle parti verate della cabina devono essere fatte con griglie piuttosto consistenti (non fili sottili ma con profilati d'acciaio quadri di almeno 8x8 mm;
- tubo di scarico dei fumi collocato verso l'alto e protetto dai tubi di protezione della cabina;

c) **Verricelli indipendenti**

- di tipo trasportabile manualmente o su navicella
- azionabili con motore di motosega
- dotati di sistema guidafune
- dotazione di brache per l'ancoraggio e della carrucola di rinvio

d) **Verricelli per trattore** (azionati tramite presa di potenza del trattore) devono essere dotati di:

- protezione degli organi di trasmissione
- freno automatico o crichetto di bloccaggio del ritorno del tamburo, comando della frizione di tipo "a uomo morto" (la frizione si disinnesta automaticamente quando viene rilasciato il relativo

comando), protezione da sovraccarico (integrato nel verricello o installato sull'albero cardanico), bocca di esbosco orientabile, griglia di protezione della fune, griglia di protezione del posto di guida del trattore di adeguata resistenza (posta sul trattore), comandi del freno e della frizione azionabili a distanza, piede di appoggio o scudo (per verricelli portati e semiportati), dispositivi di aggancio dei tronchi mediante catene strozzalegno o funi strozzalegno con chokers.

e) <u>**Verricelli integrali su trattore**</u>

- protezione degli organi di trasmissione
- freno automatico
- comando della frizione di tipo "a uomo morto" (la frizione si disinnesta automaticamente quando viene rilasciato il relativo comando)
- protezione da sovraccarico (integrato nel verricello)
- bocca di esbosco orientabile
- griglia di protezione del posto di guida del trattore (installato sul trattore)
- comandi del freno e della frizione azionabili a distanza (priorità per macchine dotate di radiocomando)
- scudo di appoggio azionato dei toppi mediante catene strozzalegno o funi strozzalegno con nottolini finali ad occhiello (chokers)
- Priorità per verricelli a doppio tamburo

f) <u>**Verricelli a traliccio con doppio tamburo**</u>

- provvisti di innalzamento della fune e doppia carrucola per funzionamento a moto alternato (tipo "va e vieni" per il concentramento a testa alta).

g) <u>**Gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa**</u> (con argano su telaio a slitta)

– Devono contenere i seguenti dispositivi:

- argano con sistema di trasmissione di tipo idraulico o meccanico con comandi asserviti idraulicamente
- dinamometro individuale o installato sul dispositivo a tagli per il tensionamento della fune portante
- l'argano deve essere dotato di freno oleodinamico od elettromagnetico, sono da escludere i freni ad aria griglia di protezione della fune del tamburo
- taglie di tensionatura accoppiate ai morsettoni a cuneo
- "Scoiattolo" per favorire la discesa del gancio del carrello
- dispositivo supplementare da applicare al tamburo per il funzionamento della traente ad anello chiuso
- carrello per il trasporto della fune portante: con tamburo scarellabile, azionatodalla presa di forza del trattore, con motore a scoppio autonomo, o con motore idraulico da collegare al trattore
- girella scaricatensione
- le radio devono essere di ottima qualità, dotate di imbragatura in cuoio per il fissaggio al corpo dell'operatore, microfono separato con tasto di chiamata (meglio se con comando vocale), e cuffie per il motorista. Minimo tre radio per squadra.

h) <u>**Strumenti per il tracciamento delle linee**</u>

- Bussola forestale per tracciamento, clisimetro

i) <u>**Attrezzatura individuale per la realizzazione di cavalletti**</u>

– Per tutte le gru a cavo deve essere prevista l'attrezzatura completa per salire e lavorare sulle piante e composta di:

- - imbragatura di sicurezza, con catena o funi di nylon con anima metallica
- - corda statica Ø min. 11mm
- - discensore

- - serie di moschettoni
- - carrucole di issaggio fisse tipo "Petzl"
- - ramponi per salire sulle piante
- - sacco di lavoro per trasporto dell'attrezzatura

j) **Accessori per gru a cavo forestali**

- Per tutte le gru a cavo deve essere prevista la dotazione di minuterie necessarie per la realizzazione dei cavalletti, dei ritti di estremità e degli ancoraggi, a meno che la ditta non ne sia già dotata.

k) **Tralicci in acciaio o in lega leggera**

- Traliccio in acciaio a lega leggera, smontabile in più pezzi, di altezza variabile per la realizzazione di cavalletti a puntone.

l) **Gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero o medio** (portata da trattore o su carrello) dotate di:

- sistema di trasmissione idraulico o meccanico con comandi asserviti idraulicamente
- dotazione di brache per l'ancoraggio delle controventature e delle carrucole di rinvio carrello con dispositivo di bloccaggio azionabile a tempo, per inversione di movimento, con telecomando.
- braga di ancoraggio della portante almeno per il tipo leggero (portante 16 mm)
- sistema di comunicazione interfonico o radio
- le radio devono essere di ottima qualità, dotate di imbragatura in cuoio per il fissaggio al corpo dell'operatore, microfono separato con tasto di chiamata (meglio se con comando vocale), e cuffie per il motorista. Minimo tre radio per squadra
- il gancio del carrello deve permettere l'utilizzo del sistema a chokers
- funi: portante, traente e controventature di diametro e lunghezza adeguata. Tutte con relativo certificato di origine. Dovrà essere data la preferenza alle funi di tipo ad alta resistenza (tipo Teufelberg)
- lacci di fune strozzalegno con choker ad occhione ad una estremità.

m) **Canalette in P.V.C.** (da abbinare all'uso di un verricello indipendente, possibilmente a navicella) con dispositivi di attacco rapido

n) **Scortecciatrici**

- di tipo leggero per paleria, azionabili tramite presa di potenza del trattore
- scortecciatrici mobili o anche fisse per piazzali

o) **Spaccalegna**

- sistema di azionamento idraulico o meccanico con comandi asserviti idraulicamente. I comandi devono essere posizionati in modo che l'operatore possa azionarli al di fuori dell'area di caduta degli spaccati

p) **Motoseghe professionali**

- Provviste di:
- motore endotermino a ciclo Otto a due tempi, freno catena, scudo paramano sull'impugnatura di comando (posteriore) e su quella di trasporto (anteriore), dispositivo antivibrante sui supporti motore o sui supporti delle impugnature perno prendicatena, blocco dell'acceleratore, copricatena di lunghezza proporzionata a quella della spranga, accensione elettronica, dispositivo di lubrificazione della catena di tipo automatico, tanica a doppio corpo (miscela e olio di lubrificazione) con dispositivo di rabocco ad arresto automatico a servatoio pieno, cintura portattrezzi.

q) **Indumenti antinfortunistici**

- pantaloni antimotosega, casco con visiera e cuffie, scarpe antinfortunistiche, guanti. Dotazione propria e per i dipendenti. Se non disponibile deve essere reso obbligatorio l'acquisto.

r) **Rimorchi forestali**

- con almeno un asse motore (mosso dalla presa di potenza del trattore).
- nei rimorchi forestali per trattore dovrebbe essere prevista la collocazione alta del differenziale posteriore con trasmissione del moto alle ruote tramite ingranaggi. Se le ruote sono accoppiate in linea, un uncio differenziale trasmette il moto ad entrambe tramite supporto oscillante.
- i rimorchi devono essere dotati di fanaleria montata su barra posteriore smontabile
- l'impianto frenante deve essere ad aria con blocco di sicurezza in caso di rottura
- l'estremità anteriore del "cassone" deve essere dotata di paramento di protezione di sufficiente grandezza per evitare lo scivolamento dei tronchi verso il trattore o la gru.

s) **Gru idrauliche caricatronchi**

- devono essere omologate e dotate del relativo libretto di omologazione
- il montaggio sul trattore o sul rimorchio deve essere giustificato da una impostazione logica del processo di produzione
- devono essere dotate di sedile per l'operatore collocato ad adeguata altezza
- i comandi devono essere misti, a mano ed a pedale

t) **Cippatrici e frantumatori**

- di tipo portato o trainato dal trattore. Con comando di azionamento rapido dell'arresto e dell'inversione di moto del dispositivo di alimentazione
- protezione da sovraccarico (integrato nella macchina o installato sull'albero cardanico)

u) **Minicingolato**

- Mini cingolato, con cingoli in gomma, per trasporto in bosco e lungo i sentieri del materiale minuto per impianti di teleferica.

v) **Autocarri e mezzi promiscui**

- **Autocarri per trasporto** su piste e strade forestali del legname tondo a trazione integrale (non prioritario)
- Piccoli autocarri per trasporto materiale
- Mezzi promiscui (tipo Picup) a trazione integrale, max 3-5 posti a sedere, con cassone attrezzato per il trasporto della minuteria (non prioritari).

w) **Piccoli mezzi per movimenti di terra,** (escavatori, ruspe, benne) idonei per la manutenzione straordinaria della viabilità per la realizzazione della viabilità minore e per l'esecuzione di piccoli interventi di qualificazione ambientale.

x) **Piccoli processori combinati** (sramatura meccanica, depezzatura, ecc.) per la lavorazione in bosco di piante intere di modeste dimensioni.

y) **Altre macchine ed attrezzature** particolari ritenute innovative o adeguate per l'ammodernamento dei lavori forestali.

VISTO: L'ASSESSORE ALLE FORESTE: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO E AI PARCHI 23 novembre 2000, n. 656.

Iscrizione della società «Grant Thornton S.p.A.» di Milano nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi della Regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione della società «Italaudit S.p.A.» a seguito di modifica della denominazione sociale.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO E AI PARCHI

VISTO il decreto n. 14 del 14 febbraio 1994 con il quale si provvedeva alla iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione, di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, della «Italaudit S.p.A.», con sede in Milano;

PRESO ATTO della intervenuta modifica della denominazione sociale della «Italaudit S.p.A.» in «Grant Thornton S.p.A.», con sede in Milano, come da documenazione prodotta e accertamento della validità della stessa;

VISTA la delibera n. 10827 del 16 luglio 1997 con la quale la Commissione nazionale per le società e la Borsa ha provveduto alla modifica della delibera di iscrizione nell'Albo speciale della società di revisione «Italaudit S.p.A.», sostituendo la stessa con la società «Grante Thornton S.p.A.»;

VISTO l'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;

DECRETA

La società «Grant Thornton S.p.A.» con sede in Milano, risulta iscritta al n. 15 dell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione della società «Italaudit S.p.A.», a seguito della intervenuta modifica della denominazione sociale.

Trieste, lì 23 novembre 2000

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 dicembre 2000, n. 188/SASM.

Approvazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per gli anni 1999-2001, della Comunità montana delle Valli del Torre.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 39 del 23 dicembre 1999 il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per gli anni 1999-2001 di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità montana delle Valli del Torre, previo avviso con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale è stato depositato a libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Ente montano e presso i Comuni di Tarcento, Povoletto, Lusevera, Faedis, Attimis, Taipana, Nimis e Magnano in Riviera e che entro i trenta giorni successivi al deposito non è stata presentata alcuna osservazione al Piano stesso;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 2 novembre 2000, la Direzione regionale dell'industria e la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici con note del 6 novembre 2000, la Direzione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell'artigianato con nota del 9 novembre 2000, il Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 13 novembre 2000, la Direzione regionale della Pianificazione territoriale con nota del 20 novembre 2000 e la Direzione regionale del commercio e del turismo con nota del 27 novembre 2000 comunicano, per quanto di competenza, il loro parere favorevole e di non avere osservazioni da formulare, riguardo al Piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana delle Valli del Torre;

CONSIDERATO che l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali con nota del 13 novembre 2000 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul Piano pluriennale di sviluppo, puntualizzando che, tra i siti di valenza naturalistica riconosciuti ai fini della pianificazione territoriale, è da aggiungersi anche l'Area di rilevante interesse ambientale della Forra del Cornappo, nei comuni di Nimis e Taipana in quanto la stessa come quella del Gran Monte e quella del Torrente Lerada è stata inserita dall'Amministrazione regionale nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat (92/43) dell'Unione europea;

VISTO che la Direzione regionale delle foreste, con nota del 24 novembre 2000, esprime parere favorevole sugli aspetti di carattere selvicolturale del documento del Piano, concorda, nel complesso, con l'analisi effet-

tuata, riguardo alle problematiche del territorio in esame, sugli aspetti di difesa del suolo, osservando che, per entrambi gli aspetti sopra richiamati, il Piano, pur dovendo realizzarsi attraverso successivi Programmi stralcio annuali, non individua, a fronte di precise poste finanziarie, una localizzazione sia pure di massima degli interventi;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto segnalato dalla Direzione regionale delle foreste, la Comunità montana delle Valli del Torre, al momento dell'adozione del Programma-stralcio annuale, dovrà individuare, con precisione, la realizzazione degli interventi del settore forestale;

ATTESO che, la Direzione regionale dell'ambiente, la Direzione regionale della protezione civile, la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Direzione regionale della formazione professionale, la Direzione regionale dell'agricoltura, la Direzione regionale degli affari europei, l'Ufficio di piano e il Servizio della caccia e della pesca non hanno espresso osservazioni sul Piano pluriennale di sviluppo;

PRESO ATTO della congruenza delle previsioni del Piano con gli strumenti della programmazione regionale, tenute ferme le puntualizzazioni e le osservazioni rispettivamente dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e della Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e segg. della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3970 del 15 dicembre 2000;

DECRETA

– è approvato il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per gli anni 1999-2001, adottato dalla Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazione assembleare n. 39 del 23 dicembre 1999, raccomandando l'osservanza di quanto segnalato nelle premesse per il settore forestale.

Udine, lì 28 dicembre 2000

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 22 dicembre 2000, n. AMB. 1148-TS/ESR/1463. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Albino Clarici di Duino-Aurisina (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1056-TS/ESR/1463 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la ditta Albino Clarici con sede in Comune di Duino-Aurisina (Trieste), via Ceroglie, 27, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTA la nota del 29 gennaio 1999, con la quale, la predetta ditta ha comunicato che non si avvarrà più dell'autorizzazione regionale alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali di cui sopra;

CONSIDERATO che non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regio-

nale all'ambiente n. AMB/1056-TS/ESR/1463 del 31 agosto 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, avendo la ditta dichiarato il mancato utilizzo dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

(omissis)

RITENUTO pertanto di rimuovere l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1056-TS/ESR/1463 del 31 agosto 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 995;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1056-TS/ESR/1463 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data di cessazione dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali.

(omissis)

Trieste, lì 22 dicembre 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 22 dicembre 2000, n. AMB. 1149-PN/ESR/1564. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Montagna di Marson Tarcisio di Pordenone ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1490-PN/ESR/1564 del 29 novembre 1994, con il quale, la ditta Montagna di Marson Tarcisio con sede in Comune di Pordenone, via Cotonificio, 3, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 68 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/282/O del 9 novembre 1999, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Montagna di Marson Tarcisio con sede in Comune di Pordenone, via Cappuccini, 106, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 novembre 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1490-PN/ESR/1564 del 29 novembre 1994, con effetto dalla data del 9 novembre 1999.

(omissis)

Trieste, lì 22 dicembre 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 22 dicembre 2000, n. AMB. 1150-UD/ESR/2615. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla società Commerciale Battel S.n.c. di Campoformido (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/697-UD/ESR/2615 del 22 giugno 1995, successivamente aggiornato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1411-UD/ESR/2615 del 9 dicembre 1997, con i quali, la società Commerciale Battel S.n.c. con sede in Comune di Campoformido (Udine) via Adriatica, 74, fraz. Basaldella, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2800 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/291/O/S (-a) del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della società Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola con sede in Comune di Campoformido (Udine) via Adriatica, 74, fraz. Basaldella, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta, l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/697-UD/ESR/2615 del 22 giugno 1995, successivamente aggiornato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1411-UD/ESR/2615 del 9 dicembre 1997, con effetto dalla data del 28 febbraio 2000.

(omissis)

Trieste, lì 22 dicembre 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 22 dicembre 2000, n. AMB. 1152-UD/ESR/3193.

Proroga della sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di I categoria in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smalti-

mento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/1998 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società Exe S.p.A., l'amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, AMB./858-UD/ESR/3193 del 11 ottobre 1999, AMB/1089-UD/ESR/3193 del 1° dicembre 1999, AMB./451-UD/ESR/3193 del 14 giugno, AMB./674-UD/ESR/3193 del 21 agosto 2000 e AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 con la quale la Società Exe S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTO il decreto n. AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 con il quale è stata sospesa ogni attività di smaltimento nella discarica in argomento dalle ore 00.01 del giorno 8 dicembre 2000 fino alle ore 24.00 del giorno 22 dicembre 2000, nonché la Società Exe S.p.A è stata obbligata a svolgere con effetto immediato le operazioni elencate all'articolo 2 del decreto medesimo;

VISTA la nota n. prot. 1790/sp di data 13 dicembre 2000 nella quale la Società Exe S.p.A. chiede che i termini temporali per soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 2 punto 3 e punto 7 del decreto AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 siano procrastinati rispettivamente all'8 gennaio 2001 ed al 20 febbraio 2001;

VISTA la nota n. prot. 33081 D.P./PC/df del 15 dicembre 2000 con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» «ritiene che il divieto di conferimento dei rifiuti debba essere limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di rimozione delle cause che hanno comportato la fuoriuscita del percolato dal fondo della discarica»;

VISTA la nota n. prot. 94541/2000(UOC40722/2/cc) di data 15 dicembre 2000 con la quale il Servizio per la tutela ambientale della Provincia di Udine ha espresso il proprio nulla osta alle proroghe richieste dalla Società Exe S.p.A.;

VISTA la nota n. prot. 12140/00 di data 15 dicembre 2000 con la quale l'A.R.P.A. - dipartimento di Udine ha osservato, relativamente alla ricopertura provvisoria con teli impermeabili dei rifiuti presenti in discarica, che questa dovrebbe essere predisposta quanto prima qualora dovessero ripresentarsi precipitazioni atmosferiche particolarmente intense, ritenendo, comunque, di procrastinare il termine indicato al punto 3 dell'articolo 2 del decreto AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 subordinatamente all'allontanamento quanto più spinto possibile del percolato presente nella rete di controllo del secondo lotto con interruzioni minime anche in occasione delle festività. In aggiunta, relativamente a quanto previsto al punto 7 dell'articolo 2 del decreto sopracitato, qualora sia meglio dimostrata l'impossibilità di reperimento del materiale in tempo utile a soddisfare la prescrizione, il medesimo Dipartimento ha ritenuto possibile una proroga del termine previsto per il completamento dei lavori, fermo restando l'opportunità di dar loro inizio con celerità;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'ambiente AMB/30026/UD/ESR/3193 del 15 dicembre 2000 con la quale si comunicava alla Società Exe S.p.A. che il termine di cui al punto 3 dell'articolo 2 del decreto AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 veniva modificato nel 4 gennaio 2001;

VISTA la nota 1821R/sp del 18 dicembre 2000 con la quale la Società Exe S.p.A. precisava le motivazioni per le quali le operazioni individuate al punto 7 dell'articolo 2 del decreto AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 potevano essere completate solamente entro il 20 febbraio 2001;

VISTA la nota n. AMB./30313/UD/ESR/3193 di data 20 dicembre 2000 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente ha chiesto all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», all'A.R.P.A. - dipartimento di Udine ed al Servizio per la tutela ambientale della Provincia di Udine di esprimersi sull'opportunita di prorogare la sospensione dell'attività della discarica in argomento;

VISTA la nota n. prot. 33681/D.P./PC/df di data 21 dicembre 2000 con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ribadisce che la sospensione al conferimento dei rifiuti debba essere limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di rimozione delle cause che hanno comportato la fuoriuscita del percolato dal fondo della discarica;

VISTA la nota 95965/2000(UOC40722/2/cc) di data 21 dicembre 2000 con la quale il Servizio per la tutela

ambientale della Provincia di Udine ha espresso parere favorevole ad un ulteriore proroga della sospensione dell'attività dell'esercizio della discarica in argomento;

VISTA la nota 12378/00 di data 21 dicembre 2000 con la quale l'A.R.P.A. - dipartimento di Udine concorda sull'opportunità di prorogare la sospensione di ogni attività di smaltimento;

VISTA la relazione del servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente di data 21 dicembre 2000 con la quale si concorda sulla opportunità di prorogare al 20 febbraio 2001 il termine, di cui al punto 7 dell'articolo 2 del decreto AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000, per la realizzazione e messa in esercizio di ulteriori due pozzi per il monitoraggio dell'acqua di falda e si propone di prorogare di ulteriori 20 (venti) giorni il termine per la sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica in questione;

RITENUTO che le motivazioni fornite dalla Società Exe S.p.A. relativamente alla indicazione del termine ultimo per l'esecuzione dei precitati lavori nella data del 20 febbraio 2001 siano da ritenersi accoglibili, anche alla luce delle note n. prot. 33081 D.P./PC/df del 15 dicembre 2000 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», n. prot. 94541/2000(UOC40722/2/cc) di data 15 dicembre 2000 del Servizio per la Tutela ambientale della Provincia di Udine e n. prot. 12140/00 di data 15 dicembre 2000 dell'A.R.P.A. - dipartimento di Udine;

RILEVATO inoltre che tutte le operazioni poste in essere sinora da parte della Società Exe S.p.A. e finalizzate alla individuazione ed alla rimozione delle cause che consentono al percolato di oltrepassare i due strati impermeabili posti sul fondo della discarica ed al suo continuo rinvenimento all'interno dei pozzi spia del primo e del secondo lotto, non sono ancora state ultimate;

RITENUTO pertanto sconsigliabile la prosecuzione delle attività di conferimento dei rifiuti e di prorogare quindi a tutti gli effetti il termine della sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di prima categoria in Comune di Trivignano Udinese - località Merlanis sino alle ore 24.00 dell'11 gennaio 2001;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la sospensione per un periodo di ulteriori venti giorni e quindi fino alle ore 24.00 del giorno 11 gennaio 2001, di ogni attività di smaltimento nella discarica di I categoria in Comune di Trivignano Udinese - località Merlanis.

Art. 2

Si dispone che il termine, di cui al punto 7 dell'articolo 2 del decreto AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000, per la realizzazione e messa in esercizio di ulteriori due pozzi per il monitoraggio dell'acqua di falda sia fissato al 20 febbraio 2001.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno viene rilasciato alla Società Exe S.p.A., uno all'amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, lì 22 dicembre 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 dicembre 2000, n. 3833/DR.

Istituzione della struttura stabile decentrata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al servizio;

VISTO l'articolo 68 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567, concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'amministrazione regionale ed agli enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al servizio elencate nell'allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2000, n. 3661/DR;

VISTA la nota del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna del giorno 4 dicembre 2000, n. SASM/3084/2.5, con la quale viene proposta l'istituzione, alle dirette dipendenze del Servizio, di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, con sede in Tolmezzo, da denominarsi «Struttura stabile decentrata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna», cui verrebbero attribuite le seguenti competenze:

- ricezione delle domande di contributo per l'attuazione dell'Asse 4 del DOCUP - obiettivo 2 per gli operatori della montagna;
- monitoraggio degli interventi previsti dall'Asse 4 del DOCUP - obiettivo 2, dal Programma Leader+ regionale, dal Piano di sviluppo rurale e da altri programmi di sviluppo della montagna;
- informazione all'utenza relativamente agli interventi soggetti a monitoraggio;
- redazione dei complementi di programmazione dei programmi comunitari riguardanti la montagna.

ATTESO che, con la citata nota 4 dicembre 2000, n. SASM/3084/2.5, per la struttura, coordinata da un dipendente con qualifica funzionale di segretario, viene proposta la seguente dotazione organica:

segretario n. 3

coadiutore n. 1

RITENUTO di condividere le richieste formulate dal Servizio autonomo in argomento con la suddetta nota;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed esperito il richiesto esame congiunto;

DECRETA

1. È istituita, quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, una struttura stabile, avente sede in Tolmezzo, denominata «Struttura stabile decentrata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna», cui sono attribuite le seguenti competenze:

- ricezione delle domande di contributo per l'attuazione dell'Asse 4 del DOCUP - obiettivo 2 per gli operatori della montagna;
- monitoraggio degli interventi previsti dall'Asse 4 del DOCUP - obiettivo 2, dal Programma Leader+ regionale, dal Piano di sviluppo rurale e da altri programmi di sviluppo della montagna;
- informazione all'utenza relativamente agli interventi soggetti a monitoraggio;
- redazione dei complementi di programmazione dei programmi comunitari riguardanti la montagna.

2. La struttura, coordinata da un dipendente con qualifica funzionale di segretario, ha la seguente dotazione organica:

segretario n. 3

coadiutore n. 1

3. L'allegato A al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2000, n. 3661/DR, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, dall'«Allegato 1» al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 dicembre 2000

DRABENI

Allegato «1»

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

– 1 gennaio 2001 –

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)		Provvedimento istitutivo
	Servizio per lo sviluppo della montagna	Struttura stabile decentrata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna	Segretario	Segretario Coadiutore	3 1	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 27 dicembre 2000, n. 3837.

Istituzione della struttura stabile del «medico competente» di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTI gli articoli 15 e 19 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567, concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'amministrazione regionale ed agli enti regionali»;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 ed in particolare il documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa - Rubrica: organizzazione e personale, Servizio: organizzazione e metodi;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 22 dicembre 2000, n. 3833/DR;

VISTA la nota del Servizio organizzazione e metodi della direzione regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 5 dicembre 2000, n. 36167/DOP/47 OM-Med, con la quale viene proposta l'istituzione, alle dirette dipendenze del Servizio medesimo, di una struttura stabile di livello inferiore al servizio da denominarsi «Struttura stabile del Medico competente di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626», cui verrebbe attribuita la competenza relativamente alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che alla struttura, coordinata da un dipendente con qualifica funzionale di funzionario, verrebbe attribuita la seguente dotazione organica:

funzionario n. 1

segretario n. 2

coadiutore n. 1

RITENUTO, alla luce dell'importanza, della delicatezza e della mole delle attività connesse alla sorveglianza sanitaria, di condividere le richieste formulate dal servizio in argomento con la suddetta nota;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed esperito il richiesto esame congiunto;

DECRETA

1. È istituita, quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dipendenze del Servizio organizzazione e metodi della direzione regionale dell'organizzazione e del personale, la «Struttura stabile del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626», cui è attribuita la competenza relativamente alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Alla struttura, coordinata da un dipendente con qualifica funzionale di funzionario, è attribuita la seguente dotazione organica:

funzionario n. 1

segretario n. 2

coadiutore n. 1

3. L'allegato A al decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, come da ultimo modificato con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale 22 dicembre 2000, n. 3833/DR, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'«Allegato 1» al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 dicembre 2000

DRABENI

Allegato «1»

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
– 1 gennaio 2001 –

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualità funzionale)		Provvedimento istitutivo
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	Servizio della gestione giuridica del personale	Segreteria del Fondo sociale	Consigliere			DAOP 22.3.1995 n. 94/Pers.
	Servizio della gestione economica del personale	Struttura stabile «spese accessorie»	Segretario	Segretario Coadiutore	5 5	DPGR 15.2.1996 n. 64/Pers.
	Servizio organizzazione e metodi	Nucleo operativo per la sicurezza, la prevenzione e la protezione dai rischi professionali	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	2 2 1	DPGR 15.2.1996 n. 65/Pers.
		Struttura stabile del «medico competente» di cui all'articolo 17 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626	Funzionario	Funzionario Segretario Coadiutore	1 2 1	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 3052.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Integrazione D.G.R. 774/2000. Documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 774 del 31 marzo 2000 ha approvato il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000;
- con il citato documento programmatico si dispone che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 204, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 i Comuni montani aderenti al progetto sperimentali denominato «rete di comuni « nell'ambito dell'Azione pilota spazio alpino o aderenti alla Rete internazionale di Comuni Alleanza nelle Alpi predispongono specifici progetti di sviluppo sostenibile nel rispetto degli obiettivi e contenuti definiti con la «Convenzione delle Alpi»;
- con il citato documento programmatico si dispone inoltre che i Comuni montani di Budoia, Comeglians e Tarcento che aderiscono al Progetto A3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'Azione Pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR sono finanziati prioritariamente;

CONSIDERATO che oltre ai tre Comuni nominati non ci sono al momento altri Comuni che hanno aderito alla Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi per cui le risorse stanziate per l'anno 2000 possono essere ripartite in parti uguali tra i Comuni di Tarcento, Budoia e Comeglians;

CONSIDERATO che gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi in parola sono demandati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che svolge altresì compiti attinenti all'attuazione del progetto A3 di cui all'Azione Pilota «Spazio Alpino»;

CONSIDERATO che il contributo ammissibile a finanziamento può essere concesso fino ad un massimo del 50% in relazione all'intervento proposto;

ATTESO che per le suindicate finalità è autorizzata per l'anno 2000 la somma di lire 100 milioni a carico dell'unità previsionale di base 30.5.14.2.717 del bilancio regionale con riferimento al capitolo 1090;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 3 ottobre 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per la montagna

all'unanimità

DELIBERA

- di integrare la propria deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 31 marzo 2000 con la quale si approva il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000 disponendo che per le finalità di cui all'articolo 6, commi 204 e 205 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 riguardante gli interventi dei Comuni montani per l'applicazione della Convenzione delle Alpi le risorse finanziarie per l'anno 2000 stanziate in bilancio pari a lire 100 milioni sono ripartite, per le motivazioni in premessa, in parti uguali tra i Comuni di Budoia, Comeglians e Tarcento;
- di sottoporre il presente atto al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Atto dichiarato dalla Corte dei conti, Udine, non soggetto a registrazione Rilievo n. 21/A/Prev del 28 novembre 2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2000, n. 3183.

Regolamento (CEE) 2078/92. Direttive generali per l'azione amministrativa in materia di controlli per l'annata agraria 1999-2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione della commissione C(97)729 del 20 maggio 1997 relativa alla approvazione del programma agro-ambientale Friuli-Venezia Giulia in conformità del reg. n. 2078/1992 del Consiglio, recato dalla deliberazione n. 657 del 7 marzo 1997;

CONSIDERATO che la sopracitata deliberazione n. 657 del 7 marzo 1997, riporta disposizioni in materia di controlli e sanzioni;

VISTA la propria deliberazione n. 1981 del 30 giugno 1997 recante ulteriori «Direttive generali per l'azione amministrativa in materia di controlli»;

VISTO il regolamento (CEE) n. 3887/92 del 23 dicembre 1992 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitari;

VISTO il D.M. 27 marzo 1998, n° 159 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1998, recante «norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/1996 in materia di controlli e decadenza»;

VISTA la decisione della Commissione europea C(1998) 876 del 14 maggio 1998 con la quale è stato approvato un quadro normativo generale relativo a norme di attuazione in materia di controlli e sanzioni e recante modifica dei programmi agro-ambientali in Italia in conformità del regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio;

PRESO ATTO pertanto che il quadro normativo generale, costituito dal D.M. 159/1998, sostituisce le disposizioni in materia di controlli e sanzioni riportate dalle citate deliberazioni n. 657 del 7 marzo 1997 e n. 1981 del 30 giugno 1997;

VISTA la circolare ministeriale n. 3 del 7 aprile 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1999 recante chiarimenti ed indicazioni volti ad assicurare un'univoca applicazione del D.M. 159/1998 anche alla luce di osservazioni formulate dai servizi della commissione dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2603/1999 della commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la propria deliberazione n. 3947 del 17 dicembre 1999 di proroga degli impegni alla campagna 1999/2000;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 1881 del 23 giugno 2000 è stata attivata l'organizzazione del sistema per l'attività di controllo, relativa l'anno 2000, degli impegni assunti ai sensi del regolamento (CEE) 2078/1992;

VISTA la D.G.R. n. 2397 del 23 luglio 1999 recante direttive per l'azione amministrativa in materia di controlli degli impegni dei beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2078/1992 per l'annata agraria 1998-1999;

RITENUTO di dover emanare anche per l'annata agraria 1999-2000 apposite direttive generali per l'azione amministrativa in materia di controlli degli impegni dei beneficiari relative alle misure effettivamente applicate;

CONSIDERATO che è necessario provvedere, anche per l'annata agraria 1999-2000, alla classificazione degli obblighi previsti dal programma regionale agroambientale distinguendo tra quelli da considerarsi «impegni essenziali» e quelli da considerarsi «impegni accessori», e ciò al fine di adeguare alle peculiarità del programma regionale quanto previsto dalla base unica nazionale indicata nel citato D.M. 159/1998;

CONSIDERATO altresì che è necessario stabilire, in analogia a quanto previsto dalla base nazionale, le percentuali di inadempimento da applicare per ciascun impegno accessorio nei confronti del quale sia stato accertata la mancata o parziale attuazione;

RITENUTO di dover adottare alcune direttive generali attinenti le procedure da applicare per l'effettuazione dei controlli «in loco»;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 3887/1992 dispone che i controlli in loco vertano sull'insieme delle particelle agricole che formano oggetto di domanda d'aiuto consentendo tuttavia, di limitare l'ispezione sul posto ad un campione di particelle corrispondente ad almeno la metà di quelle in domanda;

CONSIDERATO che gli aggiornamenti delle norme tecniche, concernenti la riduzione degli «imput» chimici risultano spesso approvati a stagione agraria inoltrata;

RAVVISATA pertanto la necessità di formulare alcune precisazioni circa il rispetto delle norme tecniche suddette e dei loro aggiornamenti;

VISTO il parere favorevole del comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, espresso nella seduta del 23 ottobre 2000;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996;

VISTO l'articolo 46 dello statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 7/2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le disposizioni in materia di controlli e sanzioni riportate nel «Testo coordinato definitivo del programma regionale agro-ambientale» redatto in attuazione del regolamento (CEE) 2078/1992, approvato con D.G.R. n. 657 del 7 marzo 1997, e nella propria deliberazione n. 1981 del 30 giugno 1997, sono sostituite dalle disposizioni recate dal D.M. 159/1998, come chiarite e perfezionate dalla circolare ministeriale n. 3 del 7 aprile 1999.

2. I controlli «in loco» sono finalizzati alla verifica delle superfici, delle UBA, del rispetto degli adempimenti tecnici e di altro tipo sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto.

3. I controlli in loco vertono sull'insieme delle particelle agricole che formano oggetto di domanda di aiuto; tuttavia, qualora dall'esame di elementi oggettivi si possa presumere la corretta attuazione degli impegni sull'intera superficie assoggettata, l'ispezione sul posto può essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle particelle agricole in domanda.

4. Gli adempimenti tecnici, previsti dalle azioni o misure del programma agro-ambientale regionale vengono qualificati come impegni essenziali ed accessori, a loro volta distinti per tipo di azione o misura. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica azione o misura in oggetto. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azione o misura in oggetto.

5. Gli allegati dal n. 1 al n. 13, facenti parte integrante della presente deliberazione, riportano la descrizione degli impegni considerati «essenziali» ed «accessori», unitamente alle percentuali di inadempienza relative a questi ultimi, definiti ai fini dell'applicazione degli eventuali provvedimenti di decadenza parziale o totale e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. I controlli relativi agli impegni tecnici che prevedano riduzioni dell'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti, devono essere effettuati applicando le tecniche di indagine più adeguate, basate sull'osservazione di elementi significativi, sul controllo di registrazioni aziendali effettuate a vario titolo, sul controllo di depositi e magazzini; nel caso le indagini in loco non consentissero di giungere a conclusioni sufficientemente adeguate dal punto di vista tecnico o qualora il controllore, in base ad elementi emersi durante il controllo, lo ritenga necessario, si procederà a specifici ed idonei controlli di laboratorio su prodotti, elementi della vegetazione e terreno.

7. Nell'ambito dell'attività di coordinamento delle verifiche in loco, potranno essere disposte analisi di laboratorio aggiuntive.

8. Gli impegni relativi all'impiego di «inputs» chimici sono quelli che risultano formalmente adottati alla data stabilita per la presentazione delle domande di riconferma.

9. In caso di adozione di aggiornamenti delle norme tecniche in corso di campagna agraria, è accettata e considerata idonea la loro eventuale adozione da parte dei sottoscrittori degli impegni agroambientali.

10. Gli originali dei verbali di controllo, contenenti almeno gli elementi presenti nello schema allegato alla circolare ministeriale n. 3 del 7 aprile 1999, da considerarsi comunque indicativo, devono essere depositati presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio e designati ad esercitare l'attività amministrativa inerente il recupero, la riduzione del premio e l'irrogazione di sanzioni.

La presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

Il SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 51

All.1

Misura A1
Sensibile riduzione di concimi e/o fitofarmaci

[illegible]	Svolgere pratiche agricole sostanzialmente conformi all'azione prevista
	Per i seminativi: attuazione della rotazione delle colture secondo quanto previsto dal programma regionale
	Estensione delle pratiche colturali sull'intera azienda o su singolo corpo fondiario non confinante con altri; estensione delle pratiche sull'intera superficie coltivata con la medesima coltura -come-previsto nel programma regionale
	Tenuta del registro aziendale

[illegible]		
DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Distribuzione di unità fertilizzanti nei limiti previsti dalle norme tecniche;	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso per non più del 5% del consentito	5
	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso tra il 5 e 10% del consentito	10
Frazionamento della distribuzione dei fertilizzanti come previsto dalle norme tecniche	Distribuzione in difformità del frazionamento previsto	5
	Distribuzione in epoca difforme da quella prevista	5
Impiego di fitofarmaci secondo quanto previsto dalle norme tecniche	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti sulle colture annuali.	12
	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti effettuati su colture diverse dalle	8
Impiego di diserbante secondo quanto permesso dalle norme tecniche	Impiego di dosi di principi ammessi superiori a non più del 10% del consentito per ogni trattamento	5
	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti	12
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento entro 2 giorni dalla effettuazione delle operazioni	3
	Mancato aggiornamento entro 15 giorni dalla effettuazione delle operazioni, ma in presenza di utili registrazioni sostitutive.	3

All.2

Misura A2
Introduzione o mantenimento del metodo di produzione biologico

[illegible]	Adozione o mantenimento del metodo di produzione biologico documentato dall'iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica
	Notifica dell'attività all'Autorità di controllo e all'Organismo di controllo prescelto
	Assoggettamento dell'azienda al sistema di controllo comunitario documentato dalle schede previste dal Reg. CEE 2092/91
	Acquisizione di apposita attestazione dell'Organismo di controllo relativa all'anno della verifica

[illegible]		
DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari adottati dall'Organismo di controllo prescelto	Inadempimento degli obblighi che provocano una "sospensione" da parte dell'organismo di controllo	10

All.3

Misura B
Conversione dei seminativi in prato o prato-pascolo e loro mantenimento

	Conversione di seminativi (superfici che nell'ultimo biennio sono state investite a seminativi) in prato o prato pascolo, mantenimento per i successivi 4 anni del prato o del prato pascolo

DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Divieto dell' uso di presidi fitosanitari	Uso di presidi fitosanitari e diserbanti	10
Impiego massimo di concimi minerali stabilito in: 30 unità di azoto per ha, 15 unità di anidride fosforica per ha e 15 unità di ossido di potassio per ha	Impiego di concimi minerali in quantità superiore ai limiti ammessi	10
Mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate	Mancata cura secondo concetto di normalità	10
Conservazione delle opere di difesa del suolo, di regimazione delle acque e di viabilità poderale	Mancata o inadeguata manutenzione	10
Per i **prati**:esecuzione di uno o più sfalci da effettuare in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni pedo-climatiche	Mancata o inadeguata esecuzione di sfalci;	10
Per i **prati**:esecuzione delle operazioni di fienagione e raccolta del foraggio	Mancata raccolta del foraggio	10
Per i **prati-pascoli**:mantenimento, in presenza di un allevamento aziendale, di un carico di bestiame non superiore a 1,4 UBA per ha di S.A.U.	Presenza di un allevamento con carico superiore al consentito	10
Per i **prati-pascoli**: esecuzione della pulizia annuale delle superfici prima della ripresa vegetativa	Mancata pulizia con effetto negativo evidente sulla ripresa vegetativa;	10
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.4

Misura B
Mantenimento dei prati e dei prati-pascoli

	Mantenimento dei prati e dei prati pascoli preesistenti

DESCRIZIONE	TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO	% inadempimento
Divieto dell' uso di presidi fitosanitari	Uso di presidi fitosanitari e diserbanti	10
Impiego massimo di concimi minerali stabilito in: 30 unità di azoto per ha, 15 unità di anidride fosforica per ha e 15 unità di ossido di potassio per ha.	Impiego di concimi minerali in quantità superiore ai limiti ammessi	10
Mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate, se esistenti	Mancata cura secondo concetto di normalità	10
Conservazione delle opere di difesa del suolo, di regimazione delle acque e di viabilità poderale	Mancata o inadeguata manutenzione.	10
Per i **prati**:esecuzione di uno o più sfalci da effettuare in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni pedo-climatiche	Mancata o inadeguata esecuzione di sfalci;	10
Per i **prati**:esecuzione delle operazioni di fienagione e raccolta del foraggio	Mancata raccolta del foraggio	10
Per i **prati-pascoli**:mantenimento, in presenza di un allevamento aziendale, di un carico di bestiame non superiore a 1,4 UBA per ha di S.A.U.	Presenza di un allevamento con carico superiore al consentito	10
Per i **prati-pascoli**: esecuzione della pulizia annuale delle superfici prima della ripresa vegetativa	Mancata pulizia con effetto negativo evidente sulla ripresa vegetativa;	10
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.5

Misura B
Mantenimento dei pascoli

	Mantenimento dei pascoli con carico di bestiame compatibile.

DESCRIZIONE	TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO	% inadempimento
Carico non superiore all'1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata	Carico di bestiame superiore al consentito	10
Pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti infestanti	Mancata o inadeguata pulizia con effetto evidente sulla ripresa vegetativa	10
Turnazione dei pascoli per garantire un idoneo ricaccio vegetativo	Gestione del pascolamento dannosa per il cotico erboso	10
Cura della viabilità d'accesso ed interna e delle opere di regimazione delle acque	Mancata o inadeguata manutenzione	10
Impegno ad astenersi dall'uso di fertilizzanti di sintesi e dall'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti;	Uso di fertilizzanti di sintesi, di presidi fitosanitari e di diserbanti	10
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.6

Misura D1

Metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali nonchè con la cura dello spazio naturale e del paesaggio (zone umide, siepi, filari, boschetti)

	Cura e mantenimento degli elementi ecologicamente portanti dell'agroecositema e del paesaggio rurale ammessi a premio ed aventi le caratteristiche stabilite dal programma
	Superficie interessata almeno il 5% della S.A.U aziendale

DESCRIZIONE	TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO	% Inadempimento
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5
Destinazione a "fascia di rispetto" secondo le previsioni del programma	Fascia di rispetto di estensione inferiore di 1/3 del dovuto	10
Divieto di impiego di fitofarmaci e diserbanti	Impiego di fitofarmaci e di diserbanti	10
Siepi e filari:		
Taglio e potature per siepi e filari	Mancato o inadeguato taglio o potatura	5
Boschetti:		
Spalcatura dei rami secchi degli alberi che nelle resinose deve essere	Mancata spalcatura	10
Eliminazione dei polloni superflui,malformati, secchi ed	Mancata eliminazione per non più di una campagna	10
Controllo dei parassiti senza utilizzo di fitofarmaci	Mancata effettuazione di interventi	10
Asportazione o cippatura sul posto del materiale vegetale	Mancata asportazione o mancata cippatura del materiale legnoso di diametro significativo	10
Periodico decespugliamento	Insufficiente decespugliamento rispetto alle pratiche normali e comunqe tale da pregiudicare il corretto sviluppo forestale	10
Zone umide		
Cura e mantenimento del livello idrici	Mancato mantenimento del livello idrico	10
Diveto di immissione di inquinanti e di rifiuti di ogni genere	Immissione di inquinanti o di rifiuti	10

All. 7

Misura D1
Metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente delle risorse naturali nonchè con la cura dello spazio naturale e del paesaggio (colture a perdere)

	Destinazione della superficie impegnata a coltura a perdere per alimentazione della fauna selvatica
	Superficie interessata inferiore al 5% della S.A.U aziendale

DESCRIZIONE	TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO	% inadempimento
Utilizzazione di specie appetite	Coltivazione di specie diverse da Zea mais, Sorghum sp, Panicum miliaceum,Arundo donax e dagli erbai di cui alla tab.16 della delibera G.R. 4993/96	5
Divieto di uso di fitofarmaci e di concimi chimici	Impiego di fitofarmaci e di concimi chimici	10
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.8

Misura D2

allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione

	Allevamento di bovini derivati dal ceppo pezzato rosso "Friulano" appartenenti al Libro Genealogico della razza Pezzata Rossa Italiana ovvero caprini e/o ovini della razza "Istriana" iscritti nel Registro Anagrafico
	Fecondazione dei capi con seme o soggetti di razza come previsto dal programma

DESCRIZIONE	TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO	% inadempimento
Conservazione di documentazione utile alla corretta verifica degli impegni	Documentazione carente o incompleta ai fini delle verifiche	10

Misura D3 All.9

Coltivazione e moltiplicazione di vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica

[illegible]	
	Coltivazione delle specie e varietà previste dal programma
	Utilizzazione di sementi segnalate e documentate
	Rispetto della superficie minima coltivata
	Rispetto per le coltivazioni arboree del sesto minimo di impianto

[illegible]		
DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Preservazione e/o moltiplicazione di specie e varietà previste dal programma secondo modalità descritte nel "piano aziendale agro-ambientale"	Mancata o inadeguata preservazione e/o moltiplicazione di specie e varietà previste dal programma	10
Conservazione della documentazione atta ad individuare la provenienza delle sementi o delle piante	Mancata conservazione della documentazione atta ad individuare la provenienza delle sementi o delle piante	12

Misura E
Cura dei terreni agricoli abbandonati

All.10

	Cura, per la durata di cinque anni, dei terreni agricoli abbandonati.

[illegible]		
DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Sfalcio delle superfici con asportazione del materiale vegetale	Mancato sfalcio	10
Ultimo sfalcio dopo il 1° agosto	Sfalcio effettuato prima del termine	5
Lavori di ripulitura dalle essenze arbustive infestanti	Mancata ripulitura	10
Manutenzione degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate	Mancata manutenzione secondo le buone pratiche correnti	10
Conservazione delle opere di difesa del suolo e del cotico erboso;interventi di ripristino e la manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali, dei sentieri e della viabilità poderale d'accesso	Mancata conservazione o ripristino o manutenzione	10
Divieto dell'uso di fitofarmaci e concimi chimici di sintesi	Impiego di prodotti chimici di sintesi;	10
Pascolamento con carichi di bestiame non superiori ad 1 UBA/ha	Carichi di bestiame superiori a 1 UBA/ha o turnazione inadeguata	10
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.11

Misura E
Cura dei terreni forestali abbandonati

	Cura, per la durata di cinque anni, dei terreni forestali abbandonati.

DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Taglio delle essenze arbustive infestanti e periodico decespugliamento	Mancato taglio e decespugliamento per non più di una annata agraria	10
Spalcatura dei rami secchi degli alberi che nelle resinose deve essere effettuata per almeno due metri di altezza	Mancata spalcatura	10
Eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati	Mancata eliminazione per non più di una annata agraria	10
Controllo dei parassiti senza utilizzo di fitofarmaci	Mancata effettuazione di interventi	10
Asportazione o cippatura sul posto del materiale vegetale	Mancata asportazione o mancata cippatura del materiale legnoso di diametro significativo	10
Pulizia delle fasce perimetrali mediante taglio vegetazione arbustiva infestante per 15 m di cui 5 all'interno del bosco	Mancata o insufficiente pulizia delle fasce di bordura (almeno un intervento per annata agraria)	10
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.12

Misura F

Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici

	Ritiro dalla produzione per almeno 20 anni
	Mantenimento di prati naturali in buone condizioni

DESCRIZIONE	**TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO**	**% inadempimento**
Divieto di coltivazione di produzioni agricole vendibili	Coltivazioni di produzioni vendibili	10
Divieto di impiego di fitofarmaci e fertilizzanti chimici ed organici	Utilizzazzione di fitofarmaci e fertilizzanti	10
Impiego di essenze erbacee consentite nell'impianto di prati permanenti	Impianto di prati con essenze non consentite	10
Introduzione di arbusti, cespugli e alberi di essenze autoctone	Introduzione di essenze non autoctone	10
Pulizia di fossi e canali	Mancata pulizia e manutenzione	10
Mantenimento di barriere muretti e recinti	Mancata manutenzione ordinaria	5
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	10
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	5

All.13

Misura G

Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative

	Mantenere il ritiro dalla produzione di seminativi
	Consentire l'accesso del pubblico e lo svolgimento di attività ricreative

DESCRIZIONE	TIPO DI INADEMPIMENTO ACCERTATO	% inadempimento
Manutenere e curare l'efficienza e la funzionalità delle opere necessarie all'utilizzo previsto dal Programma	Mancata manutenzione e cura delle opere necessarie all'utilizzo previsto dal Programma	10

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2000, n. 4033. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Forni Avoltri (Udine). Autorizzazione ad alienare un terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Forni Avoltri (Udine), di un'area di dichiarato uso civico, sita in Comune di Forni Avoltri (Udine): foglio 17 mappale 179 di are 36,00, per un corrispettivo di lire 5.400.000.

2. Di prescrivere che la presente autorizzazione decada qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Forni Avoltri (Udine), la medesima amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista.

3. Di prescrivere che il Comune di Forni Avoltri (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti di cui al punto 2. al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Forni Avoltri (Udine) ricaverà dalla alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione di Forni Avoltri (Udine).

5. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

Il SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Circolare relativa al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui al D.P.G.R. 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

Udine, 29 dicembre 2000

Alle Comunità Montane

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Amministrazioni Comunali

Agli Ispettorati ripartimentali delle Foreste

Loro indirizzi

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 corrente mese è stato pubblicato il D.P.G.R n. 0436/Pres. dell'1 dicembre 2000 con cui è stato approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'atto normativo, in esecuzione della legge regionale n. 12/2000, ha dettato una disciplina uniforme in materia valida per l'intero ambito territoriale regionale e, pertanto, a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore del Regolamento, non potranno più trovare applicazione i regolamenti disciplinanti la raccolta dei funghi adottati dai vari enti locali territoriali (Provincie, Comunità montane e Comuni) dovendosi ritenere la normativa in essi contenuta superata e sostituita dalla nuova disciplina regolamentare regionale.

Di conseguenza, le domande già presentate o che verranno presentate in base ai «vecchi» Regolamenti adottati dagli enti locali territoriali, non potranno più essere prese in considerazione dovendosi, invece, istruire e dar corso solo a quelle domande che risultino presentate nei termini ai sensi del Regolamento regionale ed i cui facsimile sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 52 succitato congiuntamente al testo regolamentare.

La riforma della materia attuata dal Legislatore regionale s'incentra, a regime, su due istituti: il permesso temporaneo e l'autorizzazione permanente, previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 5 del Regolamento regionale.

I permessi temporanei sono rilasciati dalle Comunità e dai Comuni montani per soddisfare la richiesta turistica e consentono, ai loro titolari, la raccolta di funghi solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.

Con il decreto n. 793 del 29 dicembre 2000, l'Assessore regionale alle foreste ha determinato i corrispettivi per il loro rilascio, corrispettivi il cui importo Comunità e Comuni montani potranno ridurre, con deliberazione da assumere entro il 31 marzo 2001, fino al 100% del loro importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità dei permessi.

Le autorizzazioni sono, invece, rilasciate da Provincie e Comunità montane e consentono ai loro titolari la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale eccettuati i luoghi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000.

L'attuazione del sistema autorizzatorio, cardine della riforma, impone a Provincie e Comunità montane adempimenti complessi (svolgimento di corsi, costituzione di commissioni, istruzione di numerose domande) adempimenti che potrebbero richiedere tempi lunghi per essere attuati e deludere, di conseguenza, l'aspettativa di chi desidera andar per funghi già nel corso dell'anno prossimo venturo.

Per ovviare a questa situazione, con l'articolo 13 del regolamento, si è dettata una disciplina transitoria, vali-

da sino al 30 giugno 2002, per consentire a Comuni ed a Comunità montane di rilasciare permessi temporanei di raccolta funghi con validità limitata ai loro territori.

Con il decreto dell'Assessore regionale alle foreste sopracitato, sono stati determinati i corrispettivi per il rilascio anche di questi permessi, corrispettivi i cui importi Comuni e Comunità montane potranno ridurre fino al 100% per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità dei permessi con deliberazione da assumere entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Si conclude, per il momento, richiamando l'attenzione degli enti pubblici in indirizzo sui numerosi adempimenti loro demandati dalla norma regolamentare regionale e si segnalano, a tal fine, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 12.

Per un più approfondito ed esauriente esame del testo regolamentare, qualora questo si renda indispensabile per chiarire eventuali dubbi interpretativi dello stesso, si rinvia a successiva circolare.

Per informazioni si potrà, comunque, sempre interpellare il competente Ufficio di questa Direzione al n. telefonico 0432-555654 (dott. Pescarolo Alvise).

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Pietro Luigi Bortoli

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Regolamento di attuazione degli interventi ex articolo 16, legge regionale 6 luglio 1999, n. 20.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

DELIBERA

Art. 1
Tipologia e misura dei contributi

1) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 7, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese che creino posti aggiuntivi di lavoro effettuando assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da meno di 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione.

2) L'ammontare del contributo è determinato in lire 10.000.000 per ciascun soggetto assunto a tempo pieno. In caso di assunzione a tempo parziale l'entità del contributo, come sopra determinato, viene ridotta in modo percentuale in funzione dell'orario svolto rispetto a quello previsto per il tempo pieno, fino alla misura minima di lire 3.000.000.

3) I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze; diversamente è esclusa la cumulabilità con le agevolazioni previste nell'ambito di programmi comunitari concernenti incentivi per le assunzioni.

4) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego rientrano nel regime di aiuti comunitari definito «de minimis», pertanto l'entità totale dei benefici percepiti dall'impresa a titolo «de minimis» nel triennio precedente alla data di concessione degli incentivi di cui al presente intervento, non potrà comportare il superamento del tetto di 100.000 euro; qualora ciò accada si procederà alla la diminuzione dell'incentivo fino alla soglia di 100.000 euro. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di reiezione della domanda o di revoca dei contributi, tutti i benefici ricevuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

5) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non potranno essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

6) Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale a partire dalla data della trasformazione. In tali casi, ai fini della determinazione dei contributi, le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a 15 giorni, per difetto se uguali o inferiori a 15 giorni.

7) Non viene ricalcolato il contributo concesso per un rapporto di lavoro a tempo parziale laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 2
Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento possono essere richiesti dalle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente disciplina comunitaria, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia.

2) Sono definite piccole e medie imprese, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, quelle che:

a) hanno meno di 250 dipendenti;

b) e: hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

c) e sono in possesso del requisito di indipendenza.

3) Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, si fa riferimento a quanto indicato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997.

4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del primo rapporto lavorativo per il quale viene richiesto il contributo e per tutta la durata dei rapporti lavorativi cui i contributi si riferiscono:

a) risultino iscritti al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione in data anteriore al 1º gennaio 2000. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte, in data anteriore al 1º gennaio 2000, al Registro regionale delle cooperative.

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal CCNL di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla CCIAA. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) se imprese, non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»

(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»

(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»

(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi»

(tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali»

(tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»

(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»

(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a :

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»

(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»
(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»
(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»
(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»
(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»
(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»
(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»
(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»
(tutta la classe)

16. »Industria del tabacco»
(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali
(tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
(tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi
(tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe
(tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio
(tutta la classe)

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba
(tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
(tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua
(tutta la divisione)

62 Trasporti aerei
(tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio
(tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti
(tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto
(tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi
(tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
(tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi
(tutta la sottosezione)

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori

1) I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono essere: disoccupati ed iscritti alle liste di collocamento da meno di 24 mesi ovvero in cerca di prima occupazione; residenti nel Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di stato membro della U.E.; se di provenienza extracomunitaria, assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1) Le assunzioni a tempo indeterminato sono ammissibili a contributo qualora:

a) risultino aggiuntive secondo quanto disposto dall'articolo 5, e non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito

di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) siano avvenute successivamente al 30 novembre 1999 ed entro il 30 novembre 2000;

c) risultino avere una durata uguale o superiore a 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione;

d) se relative a lavoratori in possesso del diploma di laurea o di istruzione secondaria di secondo grado impiegati in mansioni corrispondenti ai contenuti professionali di tali diplomi, tali lavoratori siano stati utilizzati per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione in dette mansioni;

e) se effettuate a tempo parziale, questo non risulti inferiore al 30% dell'orario previsto dai CCNL per le assunzioni a tempo pieno;

f) non riguardino lavoratori/trici che fino al giorno precedente quello dell'assunzione abbiano beneficiato di trattamenti straordinari di integrazione salariale o di disoccupazione speciale ovvero abbiano maturato 12 mesi di attività nell'ambito di progetti socialmente utili o di pubblica utilità ovvero siano stati assunti dalle liste di mobilità;

g) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;

h) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

i) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto» da altra azienda;

j) non si riferiscano alla normativa sul collocamento obbligatorio;

k) non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

l) Non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti fra quelle indicate all'articolo 2 comma 4, lettera d)

Art. 5

Determinazione del posto di lavoro aggiuntivo e criteri di calcolo

1) Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, con riferimento al numero degli occupati a tempo indeterminato nella sede, sede secondaria o unità locale dell'impresa richiedente, con esclusione quindi dei rapporti di lavoro di apprendistato e di formazione e lavoro, si intendono per posti di lavoro aggiuntivi quelli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) eccedono l'incremento annuale medio degli occupati nei tre anni solari antecedenti rispetto all'anno di presentazione della domanda;

b) determinano un aumento degli occupati nell'impresa rispetto al numero degli stessi al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;

2) Per determinare l'incremento annuale medio nei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda, di cui al comma 1, lettera a), è necessario:

a) calcolare la media annuale degli occupati nell'impresa per ogni anno ricompreso nel triennio in considerazione sommando il numero di occupati a tempo indeterminato alla scadenza di ogni mese dell'anno di riferimento e dividendo il risultato così ottenuto per 12.

b) determinare gli incrementi, cioè le variazioni di segno positivo, per i tre anni di riferimento; in questo senso la media degli occupati di ogni anno del triennio preso in considerazione dev'essere raffrontata con quella dell'anno precedente, avuto presente che, ove in un anno si fosse verificato un decremento rispetto all'anno precedente, questo equivale a zero;

c) sommare gli incrementi dei posti di lavoro a tempo indeterminato come risultanti dal calcolo indicato alla lettera b) dividendo poi il risultato ottenuto per 3.

3) In ogni fase di elaborazione dei conteggi di cui al comma 2, gli eventuali decimali vengono arrotondati per eccesso se superiori a 5, per difetto se uguali o inferiori a 5.

4) Il contributo sarà concesso esclusivamente per assunzioni che, oltre ad eccedere l'incremento annuale medio, determinino un aumento del numero degli occupati rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.

5) Nel caso in cui l'incremento annuale medio, calcolato con le modalità di cui ai commi 2 e 3, risultasse uguale a zero,si terrà conto esclusivamente della sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera b).

6) Qualora l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese ovvero al Registro regionale delle cooperative da meno di tre anni e, comunque, in data anteriore al 1° gennaio 2000, si tiene conto dell'incremento medio degli occupati, individuato con le modalità di calcolo di cui al comma 7, nel periodo antecedente rispetto all'anno di presentazione della domanda di contributo.

7) Per i fini di cui al comma 6 è necessario raffrontare il numero degli occupati a tempo indeterminato con riferimento ai mesi di iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese, o, per le cooperative al Registro regionale delle cooperative, nel periodo antecedente all'anno di presentazione della domanda, sommando gli incrementi verificatisi e dividendo infine il risultato ottenuto per il numero dei mesi preso in considerazione, avuto presente che ove in un mese si fosse verificato un decremento rispetto al mese precedente, questo equivale a zero e che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a 15 giorni, per difetto se uguali od in-

feriori a 15 giorni. In ogni caso resta ferma l'ulteriore condizione prevista dal comma 1, lettera b).

Art. 6

Domanda di contributo e documentazione da produrre ai fini dell'ammissione

1) Per richiedere i contributi gli interessati devono presentare domanda, in competente bollo, direttamente o a mezzo di raccomandata all'Agenzia regionale per l'impiego, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2) Le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simile di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

3) Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono obbligatoriamente produrre:

a) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b) una dichiarazione del titolare ovvero del legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante:

- la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento ed indicante la media annuale degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa nei quattro anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda, tenuto conto delle modalità di calcolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) ovvero, nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese ovvero al Registro regionale delle cooperative da meno di tre anni l'incremento medio del numero degli occupati a tempo indeterminato nel periodo antecedente all'anno di presentazione della domanda tenuto conto delle modalità di calcolo di cui all'articolo 5, comma 7;
- il numero degli occupati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) per ogni lavoratore, una dichiarazione rilasciata dal lavoratore medesimo, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento, ivi compreso lo stato di disoccupato iscritto alle liste di collocamento da meno di 24 mesi ovvero lo stato di soggetto in cerca di prima occupazione nonchè, esclusivamente per i lavoratori in possesso del diploma di laurea o di istruzione secondaria di secondo grado impiegati con corrispondenza delle mansioni ai contenuti professionali dei diplomi in loro possesso, la sussistenza di tale condizione.

4) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'ammissione ai benefici ovvero la reiezione dell'istanza con le relative motivazioni ovvero la non concedibilità dei benefici dovuta all'insufficienza dei fondi a disposizione a fronte delle domande presentate tenuto conto dei criteri di priorità applicati e delle graduatorie di cui all'articolo 9.

Art. 7

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione dei contributi

1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 relativo alla concessione anticipata dei benefici a fronte della presentazione di garanzia fidejussoria, i contributi saranno concessi ed erogati in un'unica soluzione a seguito dell'inoltro, da parte del richiedente, entro il termine di 30 giorni dal compimento del 18º mese dalla data dell'ultima assunzione per la quale è stato richiesto il contributo, di una specifica istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione del titolare ovvero del legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la persistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento e che i rapporti di lavoro cui si riferiscono i benefici hanno avuto una durata di almeno 18 mesi dalla data di assunzione; in particolare, inoltre, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di reiezione della domanda, tutti i benefici ricevuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

b) esclusivamente per i lavoratori in possesso del diploma di laurea o di istruzione secondaria di secondo grado impiegati con corrispondenza delle mansioni ai contenuti professionali dei diplomi in loro possesso, una dichiarazione del lavoratore medesimo attestante la persistenza di tale condizione nei 18 mesi dalla data di assunzione.

2) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonchè l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza con le relative motivazioni.

3) Nel caso di rapporti di lavoro che risultino sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è possibile presentare domanda nei termini previsti dall'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 1.

Art. 8

Disposizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi in via anticipata previa presentazione di garanzia fidejussoria

1) Ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 20/1999, i contributi possono essere concessi ed erogati in via anticipata a fronte della presentazione di domande corredate da specifica fideiussione bancaria o assicurativa prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge

regionale 4 gennaio 1995, n. 3, che preveda la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione dell'Agenzia regionale per l'impiego di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

2) Per i fini di cui al comma 1, gli interessati dovranno presentare, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 6, l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello di cui all'allegato a). In tali casi si procederà contestualmente all'ammissione della domanda ed alla concessione ed erogazione dei benefici.

3) In caso di difetto dell'osservanza dei commi 1 e 2, esperita con esito negativo la procedura di richiesta di integrazione prevista dall'articolo 11, l'erogazione dei contributi avviene secondo le procedure previste dall'articolo 7.

4) I beneficiari dei contributi concessi in via anticipata ai sensi del presente articolo sono in ogni caso tenuti alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, nei termini in questo individuati.

5) Nel caso di revoca dei contributi concessi ai sensi del presente articolo l'Agenzia regionale per l'impiego provvederà al recupero delle somme erogate attraverso l'escussione immediata dei soggetti prestatori della fidejussione stipulata.

Art. 9

Priorità per l'ammissione

1) L'ammissione a contributo delle singole assunzioni avviene sulla base dei seguenti livelli di priorità:

- 1° livello di priorità: soggetti residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni alla data di assunzione;
- 2° livello di priorità: soggetti residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da meno di due anni alla data di assunzione.

2) All'interno dei livelli di priorità di cui al comma 1, l'ammissione delle assunzioni avviene secondo una graduatoria formulata sulla base del punteggio derivante dalla presenza dei seguenti requisiti:

a) lavoratori in possesso del diploma di laurea impiegati con corrispondenza delle mansioni ai contenuti professionali del diploma in loro possesso - punti 9;

b) lavoratori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado impiegati con corrispondenza delle mansioni ai contenuti professionali del diploma in loro possesso - punti 5;

c) appartenenza al sesso femminile - punti 2;

d) lavoratori residenti nei territori dei Comuni facenti parte delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Meduna Cellina, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina, nei territori della Provincia di Trieste, della Provincia di Gorizia e dei Comuni di Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - punti 1.

3) Ai fini della formulazione della graduatoria di cui al comma 2, vengono altresì adottati i seguenti criteri:

a) nell'ipotesi di possesso contestuale di più requisiti il punteggio complessivo deriverà dalla somma dei vari punti;

b) in caso di parità di punteggio l'ordine di graduatoria sarà determinato dalla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, dalla data di assunzione.

4) L'ammissibilità delle domande avviene, tenuto conto delle priorità e della graduatoria di cui ai commi 1 e 2, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le assunzioni per le quali risulti la mancanza totale o parziale di copertura finanziaria saranno considerate ammissibili agli interventi, ma non si procederà all'adozione del provvedimento di concessione dei benefici, fatto salvo il caso in cui venisse successivamente riscontrata l'esistenza di disponibilità di fondi.

Art. 10

Cause di sospensione dei rapporti di lavoro

1) Qualora nei 18 mesi dalla data di assunzione si verifichi la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, l'impresa richiedente è tenuta a darne comunicazione all'Agenzia regionale per l'impiego entro il termine previsto dall'articolo 7 per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione ed erogazione dei contributi indicando la data d'inizio del periodo di sospensione e la sua durata presunta; nei casi di sospensione di durata superiore a 18 mesi, e comunque decorso tale periodo dal termine sopra indicato senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte dell'azienda, si procede alla revoca del provvedimento di ammissibilità o di concessione ed erogazione del contributo con riferimento ai lavoratori interessati.

2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le imprese interessate, ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, devono attenersi ai termini ed alle modalità di presentazione della documentazione di cui agli articoli 7 e 8, comma 4, con ciò intendendosi che la documentazione ivi richiesta dev'essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dal compimento del 18° mese di effettiva prestazione lavorativa, non conteggiando pertanto il periodo di sospensione.

Art. 11

Cause di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione degli incentivi

1) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12

Disposizioni in materia di integrazione della documentazione

1) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ammissione e di concessione ed erogazione dei contributi, l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonchè ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di non ammissibilità dei contributi ovvero di revoca degli stessi se già erogati. Analogamente si procede nel caso in cui gli interessati non provvedano all'invio della documentazione prevista dall'articolo 7.

Art. 13

Disposizioni in materia di termini

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione delle domande e di ogni altra documentazione richiesta, fa fede la data di arrivo all'agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purchè pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'agenzia regionale per l'impiego è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 14

Cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo

1) Costituisce causa di reiezione della domanda l'assenza delle condizioni di ammissibilità relative all'impresa richiedente previste dall'articolo 2 nonchè l'inosservanza del termine previsto dall'articolo 11, in caso di integrazione della documentazione relativa alla domanda. In caso di integrazione della documentazione riferita ai lavoratori, l'inosservanza del termine previsto dall'articolo 11, comporta la non ammissibilità ai benefici delle assunzioni a questi relative.

2) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, comportano la reiezione della domanda o la revoca del provvedimento di ammissibilità o di concessione dei contributi con recupero delle somme liquidate.

3) Costituiscono altresì causa di revoca del provvedimento di ammissibilità o di concessione dei contributi:

a) il venir meno delle condizioni di ammissibilità relative al soggetto richiedente di cui all'articolo 2, comma 2;

b) la cessazione del rapporto di lavoro qualora avvenuta anteriormente al raggiungimento di 18 mesi dalla data di assunzione;

c) esclusivamente con riferimento ai lavoratori in possesso del diploma di laurea o di istruzione secondaria di secondo grado assunti con corrispondenza delle mansioni ai contenuti professionali dei diplomi in loro possesso, il mancato impiego degli stessi in dette mansioni nei 18 mesi dalla data di assunzione;

d) il mancato invio o l'invio fuori termine della documentazione prevista dall'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, in materia di sospensioni dei rapporti di lavoro;

e) il perdurare delle sospensioni dei rapporti di lavoro per un periodo superiore a 18 mesi;

f) la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autodichiarazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ricevuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

4) Le somme già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 46/1993, dovranno essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio.

Art. 15

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo soggetto a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 16

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ed agli inserimenti lavorativi ammessi a contri-

buto, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

(Approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 34 del 16 ottobre resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3437 del 10 novembre 2000, integrato con delibera n. 50 del 14 dicembre 2000, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 4125 del 28 dicembre 2000)

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA

(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Spettabile
Agenzia Regionale per l'Impiego
viale Miramare, 19
34135 TRIESTE

Fideiussione n.

PREMESSO

- che l'impresa . . . .
  con sede in . . . . ,
  via . . . . , n. . . . ,
  sede secondaria o unità locale in . . . .
  . . . . ,
  via . . . . , n. . . . .,
  partita IVA . . . .
  presenterà alla Agenzia regionale per l'impiego, domanda di contributo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. . . . del . . . . , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. . . . . del . . . .;
- che l'impresa . . . . ,
  essendo in possesso dei requisiti previsti dalla sopraindicata legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione ed avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime norme, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi nonché alla concessione ed erogazione dei medesimi nella misura di lire . . . . per ciascuna assunzione effettuata, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale 20/1999, nel periodo 1 dicembre 1999-30 novembre 2000;
- che l'articolo 16, comma 6, della succitata legge regionale 20/1999, prevede che i benefici possano essere concessi ed erogati in via anticipata a fronte della presentazione di domande corredate di fidejussione bancaria o assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3;
- che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi disposta ai sensi della legge regionale 20/1999 e del relativo regolamento di attuazione, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire . . . . ,
  pari all'ammontare del contributo dovuto per le n. . . . . assunzioni effettuate;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) . . . . .
. . . .
con sede legale in . . . . ,
via . . . . , n. . . . . ,
che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità istituto, e per essa/o il/i . . . .
. . . .
(indicare la qualifica) sig./sigg. . . . .
. . . . ,
nella sua/loro qualità di . . . . ,
autorizzato/i con . . . . ,

dichiara

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fidejussore solidale a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego e nell'interesse dell'impresa . . . .
. . . . fino alla concorrenza dell'importo di lire . . . . ,
corrispondente al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa da codesta agenzia, determinato dalla revoca del contributo per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 20/1999 e nel relativo regolamento di attuazione, o da qualunque altro motivo, oltre agli interessi eventualmente maturati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e ad ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta Agenzia regionale per l'impiego, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa . . . .
sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a ricevuta di ritorno, quanto dalla stessa Agenzia regionale per l'impiego le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro 30

giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del Codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, all'Agenzia regionale per l'impiego.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Luogo e data . . . .

Banca o Istituto Assicurativo

Firma

. . . .

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) . . . . .
. . . .
e per essa il/i sig./sig.ri . . . .
. . . . ,
dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data . . . .

Banca o Istituto Assicurativo

Firma

. . . .

Io sottoscritto . . . .
certifico che il/i sig./sigg.i . . . .
(indicare la qualifica) . . . .
domiciliato/i per la carica in . . . .
con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo) . . . .
. . . .
nella sua (loro) qualità di . . . .
dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il . . . . ,
io . . . .
sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio degli affari amministrativi e legali

TRIESTE

Avviso di postinformazione per il servizio «modello tridimensionale ipogeo del Carso triestino e del relativo database».

Si dà avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 573/1994, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della pianificazione territoriale - via Giulia, 75/1, Trieste ha conferito al dott. geol. Nicolò Liberio, nato a Trieste il 14 luglio 1947 ed ivi residente in via Ariosto n. 2, l'incarico per il servizio «modello tridimendionale ipogeo del Carso triestino e del relativo database» derivati dalla cartografia regionale numerica e dal catasto regionale grotte del Friuli-Venezia Giulia, a trattativa privata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 41, comma 1, numero 5 del R.D. 827/1924, in quanto l'urgenza del prodotto era tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione.

Il contratto è stato perfezionato in data 1 dicembre 2000.

Il compenso stabilito è pari a lire 163.000.000 più I.V.A.

Trieste, lì 29 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

Avviso di postinformazione dell'acquisto di dodici copie informatizzate successive e di una copia stampa dell'ortofotocarta digitale a colori alla scala 1:10.000 dell'intero territorio regionale.

Si dà avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 573/1994, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della pianificazione territoriale - via Giulia, 75/1, Trieste ha assegnato all'Impresa Compagnia generale Ripreseaeree S.p.A. con sede in Parma, via Cremonese 35A la fornitura di dodici copie informatizzate successive e di una copia stampa dell'ortofotocarta digitale a coloro alla scala 1:10.000 dell'intero territoriale regionale, derivate dal «Programma it 2000», a trattativa privata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, numero 2) del Regio decreto 827/1924, in quanto, per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, la fornitura può essere affidata unicamente alla suddetta Impresa.

Il contratto è stato concluso in data 5 dicembre 2000.

Il compenso stabilito è pari a lire 71.526.000 più I.V.A.

Trieste, lì 29 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Avviso pubblico per l'affidamento, a titolo di appalto ovvero di incarico a tempo determinato, del servizio consistente nella conduzione del progetto «Informagiovani». Invito a fare delle proposte.

1. *Ente procedente*: Comune di Aviano, p.zza Matteotti nr. 1, cap. 33081; tel. 0434/666514-526-527; telefax 0434/666515;

2. *Oggetto*: invito a fare delle proposte; possibile affidamento del servizio consistente nella conduzione - a titolo di appalto ovvero di incarico a tempo determinato - del progetto «Informagiovani»; esso abbraccerà i seguenti settori: lavoro, formazione, orientamento, in via del tutto esemplificativa, si ipotizza di favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro; di avviare attività di orientamento e di informazione sui percorsi scolastici, sui corsi di formazione professionale, sulle università, ecc.; di organizzare brevi corsi di formazione;

3. *Destinatari*: persone fisiche ovvero soggetti collettivi operanti nel settore della cooperazione, dell'associazionismo ovvero del volontariato;

4. *Prestazioni e corrispettivi*: da concordare, e nei contenuti e nelle modalità;

5. *Riferimenti normativi*: R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Referente: Caramaschi dott. Sandro (tel. 0434/666514 - 666526); Unità organizzativa competente: Ufficio segreteria - Affari generali. Gli atti connessi al presente procedimento (in particolare, la relazione previsionale e programmatica e le schede di progetto del bilancio di previsione 2001) potranno essere visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso. Quanti sono interessati potranno manifestare il loro intendimento nel termine del 19 gennaio 2001. Allo scopo potrà essere presentata una sintetica proposta corredata da un dettagliato corriculum. Sulla base delle proposte pervenute, l'Amministrazione adotterà le determinazioni più opportune: in particolare, sceglierà fra la via della gara pubblica d'appalto, quella del concorso pubblico o, infine, quella dell'affidamento diretto d'incarico.

Aviano, lì 5 gennaio 2001

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI TRIESTE

Bando del concorso di progettazione mediante procedura ristretta-licitazione privata per la riqualificazione di piazza Goldoni.

Ente banditore: Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 6754723 / 6754920 - www.comune.trieste.it.

Responsabile del procedimento: responsabile del procedimento ex legge 109/1994: dott. ing. Paolo Pocecco - telefono 6754567, - Trieste - Italia - 34100 - Passo Costanzi n. 2

Esigenze della stazione appaltante: ottenere una partecipazione qualificata di soggetti al fine di acquisire il progetto preliminare più idoneo, scegliendolo tra un ampio ventaglio di soluzioni presentate, per la riqualificazione della piazza Carlo Goldoni.

Procedura concorsuale prescelta: concorso di progettazione a procedura ristretta - licitazione privata - ex articolo 59 del D.P.R. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/1994), nel rispetto dell'anonimato in fase di valutazione delle proposte progettuali.

Criterio di scelta: preselezione per curricula e successivi inviti. La valutazione dei curricula a fini di preselezione avverrà sulla base di criteri allegati sub B2 al medesimo Regolamento di gara, acquisibile nei modi specificati in chiusura del bando.

Requisiti minimi di partecipazione: qualifica professionale di architetto; avere maturato esperienza professionale nel campo specifico della progettazione urbana e dell'arredo urbano per avere progettato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando:

- almeno una piazza di rilevante pregio architettonico con valore dell'opera di almeno 1.000.000.000 (euro 516.456,90), a base d'asta;
- almeno altri due interventi urbanistici affini (piazze anche di non rilevante pregio architettonico, passeggiate, collegamenti viari, interventi misti strade e verde pubblico) per un valore complessivo di lavori almeno uguale o superiore a lire 500.000.000 (euro 258.288,45) a base d'asta.

Modalità di presentazione e termini della domanda: la domanda di partecipazione, corredata delle dichiarazioni - da rendersi sottoforma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni - ed attestanti:

a) dati identificativi dei concorrenti e dei singoli professionisti responsabili del progetto;

b) la relativa capacità professionale;

c) la inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) l'accettazione delle condizioni di gara;

e) il curriculum compilato nella apposita tabella allegata sub. B1 al medesimo Regolamento di gara,

il tutto secondo le modalità previste dal Regolamento del concorso.

Detta domanda di partecipazione, debitamente sigillata ed intestata «Preselezione concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Goldoni» - dovrà pervenire al Servizio contratti e grandi opere per il tramite del Protocollo generale del Comune di Trieste, - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Italia - con qualsiasi mezzo ideneo ovvero mediante consegna a mani, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 15 febbraio 2001.

Numero previsto di concorrenti invitati alla licitazione privata: max 15 concorrenti.

Descrizione del progetto: l'intervento, quale opera architettonica di riqualificazione della piazza Goldoni, dovrà attenersi agli indirizzi e finalità indicate all'articolo 3 del regolamento del concorso: armonizzazione, dal punto di vista architettonico, con la vicina Scala dei Giganti e l'area di Parco della Rimembranza recentemente restaurata; armonizzazione con i vari ulteriori interventi di recupero viario cittadino già attuati o in corso di esecuzione; previsione di un monumento o altro dedicato al ricordo delle vittime dei regimi totalitari; previsione di un compattatore di rifiuti a scomparsa con copertura non a ribaltamento; rispetto del vigente Piano urbano del traffico relativamente al traffico veicolare in transito; limite perimetrale dell'area della riqualificazione corrispondente alla attuale disposizione degli edifici ivi presenti (compresi gli attuali marciapiedi); mantenimento della centralina di rilevamento dell'inquinamento nella sua attuale posizione per non perdere o rendere poco attendibili o confrontabili i dati sino ad ora rilevati in quel punto;

Costo massimo di realizzazione dell'opera: lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80) intero quadro economico dell'opera;

Documentazione tecnica di riferimento: la planimetria dell'area interessata dall'intervento ed il relativo Piano urbano del traffico, allegate al regolamento del concorso.

Termine di presentazione delle proposte progettuali: non inferiore a 90 giorni, da indicarsi a cura del comune in sede di invito particolare alla partecipazione al concorso.

Modalità di presentazione delle proposte progettuali:

- sviluppo grafico:
- max quattro tavole di formato UNI A1 (cm. 59,4 x 84,1) con rappresentazioni planimetriche in scala 1:200 per eventuali schizzi, studi, prospettive, fotomontaggi, inserimento ambientale; sezioni e particolari costruttivi in scale adeguate;
- max due tavole di formato UNI-A2 (cm. 42,0 x 59,4) dedicate ad indicazione sommaria della sistemazione, della pavimentazione e degli elementi di arredo, con rappresentazioni planimetriche in scala 1:2000;
- relazione generale:
- illustrazione della proposta progettuale composta da un unico fascicolo formato UNI-A4 comprendente:
  - il testo propriamente detto, sviluppato, al massimo, in 4 (quattro) cartelle (stampate su di una sola facciata)
  - una stima sommaria dei costi di realizzazione dell'opera, per categorie di opere, e di costo gestionale dei manufatti contenuta al massimo in 2 (due) cartelle;

Criterio di valutazione delle proposte progettuali: Le idee progettuali saranno valutate dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri, dettagliati nell'allegato sub D al Regolamento del concorso:

Valutazione architettonica: fino max 90 punti (di cui qualità architettonica: fino max 70 punti ed efficienza funzionale fino max 20 punti)

Valutazione economica: fino max 10 punti.

La progettazione sarà considerata idonea ai fini della proclamazione dell'eventuale vincitore e della formazione della graduatoria di merito qualora, abbia ottenuto un punteggio complessivo minimo di 60 punti, di cui almeno 40 nella valutazione architettonica.

L'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione avverrà con il metodo del confronto a coppie, come disciplinato dall'Allegato «A» al Regolamento di attuazione della legge 109/1994, approvato con D.P.R. n. 554/1999 e specificato nell'allegato D al regolamento del concorso.

Carattere della decisione della commissione giudicatrice: resta ferma la competenza della Giunta comunale o fare o meno propria, motivatamente, la proposta progettuale dichiarata vincitrice dalla Commissione giudicatrice, con che il vincitore non potrà vantare alcun diritto od aspettativa, né pretendere indennizzo alcuno, al di fuori dell'erogazione del primo premio del concorso qualora la giunta non intenda recepire l'esito del concorso stesso.

Premio da assegnare al vincitore e rimborsi spese: al vincitore del concorso verrà assegnato il premio di lire 25.000.000 (euro 12.911,42).

Al secondo e terzo classificato che abbiano raggiunto il livello di idoneità verrà assegnata una somma, a titolo di rimborso spese, di lire 10.000.000 (euro 5.164,57) cadauno; ad altro/i concorrente/i che, secondo graduatoria - anche se non idoneo/i - che sia/siano ritenuto/i meritevole/i, verrà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un importo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28) cadauno.

L'erogazione dei predetti rimborsi spese (escluso il premio) verrà riconosciuta fino a concorrenza dello stanziamento massimo complessivo di lire 30.000.000 (euro 15.493,70).

Tutti gli importi del premio e dei rimborsi spese si intendono I.V.A. e C.N.P.A.I.A. esclusi.

Ritiro degli elaborati: gli elaborati non premiati e quelli per i quali non è stato disposto il rimborso spese potranno essere ritirati, a conclusione del procedimento concorsuale, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'esito del concorso, presso gli uffici che verranno indicati nella comunicazione stessa.

Data di pubblicazione del bando: Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 29 dicembre 2000.

Trieste, 29 dicembre 2000

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Walter Toniati

Concorso di idee a procedura aperta per la proposta progettuale in ordine agli aspetti urbanistico-architettonici connessi all'ampliamento del lungomare di Barcola-Miramare.

Ente banditore Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 6754723 / 6754920

Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento dott. ing. Paolo Pococco - telefono 040-6754567 - Italia - Trieste, passo Costanzi n. 2.

Procedura concorsuale prescelta: Concorso d'idee a procedura aperta ex articolo 57 del D.P.R. n. 554/1999.

Esigenze della stazione appaltante: Acquisire un'idea progettuale in ordine agli aspetti urbanistico-architettonici per la realizzazione dell'ampliamento del lungomare nel tratto dalla pineta di Barcola fino al bivio di Miramare, in linea con le previsioni del vigente P.R.G.C. e del Piano urbano del traffico (P.U.T.), quale opera marittima di completamento della riqualificazione del lungomare. La finalità è di creare un'identità architettonica ed urbanistica anche a livello dei servizi complementari, di parcheggio e di arredo urbano, coerente con il contesto ambientale in modo da non snaturare l'attuale particolare configurazione geografica del golfo, conservandone l'unicità e pregevolezza. L'intervento di cui trattasi si configura come opera marittima e persegue le seguenti finalità:

- netta separazione tra l'attuale sede stradale, anche pedonale, e la fascia da destinarsi alla balneazione;
- eliminazione della sosta auto e motoveicolare lungo la carreggiata tra le località di Barcola ed il bivio di Miramare;
- creazione di una sede autonoma di pista ciclabile;
- complessiva riqualificazione della fruibilità del lungomare e dell'arteria di accesso a valle alla città di Trieste.

Indirizzi per lo sviluppo delle idee progettuali: L'idea progettuale proposta dai concorrenti dovrà attenersi, nel perseguimento delle predette finalità agli indirizzi di cui al Regolamento del concorso.

Requisiti minimi di partecipazione: Presenza nel gruppo, associazione, studio professionale o società delle qualifiche professionali di architetto ed ingegnere.

Modalità di presentazione delle proposte: Le proposte dovranno articolarsi nei seguenti elaborati:

- max quattro tavole di formato UNI A1 (cm. 59,4 x 84,1) con rappresentazioni planimetriche per eventuali schizzi, studi, prospettive, fotomontaggi, inserimento ambientale, sezioni e particolari costruttivi in scale adeguate;
- max due tavole di formato UNI-A2 (cm. 42,0 x 59,4) dedicate ad indicazione sommaria della sistemazione, della pavimentazione e degli elementi di arredo, in scala adeguata;
- una relazione generale illustrativa della proposta progettuale composta da un unico fascicolo formato UNI-A4 comprendente:
- il testo propriamente detto, sviluppato, al massimo, in 4 (quattro) cartelle (stampate su di una sola facciata) che avrà il compito di esporre le giustificazioni alle soluzioni adottate a dimostrazione della validità globale della proposta, non solo sotto l'aspetto prettamente architettonico ed urbanistico, ma anche sotto l'aspetto funzionale e realizzativo, avuto riguardo anche alla qualificazione dell'intervento come opera marittima, senza trascurare, infine, l'aspetto economico, tenendo allo scopo presenti, oltre ai costi di costruzione, anche i costi di esercizio e manutenzione, sia pure ad un grado di stima sommaria;
- una stima sommaria dei costi di realizzazione dell'opera, nonché dei costi di esercizio e di manutenzione, contenuta al massimo in 2 (due) cartelle;
- il quadro grafico di insieme relativo all'idea progettuale presentata.

Modalità e termine per la presentazione delle proposte ideative: La proposta ideativa dovrà essere corredata delle dichiarazioni - da rendersi sottoforma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni - inerenti:

a) i dati identificativi dei concorrenti e dei singoli professionisti responsabili del progetto;

b) la relativa capacità professionale;

c) la inesistenza di cause ostative;

d) l'accettazione delle condizioni di gara,

secondo le modalità previste dal regolamento del concorso.

La proposta progettuale e le relative dichiarazioni contenute in buste separate, sigillate ed anonime, racchiuse a loro volta in unico plico pure anonimo e debitamente sigillato, nei modi di cui al regolamento del concorso, intestato «Concorso internazione di idee - Completamento intervento di riqualificazione del lungomare di Barcola mediante ampliamento» dovranno pervenire al Servizio contratti e grandi opere tramite il Protocollo generale del Comune di Trieste - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Italia, con qualsiasi mezzo idoneo o mediante consegna a mani, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 aprile 2001.

Criteri e metodi per la valutazione delle proposte: Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri, dettagliati nell'allegato sub B al regolamento del concorso:

Valutazione architettonica

- qualità architettonica (rapporto tra il lungomare e la città e con il paesaggio; processo di avvicinamento al mare; inserimento degli elementi nel quadro topografico; visibilità del mare dal piano stradale): fino max punti 40;
- efficienza funzionale (traffico, aree di sosta ed accessi; grado di conservazione della nuova passeggiata lungo v.le Miramare; uso polifunzionale del lungomare): fino max punti 25;

Valutazione tecnica

- qualità tecnica (caratteristiche morfologiche del litorale marino; caratteristiche di stabilità della costa): fino max punti 25;

Economicità dell'opera:

- economicità di massima nella fase realizzativa ed economicità percepibile nella fase gestionale e manutentiva: fino max punti 10.

L'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione avverrà con il metodo del confronto a coppie, come disciplinato dall'Allegato «A» al regolamento di attuazione della legge 109/1994, approvato con D.P.R. n. 554/1999 e come specificato nell'allegato B al Regolamento del concorso.

La progettazione sarà considerata idonea ai fini della proclamazione dell'eventuale vincitore e della formazione della graduatoria di merito qualora, positivamente valutata, abbia ottenuto un punteggio complessivo minimo di 70 punti, di cui almeno 40 nella valutazione architettonica e almeno 15 nella valutazione della qualità tecnica.

Premio da assegnare al vincitore e rimborso spese: Al vincitore del concorso verrà assegnato il premio di lire 40.000.000 (euro 20.658,28) (I.V.A. e CNPAIA esclusa). Al secondo e terzo classificato che abbiano raggiunto il livello di idoneità verrà assegnata una somma, a titolo di rimborso spese, di lire 15.000.000 (euro 7.746,85) cadauno; ad altro/i concorrente/i che, secondo graduatoria - anche se non idoneo/i - che sia/siano ritenuto/i meritevole/i, verrà riconosciuta, a titolo di rimborso spese, una somma di lire 10.000.000 (euro 5.164,56) cadauno.

Ove non risultassero erogabili uno od entrambi i rimborsi spese di lire 15.000.000, potranno essere riconosciuti dalla Commissione giudicatrice, ulteriore/i rimborso/i spese di lire 5.000.000 (euro 2.582,28). L'erogazione dei rimborsi spese verrà riconosciuta fino a concorrenza dello stanziamento massimo complessivo di lire 50.000.000 (euro 25.822,84). Tutti gli importi del premio e dei rimborsi spese si intendono I.V.A. e C.N.P.A.I.A. esclusi.

Conferenza illustrativa del contesto di base per la progettazione: In data 23 gennaio 2001, alle ore 11, presso l'Auditorium del museo Rivoltella, in Trieste, via Diaz n. 27, avrà luogo una pubblica riunione diretta agli interessati alla partecipazione al concorso, nella quale interverrà il responsabile del procedimento ex legge 109/1994 ed il redattore dello studio di fattibilità dell'ampliamento, elaborato dal Dipartimento di scienze biologiche ambientali e marine dell'università degli studi di Trieste, su incarico affidato dal Servizio dei porti e della navigazione interna della direzione viabilità e trasporti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Riserve di utilizzo dell'idea vincitrice: Il Comune si riserva la facoltà di affidare al vincitore, ai sensi dell'articolo 62, 1° comma del D.P.R. n. 554/1999, l'incarico di elaborazione del P.R.P.C. e dello studio di fattibilità e valutazione di impatto ambientale riferiti all'idea progettuale, ovvero di avviare un'ulteriore concorso di progettazione per lo sviluppo dell'idea che risulterà vincitrice, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici.

Data di pubblicazione del bando: Il bando è inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. il 29 dicembre 2000.

Regolamento del concorso e documentazione tecnica e di riferimento: Il regolamento del concorso e la documentazione tecnica di riferimento (Piano urbano del traffico su CD rom riferito all'area interessata) saranno inviati - a mezzo raccomandata A.R. o consegna a mani - agli interessati che ne facciano richiesta (anche a mezzo fax al n. 040-6754723), presso il Comune di Trieste, Area territorio e patrimonio, servizio coordinamento amministrativo, stanza n. 527 (n. telefono 040-6754082) allegando ricevuta di avvenuto versamento della somma di lire 50.000 (euro 25,82) sul c.c. postale n. 205344 intestato «Comune di Trieste - Tesoreria comunale - via S. Pellico n. 3», specificando la causale «Concorso internazionale di idee - completamento intervento di riqualificazione del Lungomare di Barcola mediante ampliamento». Ove gli interessati volessero acquistare solo il regolamento del concorso dovranno allegare ricevuta di avvenuto versamento della somma di lire 30.000 (euro 15,49) sul medesimo c.c. postale.

La consultazione del P.R.G.C. riferito all'area interessata è disponibile sul sito internet www.retecivica.trieste.it.

Gli interessati potranno acquistare lo studio di fattibilità dell'ampliamento elaborato dal Dipartimento di scienze biologiche ambientali e marine dell'Università degli studi di Trieste, sopra menzionato, presso l'Eliografia S. Giusto, sita in Trieste, via Torrebianca 12, versando la somma di lire 120.000 (euro 61,97) I.V.A. inclusa (copia in bianco e nero), oppure lire 430.000 (euro 222,07) I.V.A. inclusa (copia a colori).

Trieste, lì 29 dicembre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Walter Toniati

ENTE DI ASSISTENZA «DANIELE MORO»
CODROIPO (Udine)

Estratto dell'avviso asta pubblica per l'alienazione di beni immobili.

L'Ente di assistenza «Daniele Moro» di Codroipo indice un'asta pubblica, da esperirsi secondo quanto previsto dagli artt. 73 - lettera C) e 76 del R.D. 827/1924 per la vendita a corpo dei seguenti beni immobili:

Gruppo n. 1

Mappali n. 1379 - 67 - 68 del foglio catastale di Codroipo n. 54:

superficie complessiva mq. 2.130 - Area scoperto mq. 1785,84

Fabbricati esistenti:

a) Abitazione - volume mc. 1.442,493

b) Fabbricato ad uso stalla e fienile - volume mc. 1.225,498

c) Fabbricato ad uso pollaio e porcilaia - volume mc. 93,709

Gruppo n. 2

Mappale n. 73 del foglio catastale di Codroipo n. 54

superficie mq. 2.370

terreno posto sul retro e limitrofo ai terreni e fabbricati di cui al gruppo n. 1;

Il prezzo a base d'asta è fissato come segue:

Gruppo n. 1 - prezzo a base d'asta	lire 273.000.000
Gruppo n. 2 - prezzo a base d'asta	lire 7.000.000
Totale	lire 280.000.000

L'asta si terrà il giorno 27 febbraio 2001 alle ore 09.00 presso la sede di questo Ente - via Duodo, 80 - Codroipo;

Per l'ammissione all'asta dovrà essere inoltrata offerta in carta legale, unitamente ad una cauzione pari al 10% del prezzo a base d'asta, entro le ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2001 con le modalità previste dall'avviso d'asta;

Copia integrale dell'avviso d'asta può essere richiesto agli uffici dell'Ente (telefono 0432-909301).

Codroipo, lì 4 gennaio 2001

Il PRESIDENTE
(firma illeggibile)

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per la fornitura di combustibile per le centrali termiche dell'ente per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001.

Ai sensi dell'articolo 6, punto 2 del D.P.G. 18 aprile 1994, n. 573 si rende noto che il giorno 19 dicembre 2000 è stata esperita la licitazione privata per la fornitura di combustibile per le centrali termiche dell'ente per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001.

Si fa presente che:

1) che sono state invitate complessivamente n. 6 ditte e che tutte hanno presentato offerta valida;

2) è rimasta aggiudicataria la ditta Chiurlo S.r.l. con sede legale in Basaldella di Campoformido (Udine), via Adriatica n. 206.

Le risultanze documentabili sono consultabili da chi legittimamente interessato presso l'Ufficio affari amministrativi e finanziari di questo Ente - Salità Monte Valerio, 3 - Trieste.

Teriste, lì 28 dicembre 2000

per IL DIRETTORE:
Il DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Roberto Banelli

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - zona omogenea A2 - via Patriarchi; proprietà Gasparin Elena.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 188 del 29 novembre 2000 con la quale è stato adottato il piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata relativo alla Zona omogenea A2 - via Patriarchi - area di proprietà della ditta Gasparin Elena;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal 27 dicembre 2000 fino al 7 febbraio 2001;

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati al P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenito a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Municipale, 22 dicembre 2000

IL SINDACO:
geom. Maurizio Paselli

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

(Pordenone)

Statuto comunale.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Montereale Valcellina - Comune della Repubblica Italiana - è ente territoriale autonomo, persegue propri fini istituzionali, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. È titolare di funzioni proprie e conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà.

3. Esercita le proprie funzioni nel quadro del regime di autonomia statutaria, normativa organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto speciale e delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune persegue quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita:

- il diritto alla salute per tutti gli abitanti;
- il diritto alla sicurezza sociale con particolare riguardo alle categorie svantaggiate promuovendo e partecipando ad iniziative finalizzate a creare opportunità di lavoro e di promozione per le categorie a rischio;
- la protezione, la tutela ed il sostegno dell'istituto familiare, esaltandone il valore e l'insostituibile funzione;
- la valorizzazione dell'anziano nella società e la prevenzione al distacco dalla famiglia;
- la crescita sana ed equilibrata dei giovani nel rispetto delle leggi, dell'etica e della morale, quale risorsa di sviluppo sociale e culturale;
- la tutela della persona disabile ed emarginata;
- il diritto alle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi anche attraverso la promozione di azioni positive che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare;
- l'equilibrio tra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente;
- la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione, l'incoraggiamento ed il sostegno delle attività storico-artistiche favorendo in particolare le iniziative giovanili e la conservazione delle tradizioni;
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;
- il sostegno dell'attività sportiva e del tempo libero;
- la predisposizione di idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità naturali o altri eventi straordinari anche potenziando l'apposita struttura di protezione civile;
- l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia;
- lo sviluppo ed il coordinamento delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi;
- lo sviluppo delle attività turistiche;
- il mantenimento e lo sviluppo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attività culturali e di spettacolo svolte direttamente od indirettamente;

- la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- la promozione di una cultura multietnica e multirazziale fondata sul rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche;
- la promozione di una cultura di pace fra i popoli e della collaborazione, della solidarietà sociale mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione;
- la collaborazione culturale con altri Comuni europei per accrescere la consapevolezza di appartenere all'Europa.

2. Il Comune dichiara il proprio territorio «Denuclearizzato».

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal capoluogo Montereale e dalle frazioni di Grizzo, Malnisio e San Leonardo. Sono parte integrante di queste le borgate storicamente riconosciute dalla comunità. (Castelu, Borgo Alzetta, Cao Malnisio, San Rocco)

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 67.89 ed è confinante con i Comuni di Barcis, Andreis, Maniago, Vajont, Vivaro, San Quirino ed Aviano.

3. Il Comune ha sede nell'edificio di Via Ciotti. Possono essere istituiti uffici comunali distaccati nel capoluogo e nelle frazioni.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sala consiliare comunale. Per particolari circostanze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa determinazione motivata del sindaco ed adeguata informazione alla popolazione.

5. La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. È individuato nella sede municipale apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6
Stemma, Gonfalone e Cittadinanza onoraria

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Montereale Valcellina».

2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 aprile 1955 (registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, reg. n. 5 presidenza foglio n. 230 - trascritto nel Registro araldico dell'Archivio centrale dello stato il 22 ottobre 1955) così descritti:

STEMMA: Campo di cielo ai tre monti fra i quali scorre un torrente che fluisce sotto un ponte ad arcata, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Montereale Valcellina. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri con il tricolore nazionale frangiati d'argento . . . . (omissis) . . . . .

3. Con determinazione del Sindaco vengono disciplinati l'uso e l'uscita dal territorio comunale del gonfalone e l'eventuale utilizzazione dello stemma da parte di enti e associazioni.

4. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a persone enti ed associazioni italiane o straniere, anche non residenti, con propria mozione motivata presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con il voto favorevole dei due terzi.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
Consiglio comunale

1. Il Consiglio è organo di governo del Comune e rappresenta la collettività comunale.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune ne adotta gli atti fondamentali controllandone l'attuazione.

3. Quale organo di indirizzo e controllo, il Consiglio comunale si adopera affinchè l'azione amministrativa

comunale si svolga nel rispetto dei principi di legalità correttezza e buona amministrazione e seguendo criteri di economicità ed efficienza.

Art. 8

Elezione - Composizione - Durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9

Surrogazione dei Consiglieri comunali

1. Il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 10

Decadenza, rimozione e sospensione dalla carica

1. I Consiglieri comunali che non intervengono per 3 sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvedere con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non potrà essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera in via definitiva sulla decadenza.

2. La legge disciplina le altre cause di decadenza nonché le cause di rimozione e sospensione dalla carica.

3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza o la rimozione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri candidati a Sindaco e per la lista che ha espresso il Sindaco, il Consigliere con la più alta cifra individuale non componente la Giunta.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni, composte con criterio proporzionale, che possono essere a carattere permanente, temporaneo o speciale.

2. Sono permanenti le commissioni alle quali è affidata l'attività consultiva e preparatoria inerente a settori di intervento assegnati istituzionalmente al Comune e per i quali viene richiesta ricorrentemente l'adozione di atti ed iniziative. Sono temporanee le commissioni alle quali è assegnato lo studio preparatorio di problemi inerenti un settore dell'attività amministrativa dell'ente per un periodo di tempo determinato o fino al raggiungimento di un determinato obiettivo. Sono speciali le commissioni per lo studio dei singoli problemi specifici a carattere definito.

3. Il Consiglio ne disciplina, con regolamento, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Alle commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori dell'assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio. I membri di esse hanno nei relativi lavori il diritto di iniziativa di cui all'articolo 43 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, culturali, sportive e ricreative per l'esame di specifici argomenti.

6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta gli stessi lo richiedano.

7. Il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine allo scopo di accertare e chiarire vicende di interesse specifico per l'Amministrazione.

8. Tutte le Commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Art. 13

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma dell'articolo 29.

2. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio comunale, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annunzia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni in conformità al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

3. Egli presiede la conferenza dei capigruppo.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

2. Le materie assegnate alla competenza del Consiglio sono individuate dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalle altre leggi statali e regionali.

Art. 15

Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 16

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta, nel rispetto dei termini del regolamento, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. La I^{a} seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione stessa.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta al protocollo la richiesta da parte di almeno 1/5 dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 18

Sessioni consiliari

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo

3. È straordinaria ogni altra sessione.

Art. 19

Pubblicità delle sedute e partecipazione degli Assessori

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. Gli Assessori eletti al di fuori del Consiglio comunale non hanno diritto di voto.

Art. 20

Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti approvati dal Consiglio comunale.

2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione dei dibattiti.

Art. 21

Votazioni

1. Le votazioni sono, di norma, palesi.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, savi i casi in cui lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale prevedono la votazione per appello nominale.

3. Le votazioni sono segrete quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto ed in casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, con le eccezioni previste dalla legge.

Art. 22

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

2. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 23

Astensione dei Consiglieri dalle votazioni

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al 4º grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti affini fino al 4º grado.

3. L'obbligo dell'astensione comporta altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari. Detto obbligo vige anche nei confronti del Segretario.

Art. 24

Elezione di persone

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le elezioni possono avvenire sulla base di elenchi presentati al Consiglio comunale.

3. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante delle stesse, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

4. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza.

Art. 25

Assistenza alla seduta

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnici-giuridici su quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri.

2. In caso di assenza od impedimento, il Segretario è sostituito nella sua funzione di verbalizzante da un Consigliere scelto dal Presidente.

Art. 26

Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio comunale è redatto processo verbale con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

2. Il Consiglio comunale approva il processo verbale secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO II

Art. 27

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza ed efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 28

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori in numero massimo di 6.

2. Numero due Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità

ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché di comprovata esperienza e competenza. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del consiglio con facoltà di presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza, senza diritto di voto.

Art. 29

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, favorendo la presenza di ambo i sessi.

2. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del Vice-Sindaco, spetta all'assessore anziano surrogare il Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di governo e di Capo dell'amministrazione.

3. È Assessore anziano, ad ogni fine di legge e di Statuto, l'assessore che, nell'elenco comunicato al Consiglio comunale segue il Vice-Sindaco. In caso di assenza dell'Assessore anziano, per la surroga di quest'ultimo, si segue l'ordine determinato nel citato elenco.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e di LL.PP., devono astenersi dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

Art. 30

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco.

Art. 31

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale si riunisce con le formalità che essa stessa stabilisce.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e al quale spetta la determinazione dell'ordine del giorno. In caso di assenza del Sindaco, tali competenze sono esercitate dal Vice-Sindaco e in caso di assenza anche di quest'ultimo dall'assessore anziano.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta comunale può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

5. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale con il compito di rendere pereri tecnico-giuridici sui quesiti posti dalla Giunta e di stendere il processo verbale delle deliberazioni assunte nella seduta.

7. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Sindaco o di ciascun assessore ed ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

8. Le votazioni sono sempre palesi.

9. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità, la proposta s'intende né adottata, né respinta e può essere riproposta.

10. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge, con obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta. Tale disposizione si applica anche al Segretario comunale che viene sostituito nelle funzioni di verbalizzante dall'Assessore scelto dal Presidente.

11. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di Segretario.

Art. 32

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta compie gli atti attribuiti agli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non ricadano nelle competenze del Sindaco per legge o per Statuto.

Art. 33

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

CAPO III

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco è organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni di interesse statale.

3. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite da leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore recante lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato e della Regione e di osservare fedelmente i dettati dello Statuto comunale.

Art. 35

Deleghe del Sindaco agli Assessori

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza. Agli Assessori può essere altresì delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.

2. Le deleghe sono conferite per settori organici di materia.

3. Le deleghe sono comunicate al Consiglio comunale nella seduta successiva alla data del loro conferimento.

4. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici delegati a singoli assessori, assumendoli direttamente.

Art. 36

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo:

- Sovrintende ai servizi di competenza statale.
- Adotta con atto motivato provvedimenti contigibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare gravi pericoli per l'incolumità di cittadini.

2. Il Sindaco quale organo dell'Amministrazione:

- Ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, ordinari e amministrativi, come attore e convenuto, con l'autorizzazione della Giunta o delegare la capacità di rappresentare l'ente in giudizio al Responsabile del servizio.
- Nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico- amministrativa approvati dal Consiglio comunale, promuove e coordina l'attività degli assessori e vigila, avvalendosi della loro collaborazione, sulle attuazioni delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta.
- Promuove iniziative per assicurare che gli uffici, servizi, aziende, istituzioni svolgano la propria attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- Impartisce direttive al Segretario comunale o al direttore generale - se nominato - perché adotti le misure organizzative idonee a dare attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.
- Esprime pareri a enti ed organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, della Giunta e che non siano di competenza del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi.
- Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
- Sottoscrive, quale rappresentante dell'ente, gli accordi di programma, le convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, gli atti costitutivi di unioni e consorzi.
- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna.
- Sovrintende alle funzioni di Polizia municipale.
- Adotta ordinanze ordinarie.
- Rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
- Emette i provvedimenti in materia di occupazioni temporanee ed espropri.
- Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
- Adotta tutti gli atti che la legge assegna alla sua competenza e ogni altro provvedimento non collegiale che la legge e lo Statuto non abbia attribuito alla competenza del segretario Comunale o dei responsabili di servizio.

CAPO IV

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 37

Presentazione e formazione della Giunta e linee programmatiche

1. Il Sindaco, nella I^{a} seduta del Consiglio comunale, comunica i nominativi dei componenti della Giunta comunale.

2. Entro 20 giorni dalla proclamazione del Consiglio comunale, il Sindaco sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare il documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le

modifiche, mediante presentazione di apposito emendamento, con le modalità indicate dal regolamento Consiglio comunale.

4. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, ed in uno con gli adempimenti di cui all'articolo 193 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

5. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle intervenute esigenze.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. La mozione è depositata presso la segreteria che provvedere alla notifica al Sindaco, agli Assessori e ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 39

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

2. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio comunale o essere presentate per iscritto. In questo ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al protocollo del Comune.

Art. 40

Cessazione dalla carica del Sindaco

1. La cessazione del Sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio comunale che rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

Art. 41

Dimissioni o cessazione carica Assessori

1. Le dimissioni, la revoca, o la cessazione dall'ufficio per altra causa di uno o più Assessori, nonché la sostituzione degli stessi sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

TITOLO III

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 42

Principi generali

1. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del Comune si ispira a criteri di autonomia, di produttività, di funzionalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di professionalità e responsabilità.

2. Le scelte organizzative garantiscono le separazioni fra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione gestionale.

3. Il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale.

Art. 43

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare secondo dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

3. Per conseguire i fini della efficienza amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

- Organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi.
- Individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
- Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici.

Art. 44

Responsabili degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio o dei servizi il soggetto posto a capo di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base dell'attività di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta.

3. Nell'esercizio delle funzioni gestionali, i responsabili dei servizi adottano tutti gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Essi sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficiente gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi affidati.

Art. 45

Incarichi di responsabili dei servizi e di alta specializzazione

1. L'attribuzione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici spetta al Sindaco.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da coprire.

Art. 46

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le convenzioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione deve stabilirne:

- La durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo.
- I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
- La natura privatistica del rapporto.
- La possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 47

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate a quella di Montereale Valcellina raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il Direttore generale deve essere scelto fra soggetti aventi specifica e documentata esperienza nonché approfondita conoscenza della gestione degli Enti pubblici.

4. Il Direttore generale resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca previa motivata delibera della Giunta comunale.

5. Oltre ai compiti assegnati dalla legge, spetta al Direttore generale lo svolgimento delle funzioni di impulso e di controllo sulle attività necessarie alla realizzazione del programma di governo, di coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi.

6. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 48

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, il cui «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo del comparto.

2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Il Segretario comunale:

- Svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- Sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Stato o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO IV

CAPO I

SERVIZI

Art. 49

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia quando le caratteristiche del servizio rendono opportuna una gestione attuata direttamente dall'ente. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti;

b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite e partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura dei servizi da erogare.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 50

La costituzione di aziende ed istituzioni

1. Il Comune di Montereale Valcellina può promuovere la costituzione di aziende speciali e istituzioni con delibera motivata del Consiglio comunale, quando non si ravvisano le condizioni per la gestione dei servizi pubblici nelle altre forme di cui al precedente articolo 49.

2. All'approvazione dello statuto delle aziende speciali il Consiglio comunale deve provvedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo statuto dell'azienda speciale prevede la copertura da parte del Consiglio comunale degli eventuali costi sociali non coperti con i mezzi dell'azienda.

Art. 51

Gli organi dell'azienda speciale

1. Organi dell'azienda sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente ed è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 42, comma 2, lettera m) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Il Presidente è nominato con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Per l'elezione a Presidente il candidato nella prima votazione dovrà riportare il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio; nella seconda eventuale votazione da tenersi nella stessa seduta, dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procederà nella stessa seduta con voto limitato ad un candidato.

Art. 52

La revoca degli amministratori delle aziende

1. Il Consiglio comunale procede alla revoca del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione delle aziende con atto motivato per gravi violazioni o negligenze.

2. La mozione deve contenere l'indicazione dei candidati alla sostituzione.

3. La votazione si svolge per appello nominale; per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 53

I compiti ed i principi gestionali delle istituzioni

1. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione delle istituzioni ne determina a maggioranza assoluta dei componenti compiti e finalità e le forme di finanziamento.

2. Con regolamento destinato a trovare applicazione nei confronti di tutte le istituzioni ed approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Consiglio comunale determina i propri poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione; individua gli atti fondamentali dell'istituzione stabilisce le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione

Art. 54

Gli organi delle istituzioni

1. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente ed è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 42, comma 2, lettera m) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono eletti secondo le modalità previste dall'articolo 51.

4. Per la revoca degli amministratori delle istituzioni si applica il precedente articolo 52.

Art. 55

La nomina dei Direttori

1. Il Direttore dell'azienda speciale è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del Vicedirettore.

2. Il Direttore dell'istituzione è nominato secondo le modalità previste dal regolamento del personale del Comune.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 56

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Comunità montana e gli altri enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Art. 57

La collaborazione con la Comunità montana

1. È individuato nella Comunità montana di appartenenza l'ente che esprime gli interessi del Comune di Montereale Valcellina quale Comune montano.

2. Il Comune attua forme di cooperazione con la Comunità Montana in tutti i settori dell'attività amministrativa.

Art. 58

Unione di Comuni

1. Il Comune di Montereale Valcellina promuove l'unione con i Comuni contermini per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio mediante l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni.

2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo dell'Unione unitamente allo statuto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO V

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 59

Finanza e contabilità

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alle leggi.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I relativi beni sono registrati in appositi inventari.

4. Il Comune ha un proprio regolamento di contabilità per la disciplina della materia non soggetta a riserva di legge.

Art. 60

Programmazione finanziaria

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle leggi, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.

2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

Art. 61

Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, pareggio economico finanziario.

Art. 62

Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 63

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:

a) la congruità dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi.

b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause e le eventuali responsabilità, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto.

c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati

Art. 64

Funzioni del revisore del conto

1. Il revisore del conto esercita le funzioni ad esso

demandate dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, in autonomia e con la diligenza di mandatario.

2. Il revisore, in sede di esame del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento.

3. Il revisore del conto collabora con gli uffici ai fini del controllo di gestione.

Art. 65

Poteri e indennità del revisore del conto

1. Il revisore del conto può presentare al Consiglio comunale e alla Giunta comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che lo stesso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di presenziare alla seduta del Consiglio comunale e della Giunta comunale nella quale vengono esaminati i principali documenti del Comune, rendendo i pareri di competenza.

3. Al revisore del conto spetta una indennità nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Il compenso viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

Art. 66

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, stabiliti dal regolamento comunale o da norme pattizie.

Art. 67

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. L'attività negoziale del Comune è disciplinata da appositi regolamenti.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE

Art. 68

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Agli stessi fini riconosce l'informazione ai cittadini quale condizione per assicurare l'effettiva partecipazione alla vita sociale e politica.

Art. 69

Consultazioni

1. Il Comune promuove assemblee di frazione per dibattere questioni di rilevante interesse collettivo.

2. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alle consultazioni degli interessati direttamente mediante questionari, sondaggi e indagini conoscitive della Giunta comunale o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie o ricorrendo ad altre forme.

3. Il comma 2 non si applica ai procedimenti tributari e a procedimenti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.

Art. 70

Rapporti fra Comune e associazioni

1. Il Comune assicura il sostegno con appositi interventi e contributi e mediante l'accesso alle strutture di sua proprietà, alle Associazioni e alle organizzazioni nei diversi campi, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti.

2. Il Comune può stipulare con associazioni, organizzazioni di volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.

Art. 71

Ammissione di istanze - petizioni - proposte

1. Le istanze, le proposte e le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per la materia al loro esame.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza non oltre il termine di 90 giorni.

Art. 72

Accesso agli atti amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.

2. L'informazione sugli atti del Comune è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.

3. Con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 73

Procedimento

1. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:

- Il termine entro il quale esso deve concludersi.
- I criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria, del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- Le forme di pubblicità del procedimento.
- I criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione ai soggetti interessati previste dalla legge.
- Le modalità d'intervento nel procedimento di soggetti interessati.
- I termini per l'acquisizione di pareri previsti dai regolamenti comunali.

CAPO II

REFERENDUM ED AZIONI POPOLARI

Art. 74

Referendum

1. L'indizione dei referendum sulle materie di competenza istituzionale dell'amministrazione e riguardanti gli interessi dell'intero Comune può essere richiesta:

- Dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
- Dal 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1º gennaio dell'anno della richiesta.

2. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità e univocità.

3. Non sono ammissibili a consultazione referendaria i quesiti riferiti a:

- Bilanci e tariffe.
- Attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali.
- Interventi diretti a limitare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla costituzione.
- Oggetti già sottoposti a referendum se non sia trascorso almeno 1 anno dall'ultima consultazione referendaria.

4. Il referendum è valido se alla consultazione ha preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 75

Regolamento referendum

1. Con regolamento sono disciplinati la costituzione e la composizione delle commissioni, le modalità di presentazione della richiesta, la raccolta delle firme degli elettori, l'ammissibilità dei quesiti, i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, le forme per la validità delle consultazioni e i suoi effetti.

Art. 76

Azioni popolari

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

La modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere deliberate con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. La deliberazione di abrogazione integrale del presente Statuto può essere assunta solo contestualmente all'adozione del testo del nuovo Statuto; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 78

Abrogazione di norme regolamentari

1. Lo Statuto abroga tutte le norme regolamentari del Comune non compatibili.

Art. 79

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo il controllo di legittimità da parte del competente organo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio comunale.

3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al primo comma.

4. Il Sindaco invia lo Statuto, con le certificazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

(Adottato dal Consiglio comunale, nella seduta del 26 ottobre scorso; il Comitato Centrale di Controllo di Udine ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nella seduta dell'11 dicembre 2000 al n. 6722 di Reg. Co.Re.Co. e n. 35331 di protocollo).

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al piano di recupero n. 3 di San Carlo.

IL SINDACO

– Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 4 dicembre 2000 esecutiva il 22 dicembre 2000, è stata adottata la variante n. 1 al piano di recupero n. 3 di San Carlo.

Ai sensi dell'articolo 45, della legge regionale 52/1991 la delibera di adozione, divenuta esecutiva, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 3 gennaio 2001 al 13 febbraio 2001 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè mediante pubblicazione all'albo comunale, mediante inserzione sul quotidiano locale «Gazzettino» ed affissione di manifesto nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 13 febbraio 2001 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 27 dicembre 2000

IL SINDACO: Alfredo Pasini

Avviso di deposito relativo all'adozione del piano di recupero n. 33 di via Mestre.

IL SINDACO

– Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 4 dicembre 2000 esecutiva il 22 dicembre 2000, è stato adottato il piano di recupero n. 33 di via Mestre.

Ai sensi dell'articolo 45, della legge regionale 52/1991 la delibera di adozione, divenuta esecutiva, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 3 gennaio 2001 al 13 febbraio 2001 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'albo comunale, mediante inserzione sul quotidiano locale «Gazzettino» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 13 febbraio 2001 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 27 dicembre 2000

IL SINDACO: Alfredo Pasini

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato via Selda.

Con deliberazione consiliare n. 61 del 16 dicembre 2000, esecutiva, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Via Selda». La delibera di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la segreteria comunale, per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Piano particolareggiato è relativo alla Zona omogenea «C» presente a Trivignano Udinese in via Selda.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. suddetto e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Il termine per la presentazione delle osservazioni od opposizioni al P.R.P.C. suddetto scade il 21 febbraio 2001.

Trivignano Udinese, lì 4 gennaio 2001

IL SINDACO: dott. Francesco Martines

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
TOLMEZZO (Udine)

Avviso di deposito del Piano pluriennale di sviluppo 2000-2006.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

Visto l'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'ente;

Vista la deliberazione assembleare n. 43 del 5 dicembre 2000.

RENDE NOTO

a) che, con deliberazione n. 43 del 5 dicembre 2000, l'assemblea generale della Comunità montana della Carnia ha adottato il nuovo Piano pluriennale di sviluppo per il periodo 2000-2006;

b) che la documentazione costituente il Piano viene depositata presso la segreteria della Comunità montana della Carnia - via Carnia Libera 1944, n. 29 - e presso gli uffici dei comuni componenti la Comunità (Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio) e che il Piano medesimo rimarrà ivi a disposizione del pubblico, nelle ore d'ufficio, per l'intero periodo di deposito, pari a 30 giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

c) che chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni, su carta legale, alla Comunità montana della Carnia entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.

Tolmezzo, lì 12 gennaio 2001

IL PRESIDENTE: E. Marsilio

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione. Aumento da tre a cinque posti.

In attuazione alla deliberazione n. 426 in data 15 dicembre 2000 del Direttore generale, si rende noto che il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, il cui bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 6 dicembre 2000, è elevato da tre a cinque.

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE: Mario Fogolin

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di pubblica selezione per n. 10 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza categoria B (O.T.A.).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1217 del 28 dicembre 2000 del Responsabile dell'unità operativa politiche del personale, è aperta la pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, ai sensi del D.P.R. n. 494/87, di:

– n. 10 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) di cui 5 posti riservati, in base all'art. 6 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 43, D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987)

1. Diploma di scuola dell'obbligo.

2. Titolo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, rilasciato da scuola autorizzata, a seguito di superamento di corso di durata annuale.

PROVE DI ESAME
(articolo 45, D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987)

Prova pratica o d'arte: su materie attinenti i posti messi a selezione.

Colloquio: sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea.

b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d) Iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - IV piano - stanza 410, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di presentazione diretta all'ufficio protocollo o di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1 comma 1 lettera f) D.P.R. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda devono essere uniti, pena successiva regolarizzazione con spese a carico del candidato: un elenco dei documenti e dei titoli presentati (in triplice copia e in carta semplice), la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al Decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e composta così come previsto dal D.P.R. 483/1987 articolo 44.

PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 40 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 20

b) titoli vari: 10

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di

quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro , a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19 D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3, Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi